BIANCO E NERO

RASSEGNA MENSILE DI STUDI CINEMATOGRAFICI

CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA
EDIZIONI DELL' ATENEO - ROMA
ANNO XXII - NUMERO 4-5 - APRILE - MAGGIO 1961

Sommario

SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE

Bianco e Nero

Rassegna mensile di studi cinematografici

Anno XXII - n. 4-5

aprile-maggio 1961

Direttore

FLORIS L. AMMANNATI, presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia

Condirettore responsabile

LEONARDO FIORAVANTI, direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia

Redazione

A cura dell'Ufficio Studi del C.S.C.

Direzione e Redazione

Roma, via Antonio Musa 15, tel. 863.944

Amministrazione

Edizioni dell'Ateneo, Roma, via Antonio Musa 15, tel. 848.030 - c/c postale n. 1/18989

Abbonamenti

Annuo: Italia - lire 3.600, estero lire 5.800; semestrale: Italia lire 1.800. Un numero costa lire 350; arretrato: il doppio. I manoscritti non si restituiscono. Si collabora a « Bianco e Nero » solo su invito della Direzione. Autorizzazione numero 5752 del giorno 24 giugno 1960 presso il Tribunale di Roma - Tipografia « La Nuova Grafica », Roma, tel. 319.441.

La censura cinematografica

idee

esperienze

documenti

Della censura

di FLORIS L. AMMANNATI

I recenti e ripetuti interventi con cui la Magistratura ha adottato provvedimenti nei confronti di alcune opere cinematografiche e teatrali hanno riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica il problema della censura in Italia.

Dopo i primi provvedimenti, giunti insoliti ed inaspettati alla maggior parte degli italiani, si è levato un coro unanime di proteste, di recriminazioni e di condanna, come anche di elogio, di incondizionata approvazione e di aperto appoggio, che è stato largamente favorito e ripreso dalla stampa quotidiana e settimanale con insolita ampiezza.

A questa prima fase di incontrollati timori o di illusorie speranze ha fatto seguito tutto un fiorire di discussioni, di dibattiti, di convegni e di iniziative in sede parlamentare ed extra-parlamentare, in seno alle associazioni professionali di categoria, agli enti e alle organizzazioni culturali e in sede governativa responsabile, come nell'ambiente ecclesiastico, che hanno cercato di assolvere — in una fase più serena e soprattutto più critica — una funzione informativa più esatta, chiarendo le rispettive posizioni, esprimendo le particolari preoccupazioni ed assumendo la responsabilità di proporre soluzioni concrete.

La regolamentazione legislativa attualmente in vigore per quanto si riferisce all'attuazione della censura preventiva, esercitata in fase amministrativa, è stata prorogata di alcuni mesi, alla scadenza dei quali il Governo ed il Parlamento dovranno definire il loro atteggiamento, disponendo i relativi strumenti giuridici e legislativi.

In vista di tale scadenza e fedele al proprio compito di presenza

responsabile nel settore della cultura e dell'arte italiana, almeno nel campo cinematografico, la nostra rivista ha ritenuto di dover dedicare un suo fascicolo alla presentazione del problema sia con contributi originali, come attraverso gli scritti e i documenti più importanti capaci di indicare, non solo gli aspetti fondamentali del problema, ma anche una panoramica, il più possibile vasta ed esatta, delle prese di posizione dei diversi settori interessati al problema della censura e delle soluzioni prospettate attraverso la presentazione di mozioni o di voti, o con disegni di legge.

Per quanto ci riguarda, in accordo con quanti hanno serenamente approfondito il dibattito su basi realiste e concrete (1), *riteniamo che un controllo preventivo sullo spettacolo sia legittimo e necessario. E affermando questo non siamo mossi da motivi di carattere moralistico, ma dalla considerazione oggettiva che buona parte della produzione cinematografica non ha alcuna, o scarsa, validità e giustificazione sul piano dell'arte.*

Non si tratta tanto quindi di non volere, o di impedire, la rappresentazione del male: quanto di affermare e di difendere il diritto della libertà di espressione dell'arte, dalle incompetenze, dagli abusi di potere, dai compromessi politici o dagli esclusivi interessi commerciali. Riteniamo che questo diritto non possa essere riconosciuto indiscriminatamente a tutti i film, ma solo a quelli il cui valore artistico è fatto incontestabile, riconosciuto dalla critica e dall'opinione pubblica.

Il problema ci sembra possa e debba essere risolto attraverso una regolamentazione chiara, esercitata tramite commissioni composte di competenti *dei diversi settori (ivi compresi gli autori e i critici cinematografici) con decisioni chiare, motivate e rese pubbliche; effettuata entro limiti di tempo determinati; con possibilità di contraddittorio.*

E se, come ci auguriamo, sarà possibile attuare il controllo preventivo sui film mediante forme che garantiscano un giudizio cosciente, responsabile e democratico in cui siano impegnati direttamente anche gli autori e i produttori di film, avremo fatto un notevole passo in avanti per una ulteriore presa di coscienza della validità e vitalità del cinema italiano e del suo senso di responsabilità sociale e di impegno umano che sono le sue caratteristiche fondamentali.

---

(1) Ci riferiamo, ad es., ai dibattiti sulla censura del quotidiano *Avanti !* e del settimanale *Il mondo*.

La operante solidarietà dimostrata da tutte le categorie professionali del cinema italiano — autori, critici, produttori, distributori, esercenti e lavoratori — riteniamo sia garanzia valida non solo per la redazione di una legge che delimiti esattamente i termini di moralità, di censura, i limiti del controllo, l'autorità dei giudici, il valore vincolante delle decisioni e le naturali sanzioni, ma anche per la sua onesta applicazione e la leale osservanza di criteri obiettivi, non lasciati alla privata interpretazione di troppi, diversi e spesso contrastanti interessi.

Ci sembra che in materia possa valere il principio enunciato all'art. 41 *della Costituzione il quale, affermando che l'iniziativa economica privata è libera, pone anche la condizione che la stessa* « *non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale* o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana ».

Vicende legislative della censura in Italia

di *ERNESTO G. LAURA*

Una vera e propria libera circolazione dei film non vi fu, almeno in Europa, nemmeno agli inizi: quando infatti mancavano ancora norme di censura, l'esercente o il produttore dovevano pur sempre sottostare all'autorizzazione della polizia per le proiezioni in pubblico. La prima censura statale risale al 1911, quando la Svezia istituì, su sollecitazione dei produttori guidati da Charles Magnusson, lo « Statens Biografbyra ». (Non è un caso, ci sembra, che questo primo intervento organico dello Stato sia stato sollecitato dall'industria privata, preoccupata di non arrischiare i propri capitali allo scoperto, senza una garanzia uniforme che il film potesse circolare ovunque senza essere « bloccato » da questo o quel commissario di polizia) (1). In Italia, invece, si giunse alla censura con gradualità, introducendola a poco a poco quasi di soppiatto, per interventi legislativi successivi. Nel 1910, l'on. Vittorio Emanuele Orlando, ricollegandosi a una legge del 1907, introdusse il vincolo, per le proiezioni in pubblico, dell'autorizzazione prefettizia. Cominciò a formarsi una casistica di ciò che andava favorito e di ciò che andava vietato. Una sottocommissione della Camera per la delinquenza minorile elaborò, ad esempio, un progetto di legge che, per favorire una produzione « sana », colpiva fiscalmente chi avesse voluto realizzare e proiettare film di argomento o di tono diverso. « Gli esercenti ed i proprietari dei cinematografi pagano una tassa fissa », prescriveva l'art. 1, « per ogni pellicola che non sia la riproduzione: a)

(1) cfr. R. Waldekranz: *Un produttore, una cinematografia* in « Bianco e Nero », Roma, anno XXI, n. 7, luglio 1960.

di scene, benché decenti, non educative né istruttive; b) di sports, monumenti, città, paesaggi; c) di grandi lavorazioni agricole e industriali; d) di fatti della vita nazionale ». Il 20 febbraio 1913 una circolare ai prefetti del Presidente del Consiglio on. Giolitti invitava a bloccare i film che « rendono odiosi i rappresentanti della pubblica forza e simpatici i rei; gli ignobili eccitamenti al sensualismo, provocati da episodi nei quali la vivezza delle rappresentazioni alimenta immediatamente le più basse e volgari passioni, ed altri film da cui scaturisce un eccitamento all'odio tra le classi sociali ovvero di offesa al decoro nazionale » (2). L'8 maggio dello stesso anno l'on. Facta presentava il disegno di legge (approvato il 25 giugno, legge n. 785) che per la prima volta assegnava esplicitamente allo Stato il controllo nei confronti del cinema. L'unico articolo diceva:

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare la vigilanza sulle pellicole cinematografiche siano esse prodotte all'interno, siano importate dall'estero, e a stabilire una tassa di centesimi 10 per ogni metro di pellicola.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato a fare con suo decreto gli stanziamenti dipendenti da questa legge nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio 1913-1914.

Come risulta dal dibattito parlamentare svoltosi il 6 giugno, sia il proponente che il Presidente del Consiglio misero in primo piano l'aspetto fiscale della legge, eludendo il tema più vasto dei rapporti fra Stato, cinema e pubblico. In sostanza, il governo affermava che il potere di censura era già di per sé attribuito allo Stato dalle normali leggi che imponevano la sorveglianza sui pubblici spettacoli. Nuovo era invece il principio della tassa e della commissione unica di censura che sarebbe nata — secondo la relazione — da quella legge. D'altra parte, come disse l'on. Giolitti, erano stati gli stessi produttori (come in Svezia, notiamo) a richiedere una commissione unica per evitare la contraddittorietà dei pareri delle autorità locali. Stabilito il principio d'una commissione statale, non si poteva che ricorrere ad una tassa per non far pesare sul Bilancio questo nuovo « servizio pubblico ». Fra le critiche al progetto, si segnalarono quelle di due deputati socialisti, l'on. Treves, che lamentò non si fosse prevista una esenzione dei film a carattere educativo popolare o scolastico (Giolitti rispose che vi si sarebbe pensato in seguito) e l'on.

(2) cfr. M. Argentieri: *Come nacque la censura* ne « La Fiera del Cinema », Roma, anno III, n. 1, gennaio 1961. L'articolo riferisce con ampi dettagli i dibattiti di stampa e parlamentari dell'epoca sull'argomento.

Turati che fece rilevare come « rendendosi obbligatoria la revisione di tutte le films in un ufficio a Roma si ripristinava la censura preventiva abolita per spettacoli, giornali ecc., si creare un immane congegno burocratico, si toglieva il pregio dell'attualità a tutta la produzione concernente i maggiori avvenimenti e quindi indirettamente si favorivano le produzioni a tesi, d'ordinario volgari, e ciò perché esse non avrebbero risentito danno dai ritardi provenienti dalla revisione ». Intuendo, infine, le possibilità positive del cinema come strumento di crescita civile, l'on. Turati accennava all'opportunità di valersi della produzione cinematografica come mezzo di penetrazione nelle colonie (3).

Il 31 maggio del '14 un regio decreto approvava il regolamento per l'esecuzione della legge Facta, regolamento che fissa organicamente la fisionomia dell'ordinamento censorio del nostro Paese. (Presidente del Consiglio, frattanto, era divenuto l'on. Salandra). Riportiamo di tale regolamento i punti essenziali. Come si vede, la commissione di censura che vi è prevista è interamente amministrativa, dipendente dalla Pubblica Sicurezza e composta da funzionari di quella Direzione Generale oppure da Commissari di polizia. La commissione di seconda istanza è composta in modo analogo. Da rilevare anche che gli interessati non possono assistere alla revisione.

ART. 1

La vigilanza sulle pellicole cinematografiche ha per scopo di impedire la rappresentazione al pubblico:

a) di spettacoli offensivi della morale, del buon costume, della pubblica decenza e dei privati cittadini;

b) di spettacoli contrari alla reputazione e al decoro nazionale o all'ordine pubblico, ovvero che possono turbare i buoni rapporti internazionali;

c) di spettacoli offensivi del decoro e del prestigio delle istituzioni e delle autorità pubbliche, dei funzionari e degli agenti della forza pubblica;

d) di scene truci, repugnanti o di crudeltà, anche se a danno di animali; di delitti o di suicidi impressionanti; ed in generale di azioni perverse o di fatti che possano essere scuola o incentivo al delitto, ovvero turbare gli animi o incitare al male.

ART. 2

Nessuna pellicola può essere rappresentata in pubblico senza il nulla osta

(3) cfr. i resoconti parlamentari della Camera dei Deputati.

rilasciato dal Ministero dell'interno previa revisione da eseguirsi mediante l'integrale riproduzione cinematografica della pellicola.

. . . . .

ART. 5

La revisione viene effettuata secondo l'ordine di presentazione delle domande, salva la precedenza alle pellicole che riproducono avvenimenti di attualità. Per queste ultime, in caso di particolare urgenza, il Ministero può delegare di volta in volta i Prefetti del Regno a rilasciare il nulla osta per la libera rappresentazione in tutto il Regno.

. . . . .

Il prefetto informa il Ministero dei provvedimenti adottati in seguito alla delega.

. . . . .

ART. 6

La revisione delle pellicole è affidata a singoli funzionari di prima categoria, appartenenti alla Direzione generale di pubblica sicurezza, ovvero a Commissari di pubblica sicurezza.

Nei casi in cui sia stato delegato il Prefetto, a termini dell'articolo precedente, la revisione potrà essere affidata al funzionario incaricato dell'esame delle produzioni teatrali.

. . . . .

Gli interessati non possono assistere alla revisione.

ART. 7

Il revisore deve dichiarare per iscritto..... se il nulla osta possa essere concesso, ovvero se debbano sopprimersi determinate parti della pellicola riveduta, oppure taluni titoli, sottotitoli o scritture contenute in essa.

Il nulla osta viene concesso dal Ministero, in conformità al giudizio del revisore, o puramente e semplicemente, ovvero sotto condizione che siano soppresse le parti da lui indicate.....

Del provvedimento negativo e condizionato e dei motivi di esso l'ufficio fa prendere visione......

ART. 8

Contro il diniego del nulla osta ministeriale o prefettizio ovvero contro le condizioni al medesimo apposte è ammessa ricorso al Ministero per un nuovo esame, entro il termine di trenta giorni da quello della comunicazione di cui all'art. precedente.

Salvo che l'interessato non dichiari per iscritto di rinunciare alla facoltà di ricorrere, la pellicola cinematografica non sarà restituita che dopo l'esito del ricorso o dopo trascorso il termine per ricorrere.

. . . . .

ART. 9

Il Ministero decide definitivamente sul ricorso in seguito a nuova revisione della pellicola da parte di una Commissione composta dal Vice-direttore

generale della pubblica sicurezza, presidente, e di due capi di divisione della Direzione generale stessa.

In caso di assenza o di impedimento, il Vice-direttore generale è sostituito nella presidenza dal Capo di divisione più anziano e i capi di divisione da quelli di sezione.

Non può far parte della Commissione il funzionario che già si è pronunciato come revisore della pellicola in primo grado.

. . . . .

Anche in tal caso gli interessati non possono assistere alla revisione.

Art. 10

Quando vi sia fondato motivo di ritenere che il giudizio del revisore, in base al quale fu concesso il nulla osta per la rappresentazione cinematografica di una pellicola, non sia stato conforme al disposto dell'art. 1, il Ministero può ordinare che il concessionario o il possessore del nulla osta ripresenti la pellicola, perché venga sottoposta all'esame della Commissione di cui all'art. precedente.

In base al giudizio della Commissione il Ministero decide definitivamente.

. . . . .

Art. 12

Ogni ditta produttrice che intenda svolgere in luogo pubblico o aperto al pubblico azioni oscene destinate a essere riprodotte cinematograficamente, deve darne preventiva comunicazione scritta all'autorità locale di pubblica sicurezza.

. . . . .

Art. 14

Il Prefetto, per eccezionali circostanze di indole locale attinenti all'ordine pubblico, può sospendere la riproduzione di pellicole ancorché munite di nulla osta, riferendone al Ministero dell'Interno.

. . . . .

Un regio decreto legge del 9 ottobre 1919 autorizzò il Ministero dell'Interno a rivedere anche le sceneggiature dei film. Il 22 aprile 1920 un regio decreto approvava un nuovo regolamento per l'esecuzione della legge del 1913 e del successivo decreto legge del 1919. Il nuovo regolamento porta la firma del Ministro dell'Interno On. Nitti. Esso si distingue dal precedente per una più minuziosa casistica. Vediamo qui i punti essenziali, che modificano la sostanza del precedente.

Cap. I: « Vigilanza sulle pellicole cinematografiche destinate alla rappresentazione in pubblico ».

. . . . .

ART. 2

Nessuna pellicola cinematografica potrà essere ammessa alla revisione..... se non sia stato sottoposto al preventivo esame di una delle commissioni, di cui all'articolo 8, il relativo copione o scenario, e se il soggetto in esso descritto non sia stato in massima riconosciuto rappresentabile.

A tale scopo il copione contenente la particolareggiata descrizione delle varie azioni e le indicazioni delle singole didascalie, dovrà essere presentato..... all'ufficio centrale di revisione cinematografica.

Non è richiesta la presentazione del copione per le pellicole di attualità e per quelle di carattere istruttivo che riproducano:

a) sports, monumenti, opere d'arte, città, paesaggi;

b) vite e costumi di popoli; fatti della storia naturale; fenomeni ed esperimenti scientifici;

c) lavorazioni agricole, impianti ed esercizi industriali.

ART. 3

Il nulla osta per le pellicole da rappresentarsi in pubblico non può essere rilasciato quando si tratti della riproduzione:

a) di scene, fatti e soggetti, offensivi del pudore, della morale, del buon costume e della pubblica decenza;

b) di scene, fatti o soggetti contrari alla reputazione o al decoro nazionale o all'ordine pubblico, ovvero che possano turbare i buoni rapporti internazionali;

c) di scene, fatti o soggetti offensivi del decoro o del prestigio delle istituzioni o autorità pubbliche, dei funzionari od agenti della forza pubblica, del R. Esercito o della R. Armata, ovvero offensivi dei privati cittadini;

d) di scene, fatti o soggetti truci, ripugnanti o di crudeltà, anche se a danno di animali, di delitti o suicidi impressionanti, di operazioni chirurgiche e di fenomeni ipnotici o medianici; e, in generale, di scene, fatti o soggetti che possano essere scuola o incentivo al delitto.

. . . . .

ART. 7

La revisione viene eseguita secondo l'ordine di presentazione delle domande, salva la precedenza alle pellicole che riproducono avvenimenti di attualità e siano riconosciute di carattere istruttivo, ai sensi dell'art. 2.

. . . . .

ART. 8

L'esame dei copioni e la revisione delle pellicole sono affidati a Commissioni composte:

a) di due funzionari di prima categoria appartenenti alla Direzione generale della P.S., uno dei quali di grado non inferiore a consigliere di prefettura, con funzioni di presidente;

b) di un magistrato;

c) di una madre di famiglia;

d) di un membro da scegliersi tra gli educatori e i rappresentanti di associazioni umanitarie che si propongono la protezione morale del popolo e in particolare della gioventù;

e) di persona competente in materia artistica e letteraria;

f) di un pubblicista.

I componenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) sono nominati con decreto del Ministro dell'Interno e durano in carica un anno.

Per la validità della deliberazione della Commissione basta la presenza di cinque componenti, e, quando questi siano sei, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

I commissari che senza giustificato motivo non intervengano a cinque sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dall'ufficio e venire sostituiti.

Un impiegato della Direzione generale della pubblica sicurezza potrà essere destinato, con decreto del Ministero, ad esercitare la funzione di segretario delle Commissioni.

. . . . .

ART. 10

. . . . .

Il Ministro, quando abbia motivo di ritenere che siano incorse violazioni dell'art. 3, può in qualunque tempo disporre un nuovo esame del copione o della pellicola, ordinando la ripresentazione della pellicola già munita di nulla osta.

Questa legge, che, comprendendo anche un secondo capitolo sull'esercizio ed un terzo sulla produzione, assume il carattere di prima legge generale sulla cinematografia, si distingue innanzi tutto per una più minuziosa casistica di ciò che è vietato. Al comma c) dell'art. 3 si aggiunge, rispetto al medesimo comma dell'art. 1 della legge precedente, l'offesa alle Forze Armate; al comma d) si aggiunge il divieto di mostrare operazioni chirurgiche e fenomeni ipnotici o medianici. Sostanziale è, poi, il radicale mutamento della composizione delle Commissioni, sia per le sceneggiature che per i film. I funzionari del Ministero dell'Interno sono ridotti a due, mentre la maggioranza dei membri (cinque su sette) sono cittadini rappresentativi di categorie (magistrati, madri di famiglia, giornalisti ecc.). E' vero che il Ministro ha facoltà di richiamare in censura un film anche munito di nulla osta, ma è un fatto che la maggioranza della commissione è svincolata da legami gerarchici nei suoi confronti.

Il 24 settembre 1923 un regio decreto (n. 3287), su proposta del Presidente del Consiglio Mussolini, sostituiva un nuovo regolamento al precedente. Le modifiche di sostanza sono le seguenti:

Capo I

ART. 3

Il nulla osta per le pellicole da rappresentarsi in pubblico non può essere rilasciato quando si tratti della riproduzione:

. . . . .

c) di scene, fatti o soggetti..... che...... incitino all'odio tra le varie classi sociali.

. . . . .

ART. 9

L'esame dei copioni e la revisione delle pellicole sono affidati a singoli funzionari di I[a] categoria dell'Amministrazione dell'Interno appartenenti alla Direzione Generale della P.S.

. . . . .

ART. 12

Il Ministero decide definitivamente sul ricorso in seguito a nuova revisione della pellicola da parte di una Commissione di appello composta:

a) dei tre capi di divisione addetti alla Direzione Generale di P.S., uno dei quali, presidente;
b) di un magistrato;
c) di una madre di famiglia;
d) di un pubblicista;
e) di un professore.

In caso di assenza o di impedimento, i capi di divisione sono sostituiti dai capi sezione in linea di anzianità.

I membri di cui alle lettere b), c), d), e), di cui uno titolare ed uno supplente per ciascuna categoria,..... durano in carica un anno, e possono essere confermati soltanto per un altro anno.

. . . . .

I Commissari che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti d'ufficio.

Il Ministero può in ogni momento provvedere alla sostituzione di quei membri di cui alle lettere b), c), d), e), che per qualsiasi motivo siansi resi meno idonei o incompatibili con le funzioni ad essi attribuite.

. . . . .

ART. 13

Un impiegato della Direzione Generale della P.S. sarà destinato con decreto del Ministero ad esercitare la funzione di segretario della Commissione.

. . . . .

Si è detto in qualche occasione che questo regolamento del '23 non è da considerarsi fascista perché ricalca senza grandi differenze il precedente, approvato prima dell'avvento della dittatura. Come invece si può notare dai brani che abbiamo stralciato, vi è una modifica di enorme rilievo: la commissione di primo grado, che è la

più importante perché effettua anche la censura preventiva sui copioni, non ha più la composizione rappresentativa e liberale del regolamento del '20 e torna invece ad essere rigorosamente amministrativa, composta tutta di funzionari del Ministero. Anzi, non è più nemmeno una commissione, non vi è dibattito collegiale, maggioranza e minoranza: si parla di « singoli » funzionari che praticano la censura. Quanto alla commissione di secondo grado, il rapporto fra funzionari e non funzionari non è più due su sette ma tre su sette; è abolito l'educatore previsto dal comma d) dell'art. 8 del regolamento precedente; l'esperto in materia artistica o letteraria, che poteva essere uno scrittore o un intellettuale di chiara fama, è sostituito con un professore, legato quindi a dei ruoli di stato. Di più, i membri non funzionari, ad evitare che possano diventare autorevoli, vengono sostituiti dopo due anni; per farli decadere è sufficiente che manchino non più a cinque ma solo a tre sedute; infine, qualora divengano « sgraditi » l'ultimo capoverso consente al Ministero di sostituirli con assoluta libertà (« per qualsiasi motivo siansi resi meno idonei... »). Va notato, per inciso, che segretario della Commissione *poteva,* secondo il regolamento del '20, essere un impiegato della Direzione Generale della P.S., mentre ora esso *deve*.

Tuttavia, la abolizione della Commissione di primo grado, sostituita dalla competenza censoria di singoli funzionari, non poté durare a lungo, anche grazie alla pressione degli ambienti cattolici che ottennero di reinserire almeno la madre di famiglia anche in prima istanza. Il regio decreto 18 settembre 1924, n. 1682 così modificava il precedente:

L'esame dei copioni e la revisione delle pellicole vengono affidati a commissioni composte:

a) di un funzionario del gruppo A dell'amministrazione dell'Interno, appartenente alla Direzione Generale della P.S., con funzioni di presidente;
b) di un magistrato;
c) di una madre di famiglia;

Il Ministero decide definitivamente sul ricorso in seguito a nuova revisione della pellicola, da parte della commissione d'appello composta:

a) di due capi di divisione addetti alla Direzione Generale della P.S., uno dei quali presidente;
b) di un magistrato;
c) di una madre di famiglia;
d) di una persona competente in materia artistica e letteraria;
e) di un pubblicista;
f) di un professore.

E' da notare che le garanzie di dibattito sono ristrette dalla riduzione a tre dei membri della prima commissione, in luogo dei sette della legge del '20. Per la seconda commissione, i funzionari tornano a due per far di nuovo posto all' « esperto » artistico e letterario, mentre viene mantenuta l'esclusione, rispetto alla legge del '20, dell'educatore. La legge istitutiva dell'O.N.M.I. (Opera Nazionale Maternità ed Infanzia) del 10 dicembre 1925, n. 2277, attribuiva (art. 22) alle Commissioni di censura anche il compito di stabilire quali film vadano vietati ai minori. La legge 16 giugno 1927, n. 1121, riguardante la programmazione obbligatoria di film di produzione nazionale, attribuiva alle medesime Commissioni anche il giudizio inappellabile per il riconoscimento dei requisiti sufficienti di dignità artistica e di buona esecuzione tecnica ai fini dell'applicazione della suaccennata legge. Inoltre la Commissione poteva negare anche ai film stranieri il nulla osta di proiezione per mancanza di minimi requisiti tecnico-artistici. La Commissione di seconda istanza veniva lievemente modificata. A questo proposito, va sottolineato che il succedersi di leggi modificative della composizione delle Commissioni per tutto il periodo fascista è l'indice che le migliori garanzie di democraticità consistono sempre nel tipo di composizione degli organi censori.

Il regio decreto 9 aprile 1928, n. 941, così modificava le commissioni:

L'esame dei copioni e la revisione delle pellicole vengono affidati a commissioni composte:

. . . . .

d) da due membri designati dal Ministro dell'Educazione Nazionale;

e) da un membro aggiunto designato dal Ministro per le Colonie, che interverrà per l'esame di copioni o pellicole di soggetto coloniale.

Mentre, quindi, vengono mantenuti i tre membri già facenti parte della Commissione di cui al decreto precedente, viene effettuata una integrazione di altri tre funzionari, probabilmente in seguito a pressioni dei rispettivi Ministeri. Poco più di un anno dopo, però, si manifesta anche in questa sede la tendenza corporativa caratteristica del fascismo e, in più, il regime pretende d'essere direttamente rappresentato. La legge 24 giugno 1929, n. 1003, recita dunque:

Le Commissioni per l'esame dei copioni e la revisione delle pellicole cinematografiche sono composte da:

. . . . .

b) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito stesso;

. . . . .

g) di un membro designato dal Ministero delle Corporazioni;
h) di un membro designato dall'Istituto Nazionale L.U.C.E.;
i) di un membro designato dall'Ente Nazionale per la Cinematografia.
La Commissione di appello è composta da:

. . . . .

b) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito stesso;

. . . . .

e) di due persone competenti in materia artistica, letteraria e tecnica cinematografica, designate dal Ministro per l'Educazione Nazionale;
f) di un membro designato dal Ministro delle Colonie;
g) di un membro designato dal Ministro delle Corporazioni;
h) di un membro designato dall'Istituto Nazionale L.U.C.E.;
i) di un membro designato dall'Ente Nazionale per la Cinematografia.

Quanto alla Commissione di secondo grado va notato come gli esperti artistici siano due e vengano ora nominati dal Ministero dell'Educazione. Abbiamo riportato solo le varianti, tralasciando di ripetere le categorie già comprese nel precedente decreto.

Si giunge infine alla legge 18 giugno 1931, n. 857, con le seguenti modifiche.

Le Commissioni per l'esame dei copioni e la revisione delle pellicole cinematografiche sono composte:
a) di un funzionario del gruppo A dell'amministrazione dell'Interno, appartenente alla Direzione Generale della P.S., con funzioni di presidente;
b) di un funzionario del gruppo A del Ministero delle Corporazioni, designato dal Ministro stesso;
c) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito stesso;
d) di un magistrato dell'ordine giudiziario;
e) di una madre di famiglia.
La Commissione di appello è composta da:
a) due capi di divisione addetti alla Direzione Generale della P.S., uno dei quali presidente;
b) due funzionari del gruppo A, designati dal Ministro delle Corporazioni;
c) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito stesso;
d) un magistrato dell'ordine giudiziario;
e) una madre di famiglia.
Fanno parte delle commissioni un rappresentante del Ministero della Guer-

ra ed uno del Ministero delle Colonie per l'esame di copioni e pellicole aventi carattere militare o coloniale (4).

Con questa legge, che diede definitivo assetto alla censura fascista, e fu in vigore nel decennio « stabilizzato » del regime, dal '31 alla guerra, l'organo censorio è tornato ad essere rigorosamente amministrativo, col temperamento della madre di famiglia e l'intrusione di un elemento politico. Sono scomparsi, come si vede, i rappresentanti del Ministero dell'Educazione, gli esperti letterari e artistici, il professore ed ogni sia pur vago ricordo della composizione « liberale » delle Commissioni previste dalla legge del 1920.

Dopo la Liberazione, un decreto luogotenenziale (5 ottobre 1945, n. 678) attuava un primo riordinamento di tutte le norme sul cinema. Con l'art. 11 esso manteneva in vigore le disposizioni sulla censura della legge del 1923 nonché le disposizioni del Testo Unico di P.S.

Il 1° maggio 1947 l'Assemblea Costituente approvava la legge n. 379 che fissava l' « Ordinamento dell'industria cinematografica nazionale ». Essa diceva fra l'altro:

Art. 1

L'esercizio dell'attività di produzione di films è libero.

. . . . .

Art. 2

E' istituito alla diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri un Ufficio Centrale per la cinematografia.

L'Ufficio centrale per la cinematografia.....:

. . . . .

d) esercita le attribuzioni demandate allo Stato sulle pellicole cinematografiche;

. . . . .

Art. 14

Il nulla osta per la proiezione in pubblico dei films e per l'esportazione è concesso dall'Ufficio centrale per la cinematografia, previa revisione dei films stessi da parte di speciali Commissioni di primo e di secondo grado, secondo le norme del regolamento annesso al regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

E' in facoltà del produttore di sottoporre la sceneggiatura alla preventiva approvazione dell'Ufficio centrale per la cinematografia.

---

(4) cfr. L. Freddi: *Il cinema,* Roma, L'Arnia, 1949, vol. primo.

Le Commissioni di primo grado per la revisione cinematografica sono così composte:

a) da un funzionario dell'Ufficio centrale per la cinematografia, presidente;

b) da un magistrato dell'ordine giudiziario;

c) da un rappresentante del Ministero dell'Interno.

La Commissione di revisione cinematografica di secondo grado è composta:

a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, dal capo dell'Ufficio centrale di cinematografia, presidente;

b) da un magistrato dell'ordine giudiziario;

c) da un rappresentante del Ministero dell'Interno.

Le Commissioni suddette sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La legge, come si vede, si richiama a quella del '23, ma modifica, rispetto a quella, la composizione delle due Commissioni. I membri non sono più sette ma tre; la composizione è strettamente amministrativa e non prevede più, nella commissione di secondo grado, i cittadini non funzionari previsti perfino dalla legge fascista; presidente della commissione di secondo grado non è più un funzionario, ma un politico; la durata delle nomine è indeterminata.

Il 22 dicembre 1949 fu approvata la legge n. 958, prima legge generale sul cinema della nuova Repubblica. Ecco i punti che ci interessano:

Art. 1

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel settore cinematografico

. . . . .

f) esercita la vigilanza governativa sui film nei limiti delle disposizioni vigenti;

. . . . .

Art. 28

Nulla è innovato alle vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film.

. . . . .

Essa non fece dunque che mantenere in vigore la legge del '23 con i mutamenti della legge del '47. Senonché, in sede parlamentare, venne aggiunto alla legge 31 luglio 1956, n. 897, che recava modificazioni e aggiunte alle disposizioni sul cinema, un articolo, il 23, che fissava per la prima volta un limite di tempo all'ulteriore mantenimento in vigore delle disposizioni sulla censura:

Art. 23

Le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per la esportazione dei films restano in vigore fino alla emanazione di nuove norme sulla revisione dei films, e, in ogni caso, *non oltre il* 31 *dicembre* 1957.

Successivamente, invece, detta scadenza venne via via spostata al 30 giugno 1958 (legge 17 febbraio 1958, n. 26), al 31 dicembre 1958 (legge 15 luglio 1958, n. 747), al 30 giugno 1959 (legge 19 dicembre 1958, n. 573), al 31 dicembre 1959 (legge 26 giugno 1959), al 30 giugno 1960 (legge 22 dicembre 1959), al 31 dicembre 1960 (legge 16 giugno 1960, n. 583), al 30 giugno 1961 (proposta di legge Schiavone al Senato, approvata in sede referente dalla prima commissione). Come è noto, una proposta di legge sulla materia fu avanzata dal secondo governo Fanfani e modificata dal terzo; emendamenti o progetti sono stati presentati da tutte le parti politiche, e ne pubblichiamo il testo in altra parte della rivista. L'insufficienza delle vecchie disposizioni, nate da un clima politico e statuale per fortuna distrutto, è evidente. Quale che sia il progetto che il Parlamento approverà, ci sembra doveroso augurare che si fondi, oltreché sulla tutela del cittadino spettatore, anche sul rispetto e la tutela del cittadino autore; che l'organo di controllo sia ampiamente rappresentativo; che siano assunte responsabilità con la piena pubblicità delle motivazioni di divieto; che siano sentiti gli autori. Siamo infatti convinti che, mentre le disposizioni in materia della debole democrazia prefascista e del regime totalitario fascista assolvevano soprattutto ad una funzione di difesa dell'ordine costituito, oggi si possa incoraggiare un cinema di dibattito civile e morale, anche anticonformista, purché rispettoso dei grandi principi comunemente accettati. L'esercizio, con le più ampie garanzie di democraticità, d'un potere di controllo può a questo fine essere impiegato come strumento di dibattito e di verifica della coscienza civile.

La censura nel mondo

AUSTRIA

La censura preventiva non esiste, in quanto vietata dalla Costituzione. A posteriori, invece, possono intervenire la polizia o la magistratura, nelle rispettive competenze, in base alle leggi vigenti, alle disposizioni di polizia e al codice penale. Sul piano preventivo lo Stato può intervenire soltanto con consigli. A questo scopo esiste presso il Ministero del commercio, sezione XXXIV una Commissione davanti alla quale devono essere proiettati tutti i film nuovi prima di entrare in circuito; il giudizio di tale Commissione, però, come si è detto, ha solo il carattere di un consiglio rivolto ai produttori e ai distributori. Data l'ampia autonomia delle nove Provincie federali, può accadere che alle autorità di una Provincia un film sembri inadatto alla proiezione: in tal caso, non esistendo la possibilità di vietarlo, esse sconsigliano gli esercenti a programmarlo, minacciando magari di creare difficoltà nell'esercizio della loro attività. Questa materia può essere anche regolata da apposite leggi locali: ad esempio la legge tirolese sul cinema 27 giugno 1958 sulle rappresentazioni cinematografiche in pubblico prevede (art. 25, III comma), che il Governo regionale possa vietare immediatamente la proiezione di film « offensivi del pudore, della morale e del buon costume, del sentimento religioso e patriottico o che esercitino nelle moltitudini il disprezzo della legge ».

Una commissione creata in seno al Ministero della pubblica istruzione giudica quali film siano vietati ai minori di diciotto anni (sedici anni a Vienna). Le decisioni di tale commissione sono valide, in linea di massima, per tutte le provincie federali, ma ogni singola provincia ha la facoltà di appellarsi contro le sue decisioni e di revocare o concedere autorizzazioni per conto proprio. Ad esempio la citata legge locale tirolese prevede che il governo regionale, su ri-

chiesta degli interessati (noleggiatore o produttore), possa stabilire se e da quale età i ragazzi debbano essere ammessi a vedere un film. Il parere viene emesso sentito quello degli esperti (educatori ecc.) appositamente convocati dal presidente del governo regionale, oppur uniformandosi al giudizio espresso da un'altra commissione che abbia adottato gli stessi criteri seguiti da detto governo regionale.

Nel 1959 si tentò di introdurre l'auto-censura, ma si dovette rinunciarvi in seguito all'energica presa di posizione della cinematografia tedesca, che controlla gran parte dell'economia cinematografica austriaca.

BELGIO

La censura preventiva non esiste. A posteriori invece, possono intervenire la polizia o la magistratura, nelle rispettive competenze in base alle leggi vigenti alle disposizioni di polizia e al codice penale.

Ogni film può essere liberamente proiettato, ma l'accesso alle sale pubbliche è generalmente vietato ai minori di sedici anni, a meno che il film non rechi la sigla E.A. (Enfants Admis). Per ottenere tale menzione, i distributori sottopongono *volontariamente* il film ad una commissione che funziona in permanenza presso il Ministero della giustizia. Detta commissione può imporre dei tagli per rilasciare la citata menzione. Ove ciò non avvenga, il film deve obbligatoriamente essere proiettato e reclamizzato ovunque con la chiara dicitura E.N.A. (Enfants Non Admis). I film non sottoposti all'esame della commissione sono automaticamente classificati con quest'ultima sigla.

E' dunque possibile, almeno in teoria, che un film immorale vada in proiezione pubblica: immediatamente però esso verrebbe denunciato al commissariato di polizia da un qualsiasi spettatore e ritirato dalla circolazione. E' altrettanto vero che, ove non vi fosse denuncia, la programmazione potrebbe continuare. La polizia e la magistratura hanno comunque facoltà di intervenire nel caso che un film per adulti contenga offese alle istituzioni dello Stato o incitamenti al disprezzo delle autorità costituite.

CANADA

Non esiste, su piano statale, una legislazione sulla censura. Ciascun governo regionale può quindi promulgare proprie leggi sul-

l'argomento. Per ogni zona esiste un consiglio di censura che decide sui vari film. In generale i film vengono classificati in due categorie: (A) famiglia o per tutti; (B) per adulti. Contro le decisioni del consiglio di censura è ammesso il ricorso alla Corte d'appello delle regioni.

DANIMARCA

Esiste una commissione di censura di Stato, composta di tre membri nominati dal Ministero della giustizia. I principali motivi di censura sono: eccessiva suggestione, effetti amorali, offesa ai sentimenti religiosi, allusioni politiche, incitamento al disprezzo dell'opinione pubblica, offesa nei confronti dei paesi stranieri, esaltazione di criminali e di delitti. In quest'ultimo caso la censura è assai rigida.

La commissione classifica i film in tre categorie:

« Marchio bianco » (proibito)
« Marchio rosso » (visibile per tutti)
« Marchio giallo » (solo per adulti)

L'età minima per la visione di film vietati ai minori è di sedici anni.

FINLANDIA

La censura preventiva è di competenza del Ministero dell'educazione. Il comitato cinematografico di Stato istituito allo scopo, è composto di dieci membri nominati dal governo con incarico triennale. Essi sono scelti fra i rappresentanti dei Ministeri dell'educazione e della giustizia, del corpo degli insegnanti, delle organizzazioni religiose, della stampa e circoli artistici e letterari, dei sindacati, delle organizzazioni femminili, dell'industria del film. Almeno cinque di essi devono assistere alle proiezioni dei film che vengono classificati adatti per tutti o interamente proibiti.

FRANCIA

La censura preventiva si basa su un decreto del 1938 modificato ed integrato da nuove norme e decreti del 1945, 1948, 1950, 1951. La censura è esercitata dal Ministro delle informazioni (o per delega dal

Direttore generale del centro nazionale della cinematografia francese), il quale però non può imporre il divieto di un film o dei tagli senza il parere motivato di una commissione di controllo.

Tale commissione è così composta: un presidente, nominato dal Presidente del consiglio e scelto tra gli alti funzionari in attività o a riposo; nove rappresentanti rispettivamente dei Ministeri delle informazioni, giustizia, affari esteri, interno, difesa nazionale, industria e commercio, Francia d'oltremare, sanità, educazione nazionale; nove membri designati dal Ministro delle informazioni su proposta delle organizzazioni più rappresentative degli autori, dei registi di lungometraggi, dei produttori, dei distributori, degli importatori, degli esercenti, dei produttori o registi di cortometraggi, delle federazioni dei cineclub e dei critici cinematografici; un rappresentante dell'unione nazionale delle associazioni familiari; un rappresentante della cultura francese designato congiuntamente dai Ministri delle informazioni e dell'educazione nazionale. Tutti i membri, salvo il presidente, hanno un supplente. Il voto del presidente prevale in caso di parità dei voti. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, il presidente può convocare con voto consultivo rappresentanti di amministrazioni non comprese nella lista sopra indicata. Il direttore della cinematografia può assistere personalmente o farsi rappresentare in tutte le riunioni della commissione. Il divieto per i minori è al limite dei diciotto anni. La Commissione di controllo può rifiutare il visto di esportazione ai film che, a suo giudizio, possano danneggiare il prestigio francese all'estero.

GERMANIA Occidentale

Non esiste censura preventiva. Esiste però un codice di autocensura volontaria creato dall'associazione delle industrie cinematografiche e riconosciuto legalmente dallo Stato. L'organo di autocensura è il « F.S.K. » composto di tre commissioni: a) commissione di lavoro, b) commissione principale, c) commissione legale. La prima è composta di otto membri (necessaria la presenza di almeno sei), la seconda di quindici membri (necessaria la presenza di almeno tredici), la terza di cinque membri. La commissione di lavoro è composta di quattro membri scelti tra i rappresentanti dell'industria cinematografica e altri quattro in rappresentanza dei Länder, delle Chiese, delle associazioni giovanili, ecc. Per stabilire se un film è adatto alla gioventù è necessaria la presenza di uno psichiatra spe-

cializzato nei problemi dei giovani. La seconda commissione è composta in modo analogo. La terza è composta di avvocati, magistrati, professori universitari in materie giuridiche. Anch'essa, per l'autorizzazione alla visione di film ai giovani deve includere esperti, che sono in questo caso due giudici del tribunale per minorenni. Il « F.S.K. » emette tre diverse classificazioni:

a) autorizzazione alla programmazione;

b) autorizzazione condizionata (ad eventuali tagli e sostituzioni di scene) alla programmazione;

c) non autorizzazione alla programmazione.

Contro le decisioni dell'« F.S.K. » ci si può appellare in sede legale per questioni di diritto o di procedura. Per i minori vi è una duplice classificazione:

a) per i bambini sino a dieci anni;

b) per i ragazzi dai dieci ai sedici anni.

La « F.S.K. » esamina non solo i film, ma anche tutto il materiale per il loro lancio pubblicitario.

GIAPPONE

Dopo la seconda guerra mondiale, con l'avvento del sistema democratico è stata abolita la censura preventiva. Esiste un sistema di autocontrollo, esattamente modellato su quello degli Stati Uniti.

GRAN BRETAGNA

Non esiste né una legge sulla censura né una commissione statale di censura: è in vigore l'autocontrollo.

In base al Cinematographic Act del 1909 il controllo sui film era stato affidato ai consigli provinciali e comunali; dato però l'eccessivo numero di tali autorità locali e la possibilità di numerosi dispareri, sin dal 1912 venne creato l'autocontrollo, e cioè il « British Board of Film Censors ». A poco a poco le autorità locali ne accettarono il giudizio devolvendo ad esso la propria potestà di controllo. Nel 1924 fu riconosciuto il diritto di revisione dei giudizi della commissione. Attualmente dunque la situazione è questa. Il potere di censura spetta formalmente alle autorità locali, che però — a ciò incoraggiate dal Ministero dell'interno — affidano questo compito al « Board », ma mantengono il diritto di revocare qualsiasi decisione su cui non siano dello stesso parere di detta commissione.

Il « British Board of Film Censors » si compone di un presidente, di un segretario generale, e di sette membri. Il presidente è nominato da un comitato composto da rappresentanti di tutti i settori dell'industria cinematografica; i setti membri vengono scelti dal presidente senza alcuna interferenza da parte dell'industria o di altri enti: essi non debbono appartenere all'industria cinematografica, devono essere persone di alta cultura e moralità. I film vengono così classificati:

« V »: visibili per tutti;

« A »: consigliabili per soli adulti, ma visibili anche dai minori purché accompagnati da adulti;

« X »: vietati ai minori di sedici anni.

Detta classificazione deve essere stampata nei titoli di testa affinché lo spettatore la possa vedere all'inizio della proiezione. Anche la pubblicità è soggetta alle stesse norme di controllo. Sono escluse da ogni forma di censura o di autocensura le attualità, che godono di una libertà analoga alla libertà di stampa.

INDIA

La legge indiana sulla censura, emanata nel 1918, è stata integrata nel dicembre del 1949 e nel 1952 ha assunto un nuovo carattere e una nuova composizione, prendendo il nome di « Indian Kinematograph Act ».

La censura spetta ad una commissione centrale nominata dal governo e composta da un presidente e da sei membri. Essa risiede a Bombay e dispone di sottocommissioni nelle principali città. La commissione segue criteri molto rigidi basandosi su una minuziosa casistica di ciò che si deve mostrare e ciò che non si deve, che richiama quella del codice di autocontrollo americano. I film vengono classificati in due modi:

« A »: film vietati ai minori di diciotto anni;

« U »: film ammessi per tutti.

Contro le decisioni della commissione ci si può appallare in prima istanza ad un comitato di revisione ed in seconda istanza direttamente al governo. La censura indiana è fra le più severe del mondo: infatti in India viene vietata la programmazione di film che in molti altri paesi vengono proiettati senza limitazione alcuna.

NORVEGIA

La censura spetta ad una commissione statale di tre membri da cui si aggiungono eventualmente esperti per i singoli campi. L'età minima per la visione ai minori è di sedici anni.

Il sistema è nel complesso simile a quello svedese.

OLANDA

Esiste un ufficio centrale di censura, i cui membri sono designati dal Ministro degli interni con incarico quinquennale. Il comitato esecutivo di detto ufficio è composto di tre membri, uno dei quali è designato dalla Organizzazione industriale cinematografica (Nederlandsche Bioscoop Bond) che comprende produttori, distributori, esercenti e industrie tecniche cinematografiche. I film ammessi dall'ufficio non possono essere vietati dalle autorità, tranne che nel caso di turbamento dell'ordine pubblico, caso in cui è competente al divieto il locale borgomastro del dipartimento. Le autorità locali tramite un apposito comitato di controllo garantiscono l'osservanza delle disposizioni della legge sul cinema.

PORTOGALLO

La censura preventiva è esercitata da una commissione istituita con decreto legge del 1952. Essa è particolarmente severa e basa il suo giudizio su una minuziosa casistica.

SPAGNA

La censura cinematografica, particolarmente severa, si basa sulla legge del 1946, che ha annullato le precedenti disposizioni del 1942. La competenza spetta ad una « Giunta di classificazione e censura delle pellicole cinematografiche », creata nell'ambito del Ministero delle informazioni e turismo. Essa nella sezione classificazione stabilisce, mediante punteggio il valore dei film a seconda del contenuto morale, educativo, politico e sociale; nella sezione censura ha invece il compito di vagliare i film perché non contengano nulla di contrario « alla morale, all'educazione o alle tradizioni patriottiche e religiose del popolo spagnolo, della sua storia e della realtà sociale e politica della Spagna ».

La « Giunta » è composta da: il direttore generale della cine-

matografia e del teatro, presidente; il segretario generale della stessa direzione generale, vice-presidente; i consiglieri della sezione censura; i consiglieri della sezione classificazione. I consiglieri della sezione censura sono: a) un rappresentante dell'ordine diocesano, nominato dalle autorità religiose; un rappresentante del governo; cinque consiglieri designati dal Ministero delle informazioni e turismo; un consigliere nominato dalla direzione generale della cinematografia e del teatro.

Le decisioni della commissione censoria vengono prese a maggioranza di voti. Tuttavia, per le questioni riguardanti la morale, il voto del rappresentante ecclesiastico « deve essere tenuto in particolare considerazione »: il che significa che, in pratica, egli ha in questo campo diritto di veto. Contro le decisioni della commissione esiste possibilità di appello, ricorrendo alla Commissione superiore di censura formata da: il direttore generale della cinematografia e del teatro; un rappresentante dell'ordine diocesano; quattro rappresentanti del Ministero di informazioni e turismo. Contro il veto del rappresentante ecclesiastico, in caso di discordanza col parere degli altri membri, l'appello deve essere rivolto invece soltanto alle alte autorità religiose.

Il divieto per i minori è al limite dei quattordici anni.

SVEZIA

La censura cinematografica è la più antica del mondo essendo basata su una legge del 1911.

L'ufficio statale di censura fa parte del servizio nazionale del cinema alle dipendenze del Ministero dell'educazione. La commissione è composta di tre membri a cui possono aggiungersi esperti nei vari campi. Contro le decisioni della commissione non sono previste istanze di appello, e gli eventuali reclami possono essere presentati quindi solo al Ministero dell'educazione. La commissione emette tre tipi di giudizi:

« segno bianco »: divieto di programmazione;
« segno giallo »: vietati ai minori di sedici anni;
« segno rosso »: visibili per tutti.

La censura, mentre è piuttosto libera per quanto riguarda la morale e il sesso, è assai rigida nei confronti del film a sfondo criminale e poliziesco.

Si sta attualmente esaminando la possibilità di creare una seconda istanza di appello per i film bocciati dalla commissione.

SVIZZERA

Non esiste una commissione centrale statale di censura né una legge unitaria in tale materia.

La censura è di competenza dei singoli Cantoni e le disposizioni variano a seconda delle leggi in essi vigenti. Nella maggior parte dei Cantoni, si tratta in definitiva di un intervento da parte della polizia, nel caso di reclami presentati da organizzazioni locali, autorità religiose o privati cittadini nei confronti dei singoli film. Tuttavia anche le autorità federali possono vietare la proiezione di un film in base alle leggi sulla sicurezza del paese, quando appunto ritengano che detto film possa pregiudicare la sicurezza o l'indipendenza nazionale o i rapporti con gli altri paesi. I motivi di divieto sono però generalmente di natura morale e religiosa, raramente di natura politica.

Il divieto per i minori è, a seconda nei vari Cantoni, al limite dei sedici o dei diciotto anni.

U.R.S.S. e Paesi dell'Europa Orientale

Pur non esistendo formalmente una censura preventiva, essa esiste di fatto data la statizzazione di ogni attività cinematografica e quindi la necessità di rivolgersi ai competenti uffici e commissioni statali per ottenere l'approvazione dei soggetti, delle sceneggiature e dei film una volta terminati. Nei consigli per la determinazione dei piani di produzione, sono generalmente presenti anche registi o sceneggiatori.

Nell'Unione Sovietica il « Comitato per l'arte », che esercitava il controllo sulla produzione cinematografica e teatrale, è stato assorbito dal Ministero della cultura popolare. Da detto Ministero dipende tutta l'organizzazione degli spettacoli nel Paese, che fa capo ad un apposito vice-ministro.

U.S.A.

Non esiste una censura preventiva di Stato. Per impedire questa fin dal 1912 l'industria cinematografica si riunì in un'unica Associazione, la « Motion Picture Producers and Distributors Associa-

tion » (M.P.P.D.A.) in cui fu nominato presidente l'allora Ministro delle poste Will H. Hays. Detta Associazione andò perfezionando di anno in anno un sistema di autocensura, liberamente accettato dagli aderenti, che si concretò successivamente in un vero e proprio codice, con regole minuziose: il « Production Code », meglio conosciuto come « Codice Hays ». Dopo la guerra, la M.P.P.D.A. è stata mutata in « Motion Picture Association of America » (M.P.A.A.) di cui è divenuto Presidente, al posto di Hays, Eric Johnston. La Associazione delega alle funzioni censorie la « Production Code Administration » (P.C.A.), a cui si affianca il « Community Service Department », che costituisce un punto di contatto tra l'industria e il pubblico, e il « Film Estimate Board of National Organizations » che emana raccomandazioni particolari a favore di determinati film di rilevante valore artistico e morale. I film raccomandati da quest'ultimo comitato recano dei contrassegni a seconda che siano reputati adatti agli adulti, ai giovani dai dodici ai diciotto anni, o ai bambini dagli otto ai dodici anni.

Documentazione

I progetti di legge

1. Progetto governativo.

Pubblichiamo di seguito il disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio on. Fanfani, di concerto col Ministro dell'Interno on. Tambroni e col Ministro della Giustizia on. Gonella, ed approvato il 15 aprile 1959 dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei Deputati, e gli emendamenti a detto progetto presentati dal Governo attualmente in carica.

* * *

Art. 1

La proiezione in pubblico dei film e la rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali di qualunque specie, nonché l'esportazione all'estero di film nazionali ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, integrato dall'articolo 6 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sono soggette a nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il nulla osta è rilasciato, previo esame dei film e dei lavori teatrali, da parte di speciali Commissioni di primo e di secondo grado, secondo le norme della presente legge.

Art. 2

Le Commissioni, alle quali è demandato il parere di primo grado per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, sono composte:

a) da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri, Direzione generale dello spettacolo, presidente;
b) da un magistrato dell'Ordine giudiziario;
c) da un funzionario del Ministero dell'interno;
d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
e) da un critico cinematografico scelto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri su di una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

La Commissione alla quale è demandato in grado di appello il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film è composta:

a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente;
b) da un magistrato di Cassazione;
c) da un funzionario del Ministero dell'interno;
d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
e) da un critico cinematografico scelto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri su di una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

I componenti delle Commissioni sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la durata di due anni.

Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

Negli stessi modi di cui ai precedenti commi sono composte e nominate le Commissioni di revisione teatrale, di primo grado e di secondo grado; i componenti di cui alla lettera e) sono scelti fra i critici teatrali, su di una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

ART. 3

Le Commissioni di cui all'articolo precedente nel dare il parere per il rilascio del nulla osta stabiliscono anche se alla proiezione del film o alle rappresentazioni teatrali possono assistere i minori degli anni 16, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva e delle esigenze della sua tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori degli anni 16, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono inoltre provvedere ad impedire che i minori degli anni 16 accedano al locale in cui vengono proiettati o rappresentati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

Nel caso in cui sussiste incertezza sulla età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna; in difetto, decide sulla ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

E' vietato abbinare ai film non vietati ai minori degli anni 16 spettacoli di qualsiasi genere o scene di presentazione di spettacoli di future programmazioni che, di per sé, siano escluse per i minori degli anni 16.

ART. 4

Ove la Commissione di primo grado ravvisi nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, elementi contrari al comune sentimento del pudore o che illustrano con particolari impressionanti o raccapriccianti, non essenziali ai fini della espressione artistica, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti dà parere contrario alla proiezione o rappresentazione in pubblico, specificando i motivi del proprio diniego.

Il provvedimento dell'Amministrazione, conseguente al parere della Commissione, è comunicato per iscritto all'interessato che, entro 30 giorni dalla comunicazione, può ricorrere alla Commissione d'appello.

Qualora siano trascorsi 30 giorni dal deposito del film o del lavoro teatrale, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Direzione generale dello spettacolo —, può chiedere che si provveda. Ove 20 giorni da tale notifica trascorrano senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso e l'Amministrazione deve rilasciarne al presentatore attestazione.

ART. 5

La Commissione d'appello pronuncia il proprio parere entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il conseguente provvedimento dell'Amministrazione deve essere motivato ed è definitivo; esso è comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla pronuncia della Commissione.

In caso di silenzio dell'Amministrazione si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 4.

ART. 6

Qualora la Commissione di primo grado ravvisi nel film o nel lavoro teatrale elementi oggettivi di reato perseguibile d'ufficio o elementi di turbativa dell'ordine pubblico, tali da provocare tumulto o commissione di reato, ne informa l'Amministrazione, la quale provvede a comunicarli al presentatore del film o del lavoro teatrale, specificando le norme in base alle quali la proiezione o la rappresentazione verrebbero incriminate e le parti del film o del lavoro teatrale cui la incrimanibilità si riferisce, oppure i motivi per i quali ritiene che dalla proiezione del film o dalla rappresentazione del lavoro teatrale in pubblico possa derivare turbativa dell'ordine pubblico tale da provocare tumulto o commissione di reato.

Se il presentatore non ritira il film o il lavoro teatrale entro 20 giorni dalla Comunicazione o non chiede una proroga, l'Amministrazione trasmette il film o il lavoro teatrale ed il provvedimento ad esso relativo al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, il quale, entro 30 giorni, lo trasmette con le sue richieste alla Corte d'appello. La Corte d'appello di Roma, nei 30 giorni successivi alla richiesta del pubblico ministero, con ordinanza in Camera di consiglio, pronuncia sulla esistenza nel film o nel lavoro teatrale di elementi oggettivi di un reato perseguibile d'ufficio oppure sulla fondatezza dei motivi che fanno ritenere che dalla proiezione in pubblico del film o dalla rappresentazione teatrale possono derivare turbative all'ordine pubblico tali da provocare tumulto o commissioni di reato.

Qualora la richiesta del procuratore generale riguardi anche motivi di ordine pubblico, la Sezione di Corte d'appello, per adottare l'ordinanza di cui al comma precedente, è integrata da due esperti, uno dei quali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Direzione generale dello spettacolo — e l'altro dal Ministero dell'interno, entrambi di grado non inferiore a Direttore di divisione.

La data fissata per la decisione deve essere comunicata, almeno 10 giorni prima, a cura del cancelliere, tanto al pubblico ministero quanto al presentatore del film o del lavoro teatrale.

Il pubblico ministero deposita le sue conclusioni entro il terzo giorno anteriore a tale data e, nello stesso termine, il presentatore del film o del lavoro teatrale ha facoltà di presentare difesa scritta.

Nel termine di 20 giorni dalla notifica della ordinanza della Corte d'appello, tanto il pubblico ministero quanto il presentatore del film o del lavoro teatrale, possono ricorrere in Cassazione soltanto per violazione di legge. Sino alla pronuncia della Corte d'appello resta sospesa la proiezione in pubblico del film o la rappresentazione in pubblico del lavoro teatrale.

ART. 7

Qualora la Commissione non ravvisi nel film o nel lavoro teatrale elementi per i quali debba provvedere ai sensi degli articoli 4 e 6, ovvero sia stata pronunciata dall'Autorità giudiziaria ordinanza che esclude l'esistenza nel film o nel lavoro teatrale di

elementi oggettivi di reato o di elementi suscettibili di provocare turbamento nell'ordine pubblico, o in caso di omessa decisione a norma dell'ultimo comma degli articoli 4 e 5, l'Amministrazione rilascia al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film o per la rappresentazione in pubblico del lavoro teatrale in tutto il territorio dello Stato.

I lavori teatrali, per i quali sia stato rilasciato nulla osta, possono essere rappresentati da chiunque, dietro attestazione di conformità al testo depositato presso l'Amministrazione.

ART. 8

I film o i lavori teatrali non muniti di nulla osta per la proiezione o rappresentazione in pubblico o vietati ai minori degli anni 16 non possono essere trasmessi per televisione.

ART. 9

I cinegiornali sono esaminati con procedura di urgenza ed i termini di cui ai precedenti articoli sono ridotti alla metà.

ART. 10

Salvo le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 3 e 8 è punito con l'ammenda fino a lire 30.000.

Nei casi di maggiore gravità, o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del Codice penale o dal precedente comma, l'Autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, può disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a 30 giorni. La stessa disposizione si applica nei casi di maggiore gravità o recidiva nei reati previsti dagli articoli 527 e 726 del Codice penale commessi nella rappresentazione dei lavori teatrali.

L'Autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'Autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 668 del Codice penale, può sequestrare il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o cui sia stato negato il nulla osta ed interdire la proiezione in pubblico sino a che l'Autorità giudiziaria non si sia pronunciata. La stessa disposizione si applica per la rappresentazione dei lavori teatrali.

ART. 11

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro un anno dalla data della entrata in vigore della legge stessa. Sino al momento della sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento approvato con regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

* * *

ART. 1

La proiezione dei film e la rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali di qualunque specie, nonché l'esportazione all'estero di film nazionali ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, *e successive modificazioni ed integrazioni* sono soggette a nulla osta *rilasciato da una speciale Commissione e dichiarato esecutivo dalla Procura della Repubblica di Roma,* secondo le norme della presente legge.

ART. 2

La Commissione, alla quale è demandata la concessione del nulla osta

per la proiezione in pubblico dei film *è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo ed è composta da*:

a) *un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo*, presidente;

b) *un rappresentante* del Ministero dell'interno;

c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

d) un critico cinematografico, scelto da una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa;

e) *un autore cinematografico, scelto da una terna proposta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo in numero tale che consenta la costituzione di più sezioni, in relazione alle esigenze relative alla entità del lavoro da svolgere. Essi durano in carica due anni.

Per ciascun componente è nominato un supplente.

La Commissione di revisione teatrale è istruita, composta e nominata secondo le disposizioni contenute nei precedenti commi: i componenti di cui alle lettere d) ed e) del primo comma sono sostituiti, rispettivamente, da un critico e da un autore teatrale.

ART. 3

Alle sedute della Commissione, alla quale è demandata la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film o per la rappresentazione in pubblico delle opere teatrali, deve assistere un magistrato della Procura della Repubblica di Roma.

Il nulla osta concesso, senza che all'esame del film o dell'opera teatrale da parte della Commissione abbia assistito il magistrato predetto, è nullo.

ART. 4

La Commissione prevista dall'art. 2 *può sentire, ove lo ritenga necessario, l'autore dell'opera.* Essa, nel rilasciare il nulla osta, stabilisce anche se alla proiezione dei film o alle rappresentazioni teatrali possono assistere i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva e delle esigenze della sua tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori degli anni 18, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo *ed all'inizio della rappresentazione dell'opera.* Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori degli anni 18 accedano al locale in cui vengano proiettati o rappresentati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

Nel caso in cui sussiste incertezza, l'età dello spettatore deve essere dimostrata mediante l'esibizione di documento di riconoscimento.

E' vietato abbinare ai film non vietati ai minori degli anni 18 spettacoli di qualsiasi genere o scene di presentazioni di spettacoli di future programmazioni che, di per sé, siano esclusi per i minori degli anni 18.

ART. 5.

Il produttore di opera cinematografica può sottoporre la sceneggiatura, nel contenuto che consenta la valutazione dell'opera in produzione, alla preventiva approvazione della Commissione prevista dal primo comma dell'art. 2.

Il provvedimento di approvazione emesso dalla Commissione ha valore

determinante circa il contenuto del successivo nulla osta alla proiezione in pubblico del film, per la parte relativa alla realizzazione dell'opera in conformità alla sceneggiatura approvata ed entro i limiti in cui gli aspetti della produzione siano suscettibili di utile raffronto.

Art. 6

Il nulla osta non ha effetto se non sia dichiarato esecutivo dalla Procura della Repubblica di Roma.

A tal fine, il Ministero del turismo e dello spettacolo comunica la concessione del nulla osta al predetto ufficio giudiziario.

Il Procuratore della Repubblica, se ritiene che la proiezione del film o la rappresentazione dell'opera teatrale, cui si riferisce il concesso nulla osta, importerebbe la sussistenza di un reato non perseguibile a querela di parte, deve chiedere al Tribunale che sia vietata la proiezione o la rappresentazione in pubblico del film o dell'opera teatrale con l'indicazione del reato che sarebbe commesso se il film fosse proiettato o l'opera teatrale fosse rappresentata. La richiesta per l'imposizione del divieto può essere limitata a determinate parti del film o dell'opera teatrale.

Il Procuratore della Repubblica, se non ritiene di procedere ai sensi del comma precedente, deve rilasciare la dichiarazione di esecutività del nulla osta, salvo che questo sia stato concesso senza l'assistenza del magistrato del pubblico ministero all'esame del film o dell'opera teatrale da parte della Commissione. In quest'ultimo caso il Procuratore della Repubblica nega il rilascio della dichiarazione di esecutività del nulla osta, comunicando il motivo del diniego al Ministero del turismo e dello spettacolo, il quale provvede a fare rinnovare l'esame del film o della opera teatrale con la prescritta assistenza del magistrato del pubblico ministero.

Art. 7

La richiesta del Procuratore della Repubblica al Tribunale perché sia vietata la proiezione o la rappresentazione del film o dell'opera teatrale deve essere depositata nella cancelleria del Tribunale, previa notificazione a chi ha domandato il nulla osta e al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il termine di quindici giorni dalla data in cui la concessione del nulla osta è stata comunicata dal Ministero predetto alla Procura della Repubblica.

Il Presidente del Tribunale fissa la data per la decisione e tale data, almeno quindici giorni prima, viene comunicata, a cura del cancelliere al pubblico ministero, a chi ha domandato la concessione del nulla osta e al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il pubblico ministero presenta le sue conclusioni scritte entro il terzo giorno anteriore alla data fissata per la decisione ed entro lo stesso termine chi ha domandato la concessione del nulla osta, il Ministero del turismo e dello spettacolo e chiunque vi abbia interesse hanno facoltà di presentare memorie.

Il Tribunale procede all'esame del film o dell'opera teatrale e può chiedere al Ministero del turismo e dello spettacolo tutti i documenti e le informazioni di cui ravvisi la necessità. Indi decide in camera di consiglio con sentenza.

La sentenza del Tribunale è appellabile entro il termine di quindici giorni dalla notificazione. L'appello è proposto e deciso con l'osservanza delle

forme prescritte per il procedimento davanti al Tribunale.

ART. 8

Il ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello deve essere proposto entro il termine di quindici giorni dalla notificazione e deve essere depositato, ai sensi dell'art. 369 del codice di procedura civile, entro il termine di giorni 10 dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. Avvenuto il deposito del ricorso, questo è comunicato senza indugio al pubblico ministero, il quale presenta le sue conclusioni scritte entro quindici giorni dalla comunicazione.

Il ricorrente e le parti contro le quali il ricorso è proposto possono presentare memorie entro il termine di quindici giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle conclusioni del Pubblico Ministero.

Scaduti i termini predetti, la Corte di cassazione pronuncia in camera di consiglio.

ART. 9

Durante il procedimento previsto negli articoli 7 e 8 il pubblico ministero può rinunciare alla richiesta per l'imposizione del divieto, qualora al film o all'opera teatrale siano apportate modificazioni tali da fare cessare le ragioni della richiesta presentata. Per effetto della rinuncia il concesso nulla osta diviene esecutivo e il procedimento giudiziale si estingue.

ART. 10

Se il Procuratore della Repubblica ha fatto al Tribunale la richiesta prevista dal terzo comma dell'art. 6 il film può essere proiettato o l'opera teatrale può essere rappresentata soltanto dopo che la richiesta sia stata rigettata con sentenza passata in giudicato.

Se la richiesta del Procuratore della Repubblica è stata accolta anche solo in parte con sentenza passata in giudicato, il nulla osta alla proiezione o alla rappresentazione cessa di avere effetto. Un nuovo nulla osta può essere concesso se al film o all'opera teatrale siano apportate modificazioni tali da far cessare le ragioni del divieto imposto dalla autorità giudiziaria.

ART. 11

La Commissione, ove ritenga che la proiezione in pubblico del film o la rappresentazione in pubblico del lavoro teatrale, sia nel complesso sia in singole scene o sequenze, importerebbe la sussistenza di un reato non perseguibile a querela di parte, nega il nulla osta alla proiezione o alla rappresentazione in pubblico. Del pari la Commissione nega il nulla osta, se ravvisa nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso sia in singole scene o sequenze, elementi che illustrino con particolari impressionanti o raccapriccianti, non essenziali ai fini della espressione artistica, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare oppure da poter provocare il diffondersi di suicidi, *o elementi di turbativa dell'ordine pubblico tali da provocare tumulto.*

Il provvedimento *della Commissione deve essere motivato, e, a cura del Ministero del turismo e dello spettacolo,* è comunicato, entro quindici giorni dalla pronuncia della Commissione medesima, per iscritto all'interessato.

ART. 12

Se la Commissione di revisione nega la concessione del nulla osta ovvero

ne subordina la concessione alla eliminazione di determinate parti del film o dell'opera teatrale, perché ritiene che la proiezione o la rappresentazione in pubblico importerebbe la sussistenza di un reato non perseguibile a querela di parte, l'interessato può domandare al Tribunale di Roma la dichiarazione di illegittimità del provvedimento.

La domanda deve essere depositata nella cancelleria del Tribunale entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione, dopo che sia stata notificata al pubblico ministero e al Ministero del turismo e dello spettacolo. Si osservano, per il procedimento, le norme dei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 7, nonché le disposizioni dell'articolo 8.

Se la Commissione di revisione nega la concessione del nulla osta ovvero ne subordina la concessione alla eliminazione di determinate parti del film o dell'opera teatrale, perché ravvisa alcuno degli altri elementi indicati nel primo comma dell'articolo 11, l'interessato può ricorrere al Consiglio di Stato.

Se sia intervenuta pronuncia passata in giudicato, che abbia accolto anche solo parzialmente la domanda o il ricorso, il nulla osta deve essere concesso, purché l'interessato si sia uniformato alla pronuncia predetta.

ART. 13

La competenza a conoscere dei reati non perseguibili a querela di parte, commessi mediante la proiezione in pubblico dei film e la rappresentazione in pubblico di opere teatrali, spetta in primo grado esclusivamente al Tribunale di Roma, se per la proiezione o la rappresentazione sia stato concesso nulla osta divenuto esecutivo.

Nei procedimenti per i reati indicati nel comma precedente fanno stato le pronunzie, passate in cosa giudicata, che hanno definito i giudizi previsti negli articoli 7, 8 e 12.

ART. 14

Il nulla osta per la proiezione in pubblico del film o per la rappresentazione in pubblico del lavoro teatrale, divenuto esecutivo, è valido per tutto il territorio dello Stato.

I lavori teatrali, per i quali sia stato rilasciato nulla osta, possono essere rappresentati da chiunque, dietro attestazione di conformità al testo depositato presso l'Amministrazione.

ART. 15

I film o i lavori teatrali non muniti di nulla osta per la proiezione o rappresentazione in pubblico o vietati ai minori degli anni 18 non possono essere trasmessi per televisione.

ART. 16

I cinegiornali sono esaminati con procedura di urgenza.

ART. 17

Salvo le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 4 e 15 è punito con l'ammenda fino a lire 30.000.

Nei casi di maggiore gravità, o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del Codice penale o dal precedente comma, l'Autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, può disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a 30 giorni. La stessa disposizione si applica nei casi

di maggiore gravità o recidiva nei reati previsti dagli articoli 527 e 726 del Codice penale commessi nella rappresentazione dei lavori teatrali.

L'Autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'Autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 668 del Codice penale, può sequestrare il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla legge o cui sia stato negato il nulla osta ed interdirne la proiezione in pubblico sino a che l'Autorità giudiziaria non si sia pronunciata. La stessa disposizione si applica per la rappresentazione dei lavori teatrali.

ART. 18

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro un anno dalla data della entrata in vigore della legge stessa. Sino al momento della sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento approvato con regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

2. PROGETTO SIMONACCI-BORIN.

La seguente proposta di legge è stata presentata il 2 *febbraio* 1961 *dagli onn. Simonacci e Borin* (*D.C.*).

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dopo le numerose proroghe delle disposizioni sulla cosiddetta « censura » cinematografica e teatrale, proroghe che mantengono in vigore un complesso di norme superate e spesso tra loro contrastanti, appare urgente ed indilazionabile un nuovo ordinamento legislativo di questa complessa e delicata materia.

Il nuovo ordinamento deve essere ispirato ai seguenti criteri fondamentali:

1°) adeguare l'intervento dello Stato per la censura alle precise disposizioni contenute negli articoli 21 e 33 della Carta costituzionale;

2°) conciliare le esigenze della tutela del buon costume con la libertà dell'espressione artistica, senza trascurare i riflessi della censura sull'ordinamento dell'industria cinematografica e sull'atività teatrale;

3°) dettare norme di particolare tutela morale dei minori;

4°) regolare la composizione degli organi preposti alla revisione delle opere cinematografiche e teatrali nonché la procedura dei lavori degli organi stessi, in modo da garantire la competenza pecifica degli organi stessi, un giudizio di doppio grado, la celerità, il contraddittorio e la irrevocabilità del giudizio stesso;

5°) ridurre al minimo le possibilità di contrasti fra l'intervento del potere esecutivo e quello degli organi giudiziari.

L'allegata proposta di legge risponde alle sopraelencate esigenze.

Infatti all'*articolo* 1 si riafferma la competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo, chiarendo peraltro che la revisione dei film e dei lavori teatrali è affidata a speciali organi collegiali, aventi funzioni non semplicemente consultive, ma vincolanti. Non ritenendosi opportuno affidare alla stessa Magistratura, cui è riservata la repressione delle violazioni del buon costume o delle norme penali, anche l'accertamento preventivo della inesistenza di tali violazioni. Nell'allegata proposta di legge cioè la circolazione delle pellicole cinematografiche e dei lavori teatrali viene subordinata alla concessione di un'autorizzazione da parte del Ministro che sovraintende allo spettacolo, viene cioè mantenuto

il sistema della autorizzazione amministrativa.

L'*articolo* 2 regola la composizione delle Commissioni di primo grado e di appello. La presenza nelle Commissioni stesse di docenti, di funzionari, di magistrati e di esperti designati dalle categorie cinematografiche e teatrali interessate garantisce nel miglior modo possibile il contemperamento delle superiori esigenze della tutela morale affidata allo stato con quelle inerenti alla libera espressione dell'arte ed allo sviluppo dello spettacolo cinematografico e teatrale.

L'*articolo* 3 attribuisce alle stesse Commissioni il compito di escludere eventualmente dalle visioni i minori di anni sedici; precise disposizioni tendono a garantire il rispetto di tale divieto da parte degli esercenti le sale di pubblico spettacolo; è previsto che le presentazioni di film vietati ai minori possono essere proiettate soltanto qualora non contengano di per sé scene vietate ai minori.

L'*articolo* 4 sancisce il principio del contraddittorio, in quanto riconosce al presentatore della domanda di revisione e al regista o all'autore teatrale il diritto di partecipare alla proiezione ed alla discussione prima che la Commissione decida sulle singole opere.

L'*articolo* 5 fissa i termini della notifica delle decisioni e dei ricorsi contro le decisioni delle Commissioni di primo grado sia da parte del Ministero che degli interessati.

L'*articolo* 6 sancisce l'obbligo della motivazione delle decisioni delle Commissioni e in difetto di ricorso entro i termini la definitiva e irrevocabile concessione dell'autorizzazione.

L'*articolo* 7 stabilisce una procedura d'urgenza per la revisione dei film di attualità e per gli eventuali ricorsi alla Commissione di appello.

L'*articolo* 8 contiene due disposizioni, che tendono a ridurre al minimo gli inconvenienti di eventuali contrasti tra l'autorizzazione amministrativa e l'autonoma iniziativa degli organi della Magistratura ordinaria: infatti si prevede la competenza esclusiva degli organi inquirenti della circoscrizione nella quale è stato per la prima volta presentato al pubblico il lavoro cinematografico oggetto di un eventuale incriminazione; si prevede altresì l'obbligo della preventiva autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia per l'azione penale conseguente a eventuali reati contro il buon costume e per il sequestro del film. Da una parte infatti deve riconoscersi l'assenza del dolo per il produttore che mette in circolazione un film dopo il complesso, favorevole esame da parte degli organi ministeriali competenti: d'altro canto sembra conveniente conferire maggiore autorità a un provvedimento emanato da un ministro in carica conformemente alla pronuncia espressa da una commissione qualificata e rappresentativa.

L'*articolo* 9 prevede le sanzioni amministrative per l'inosservanza delle norme su divieto ai minori di 16 anni.

L'*articolo* 10 sancisce l'abrogazione delle norme contrastanti con la presente proposta di legge e fissa i termini per l'emanazione del regolamento di esecuzione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

La presentazione in pubblico nel territorio nazionale dei film e dei lavori teatrali è soggetta ad autorizzazione del Ministero del turismo e dello spet-

tacolo, su conforme deliberazione delle Commissioni di primo grado o di appello, secondo le norme della presente legge.

La stessa autorizzazione è valida, nel caso del film, anche per l'esportazione all'estero.

Art. 2

Le Commissioni di primo grado per la revisione dei film, da costituire nel numero che sarà determinato ogni biennio dal Ministro del turismo e dello spettacolo, in relazione alle esigenze della circolazione dei film nazionali ed esteri, sono composte:

a) da un docente universitario o personalità di chiara fama, presidente;

b) da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe;

c) da un funzionario del Ministero dell'interno avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe;

d) da un magistrato addetto alla procura della Repubblica del tribunale di Roma o alla procura generale della Corte di appello di Roma;

e) da tre esperti rispettivamente designati dalle Organizzazioni dei produttori di film e degli esercenti cinema, degli autori di film, dei critici cinematografici.

La Commissione di appello è composta:

a) dal Ministro del turismo e dello spettacolo, presidente;

b) dal direttore generale dello spettacolo;

c) da un docente universitario;

d) dal procuratore generale presso la Corte di appello di Roma;

e) da un funzionario del Ministero dell'Interno avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata;

f) da tre esperti designati rispettivamente dalle Organizzazioni dei produttori di film e degli esercenti cinema, degli autori di film, dei critici cinematografici.

I componenti delle Commissioni sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo per la durata di due anni.

Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

Negli stessi modi di cui ai precedenti commi sono composte e nominate le Commissioni di revisione teatrale di primo grado e di appello. I tre esperti sono designati rispettivamente dalle Organizzazioni professionali degli impresari teatrali e degli esercenti teatri, degli autori drammatici, dei critici teatrali.

Art. 3

Le Commissioni di cui all'articolo precedente nel deliberare circa il rilascio della autorizzazione stabiliscono anche l'eventuale esclusione dei minori di anni 16 dalla proiezione del film o dalla rappresentazione teatrale, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della loro tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori di 16 anni, il titolare della licenza di esercizio del locale è tenuto a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Deve, inoltre, provvedere ad impedire che i minori di anni 16 accedano al locale in cui vengono proiettati o rappresentati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

Nel caso in cui sussista incertezza sulla età del minore fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o del-

la persona maggiorenne che l'accompagna; in difetto, decide sull'ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza in servizio nel locale.

Le presentazioni di film vietati ai minori di anni 16 qualora non siano di per sé munite di tale divieto, possono esere proiettate insieme con film non vietati ai minori.

ART. 4

Ove le Commissioni di revisione ravvisino nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso sia in singole scene o sequenze, manifestazioni contrarie al buon costume, negano l'autorizzazione alla sua proiezione o rappresentazione in pubblico.

Il presentatore della domanda di revisione — ove ne faccia richiesta contestualmente alla domanda stessa — deve essere invitato ad assistere alla seduta della Commissione di revisione, sia di primo grado che di appello, nel corso della quale si esamina il film o il lavoro teatrale, per esporre le sue deduzioni sugli elementi che la Commissione ritenesse eventualmente di contestare. Il presentatore della domanda di revisione può essere assistito dal regista del film ovvero dall'autore o dal regista del lavoro teatrale.

ART. 5

Le deliberazioni della Commissione di primo grado devono essere adottate e notificate per iscritto al Ministro del turismo e dello spettacolo e all'interessato entro il termine di 8 giorni dalla presentazione della copia definitiva del film o del testo del lavoro teatrale.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo entro 3 giorni dalla notifica della deliberazione della Commissione di primo grado favorevole alla concessione dell'autorizzazione può disporre il riesame del film o del lavoro teatrale da parte della Commissione di appello.

Entro lo stesso termine, nel caso di deliberazione negativa o limitativa per i soli spettatori di età superiore ai sedici anni, l'interessato può ricorrere alla Commissione di appello.

La deliberazione della Commissione di appello deve essere adottata e notificata per iscritto all'interessato entro 8 giorni dalla presentazione del ricorso.

ART. 6

Tutte le deliberazioni delle Commissioni di revisione debbono essere motivate.

La deliberazione favorevole della Commissione di primo grado, ove sia trascorso il termine di cui all'articolo 5, 2° comma, senza che sia stata disposta la revisione di appello, e la deliberazione favorevole della Commissione di appello comportano l'immediata concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, che è definitiva ed irrevocabile.

ART. 7

I film di attualità sono esaminati con procedura di urgenza e la deliberazione della Commissione di primo grado deve essere adottata e notificata entro il giorno stesso della presentazione della copia del film.

I termini di cui al 2° e al 4° comma del precedente articolo 5 sono ridotti ad un giorno.

ART. 8

La competenza territoriale degli eventuali giudizi penali per reati commessi a mezzo della diffusione dei film è determinata dal luogo ove è av-

venuta la prima proiezione in pubblico.

Per il sequestro preventivo del film e per l'azione penale conseguente ad eventuali reati contro il buon costume commessi con la diffusione dei film stessi, qualora già muniti di autorizzazione di cui alla presente legge, non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

ART. 9

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni dell'articolo 3 è punito con l'ammenda fino a lire 30.000.

Nei casi di maggiore gravità, o in recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del Codice penale o dal precedente comma, l'autorità giudiziaria nel pronunciare sentenza di condanna, può disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a 30 giorni.

ART. 10

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con le norme della presente legge.

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Sino al momento della sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento approvato con regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

3. PROGETTO ZOTTA.

I seguenti emendamenti sono stati presentati al Senato della Repubblica nel maggio 1961 *dal sen. Zotta* (*D.C.*).

ART. 1

(*Revisione dei film e dei lavori teatrali*)

La proiezione in pubblico dei film e la rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali di qualunque specie, nonché l'esportazione all'estero di film nazionali ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il nulla osta è rilasciato, previo esame dei film e dei lavori teatrali, da parte di speciali Commissioni di primo e di secondo grado, secondo le norme della presente legge.

ART. 2

(*Composizione della Commissione di primo grado*)

La Commissione di primo grado, alla quale è demandato il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, delibera per sezioni, il cui numero varia in relazione alle esigenze del lavoro.

Il riparto del lavoro fra le sezioni è demandato al Ministro del turismo e dello spettacolo.

Ciascuna sezione si compone di:

a) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, Presidente;

b) un rappresentante del Ministero dell'interno;

c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

d) un critico cinematografico, scelto da una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa;

e) un insegnante di pedagogia;

f) un medico psicologo.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e durano in carica due anni.

Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

La Commissione di primo grado di revisione teatrale è composta e nominata secondo le disposizioni contenute nei precedenti commi. Il componente di cui alla lettera *d*) del secondo comma è sostituito da un critico teatrale.

Art. 3.

(*Composizione della Commissione di secondo grado*)

La Commissione di secondo grado è composta da due sezioni unite della Commissione di primo grado, diverse da quella che ha emesso il primo parere e designate di volta in volta dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

La Commissione è presieduta dal Presidente più anziano delle due sezioni.

Art. 4

(*Funzionamento delle Commissioni*)

Tanto nell'adunanza di primo grado, quanto in quella di secondo grado, può essere udito l'autore dell'opera in revisione.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 5

(*Spettacoli non ammessi per i minori*)

Le Commissioni di cui agli articoli 2 e 3 nel dare il parere per il rilascio del nulla osta stabiliscono anche se alla proiezione del film o alla rappresentazione teatrale possono assistere i minori degli anni 14 o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori accedano al locale, in cui vengono proiettati o rappresentati spettacoli, dai quali i minori stessi siano esclusi.

Nel caso in cui sussiste incertezza sull'età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna: in difetto, decide sulla sua ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

E' vietato abbinare ai film, alla cui proiezione possono assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni di spettacoli di futura programmazione, dai quali i minori siano esclusi.

Art. 6

(*Parere della Commissione di primo grado*)

La Commissione di primo grado dà parere contrario alla proiezione o rappresentazione in pubblico, specificandone i motivi, ove ravvisi nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze:

a) offesa al buon costume, per la sussistenza di elementi contrari al comune sentimento del pudore o della decenza, o tali da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o poter provocare il diffondersi di suicidi o di delitti;

b) elementi oggettivi di reato perseguibile d'ufficio o elementi di turbativa dell'ordine pubblico, tali da provocare tumulto o commissione di reato.

Il parere della Commissione è vincolante per l'Amministrazione.

Il conseguente provvedimento del Ministero è comunicato per iscritto all'interessato.

Qualora siano trascorsi 30 giorni dal deposito del film o del lavoro teatrale, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministero del turismo e dello spettacolo, può chiedere che si provveda. Ove 20 giorni da tale notifica siano trascorsi senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso e l'Amministrazione deve rilasciarne al presentatore attestazione.

ART. 7
(*Parere della Commissione di secondo grado*)

L'interessato entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego del nulla osta, può ricorrere alla Commissione di secondo grado.

La Commissione di secondo grado pronuncia il proprio parere entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il parere in caso di conferma del diniego deve essere motivato ed è vincolante per l'Amministrazione.

Il conseguente provvedimento del Ministero è comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla pronuncia della Commissione.

In caso di silenzio si applica l'ultimo comma dell'articolo 6.

ART. 8
(*Rilascio del nulla osta*)

Qualora la Commissione non ravvisi nel film o nel lavoro teatrale alcuno degli elementi indicati nell'articolo 6 o in caso di omessa decisione a norma dell'ultimo comma degli articoli 6 e 7, l'Amministrazione rilascia al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film o per la rappresentazione in pubblico del lavoro teatrale in tutto il territorio dello Stato.

I lavori teatrali, per i quali sia stato rilasciato nulla osta, possono essere rappresentati da chiunque, dietro attestazione di conformità al testo depositato presso l'Amministrazione.

ART. 9
(*Approvazione preventiva*)

Il produttore di opera cinematografica può sottoporre la sceneggiatura, nel contenuto che consenta la valutazione dell'opera in produzione, alla preventiva approvazione della Commissione prevista dal primo comma dell'articolo 2.

Il provvedimento di approvazione emesso dalla Commissione ha valore determinante circa il contenuto del successivo nulla osta alla proiezione in pubblico del film, per la parte relativa alla realizzazione dell'opera in conformità alla sceneggiatura approvata ed entro i limiti in cui i due aspetti della produzione siano suscettibili di utile raffronto.

ART. 10
(*Trasmissioni per televisione*)

I film e i lavori teatrali non muniti di nulla osta per la proiezione o rappresentazione in pubblico o vietati ai minori degli anni 18 non possono essere trasmessi per televisione.

ART. 11
(*Cinegiornali*)

I cinegiornali sono esaminati con procedura di urgenza ed i termini di cui ai precedenti articoli sono ridotti alla metà.

ART. 12

(*Competenza a conoscere dei reati*)

La competenza a conoscere dei reati non perseguibili a querela di parte, commessi mediante la proiezione in pubblico di film, se per la proiezione sia stato concesso nulla osta, spetta al Tribunale di Roma.

L'esercizio dell'azione penale per i reati indicati nel comma precedente è riservato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Le disposizioni precedenti non si applicano nelle ipotesi della contravvenzione prevista dall'articolo 13, primo comma, per la inosservanza delle disposizioni dell'articolo 5.

ART. 13

(*Sanzioni e sequestri*)

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5 e 10 è punito con l'ammenda fino a lire 30.000.

Nei casi di maggiore gravità, o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del Codice penale o dal precedente comma, l'Autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, può disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a 30 giorni. La stessa disposizione si applica nei casi di maggiore gravità o recidiva nei reati previsti dagli articoli 527 e 726 del Codice penale commessi nella rappresentazione dei lavori teatrali.

L'Autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'Autorità giudiziaria, per il reato previsto dall'articolo 668 del Codice penale, può sequestrare il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o cui sia stato negato il nulla osta ed interdirne la proiezione in pubblico sino a che l'Autorità giudiziaria non si sia pronunciata. La stessa disposizione si applica per la rappresentazione dei lavori teatrali.

ART. 14

(*Regolamento*)

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro un anno dalla data della entrata in vigore della legge stessa. Sino al momento della sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento approvato con regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

4. PROGETTO GAGLIARDI.

Il seguente progetto, elaborato dalla Federazione Italiana dei Cineforum, è stato presentato alla Camera dall'on. Gagliardi (D.C.) il 20 maggio 1961.

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporvi è la risultante di oltre 50 dibattiti che la F.I.C. (Federazione italiana dei Cineforum) ha organizzato in tutto il paese, chiamando varie migliaia di esperti ed appassionati del cinema, a discutere attorno ad un tema tanto delicato ed importante, quanto controverso, quale quello della censura.

La presente proposta è stata concepita ed ispirata in base a principî etici, ed estetici, costituzionali e giuridici.

La nostra costituzione che, superata ogni concezione individualistica, configura lo stato democratico come promotore anche diretto del bene comune, a tal proposito è molto chiara, allorché all'ultimo comma dell'articolo 21 così recita « Sono vietate le pubbli-

cazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a *prevenire* e a reprimere le violazioni ».

Negli altri Paesi, tutti, senza eccezione, vigono forme di controllo preventivo naturalmente adeguate alle particolari situazioni. (*omissis*).

In nessun paese dunque si ignora che il cinema, rispetto agli altri mezzi di espressione, ha una potenza di suggestione imbattibile.

Esso si serve di tutti i consueti mezzi espressivi: la parola, l'immagine, il movimento, il suono, raggiungendo una forza di attrazione ineguagliabile.

A ciò si aggiunga la diffusione capillare, la spersonalizzazione che si crea nel buio della sala di proiezione, il fascino dei mezzi tecnici, del colore, dello schermo gigante, degli attori famosi e ci si renderà perfettamente conto di quanti elementi di grande attrazione popolare esso si componga.

Le statistiche d'altronde parlano chiaro: di 175 miliardi che gli italiani spendono sugli spettacoli, 110 vanno al cinema.

Può lo Stato rimanere inerte di fronte ad un sì formidabile strumento che può essere un mezzo di crescita umana e culturale, ma anche terribile diffusore di immoralità, di violenza, di disgregazione familiare e sociale?

I recenti accenni alla possibilità di affidare ad un codice di « autocensura » dei produttori l'azione di prevenzione sono, oltre che incostituzionali, secondo noi, fuori dell'attuale realtà perché presupporrebbero un albo dei produttori cinematografici con l'esclusione, quindi, di molti avventurieri del cinema e un certo periodo transitorio di esperimentazione. E' infatti evidente che in un campo così delicato occorra procedere con ogni cautela, perché gli errori si rifletterebbero alla fine sul pubblico costume, e sulla moralità del nostro popolo: beni impagabili e patrimonio prezioso.

Il legislatore non può dimenticare che il cinema nasce già destinato al pubblico, non a ciascuno degli spettatori, ma a tutti insieme a prescindere dal vario e diverso grado di mentalità, cultura, tradizione, maturità.

Anzi, avendo il cinema come massima preoccupazione quella di raggiungere il più alto numero di spettatori, esso usa la più abile e maliziosa mancanza di scrupolo e la più potente e suggestiva organizzazione pubblicitaria.

Né si può parlare — a proposito di censura — di mortificazione o di violazione della libertà ché, all'inverso, è proprio la licenza che verrebbe a rappresentare la vera, unica violazione, meglio violenza, compiuta ai danni dello spettatore specie se giovane o immaturo.

L'autore ed il regista cinematografico hanno pieno diritto alla più ampia libertà tematica. L'arte, quella vera, può nobilitare anche la materia più scabrosa: è certo questione di limiti, di misura, di buon senso, di coscienza e di preparazione morale, culturale ed intellettuale.

A questo punto non possiamo ignorare le recenti, vivacissime polemiche sorte in seguito all'intervento dell'autorità giudiziaria nei confronti di pellicole o spettacoli che già avevano ottenuto il nulla osta dall'autorità amministrativa.

A tal proposito i proponenti non hanno ritenuto di accedere alla tesi, pure autorevolmente sostenuta, di sottoporre il film e i lavori teatrali all'esame di una speciale Commissione il cui nulla osta sarebbe stato dichiarato esecutivo dalla Procura della Repubblica

di Roma, perché poco convinti della validità giuridica e della stessa efficacia del sistema prescelto. D'altra parte, consentendo alle Commissione di censura di operare con ben precisi indirizzi (indirizzi che con la presente proposta si intendono pure fornire), è possibile certamente ristabilire un clima di certezza giuridica, che, del resto, negli anni trascorsi è sempre esistito.

Per quanto attiene alla tutela dei minori la proposta prevede — ed è un fatto di notevole importanza — l'esclusione dei minori di anni 10 dalle sale cinematografiche, salvo che il film che vi si proietti sia stato dichiarato idoneo da una speciale Commissione composta da un docente di psicologia, da uno di pedagogia e da un insegnante elementare padre di famiglia.

Riteniamo, onorevoli colleghi, che la custodia della coscienza dei nostri bimbi, dei nostri figli, della parte più preziosa del nostro popolo sia bene così importante da meritare tale cautela. Constatiamo infatti ogni giorno, sotto i nostri occhi quanto sia diseducatrice certa cinematografia infarcita di violenze, di banalità, di volgarità e quanto agli stessi effetti igienico-mentali, psicologici e sanitari sia perniciosa l'indiscriminata partecipazione dei minori di anni 10 nelle sale cinematografiche.

A proporre tale divieto ci spinge anche l'assoluto disinteresse dei produttori italiani verso una cinematografia specializzata e ciò in contrasto con quanto avviene in numerosi altri paesi ove vi sono ormai affermate le sale da spettacolo esclusivamente riservate ai minori, nonché una produzione sempre migliore e crescente ad essi soli dedicata.

Noi ci auguriamo che, per l'avvenire, anche l'Italia riesca a colmare tale lacuna facendo buon uso delle esperienze compiute dalle cinematografie straniere e dando così prova di sensibilità educativa nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza. Così pure l'aumento ad anni 18 del limite di età per i film vietati ai minori, oltre ad essere dettato dalla necessità di tutelare un periodo estremamente delicato dell'età evolutiva, non deve sorprendere perché consente alle Commissioni di censura di considerare, dando il loro giudizio, la maggiore maturità degli spettatori adulti. E' opportuno inoltre ricordare che in altri paesi, da molto tempo, il limite è stato fissato ad anni 18.

La composizione delle commissioni di primo e secondo grado, così come da noi formulata, vuole, dal suo canto, garantire all'azione preventiva l'apporto più vario e specializzato di docenti, magistrati, autori, critici, rappresentanti dei Ministeri: tutte le parti cioè interessate e ciò anche al fine di evitare, quanto più possibile, eventuali successivi interventi dell'autorità giudiziaria.

Gli elementi che, se presenti nel film non consentono alle Commissioni di rilasciare il visto alle proiezioni, sono stati, nella proposta, condensati in tre commi, con definizioni, sufficientemente precise e dettagliate. Tutti i tempi per le procedure sono pure stati precisati e ridotti al minimo onde assicurare l'indispensabile snellezza e celerità alle richieste dei visti. D'altra parte anche l'obbligo della notificazione motivata in caso di rifiuto del visto e la concessione automatica dello stesso in caso di decorrenza dei termini costituiscono la necessaria tutela dei diritti dei produttori.

Onorevoli Colleghi, naturalmente, ci rendiamo conto quanto sia difficile riconoscere in concreto l'opera dannosa distinguendola da quella irrile-

vante e positiva: compito improbo perché richiede nei censori notevole preparazione e sensibilità tali da consentire un computo di proporzione tra i valori intrinseci dell'opera e la suscettibilità degli spettatori così numerosi e diversi.

Di fronte però ad una produzione cinematografica che — pur raggiungendo talvolta notevole espressione artistica — ha, specie in questi ultimi anni, offerto spettacoli sovente ricchi di volgarità e di malcostume abbiamo ritenuto necessario portare, con la presente proposta di legge, il nostro contributo personale anche a nome degli oltre 50.000 soci dei « Cineforum » italiani. Chi, come noi ama il cinema, e lo ritiene formidabile mezzo di educazione, e di espressione artistica, di formazione sociale e di conoscenza fra i popoli non vuole che degeneri a strumento di corruzione e perversione, ma intende, invece, che serva assieme agli altri grandi mezzi di trasmissione e di espressione, a diffondere negli individui e nella società sentimenti di fraternità, di giustizia, di civiltà, di umanità.

In questa luce, onorevoli colleghi, confidiamo, vogliate apprezzare la nostra fatica confortandola della vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

La proiezione dei film e la rappresentazione di lavori teatrali, quando avvengano in pubblico, sono soggette ad autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il relativo nulla osta è rilasciato previo esame dei films o dei lavori teatrali da parte di speciali Commissioni di primo grado e di appello, secondo quanto previsto dalla presente legge.

Art. 2

La medesima autorizzazione di cui al precedente articolo è indispensabile anche per l'esportazione all'estero dei film nazionali ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

La Commissione che, in primo grado, è chiamata a fornire il parere per la concessione del nulla osta per i film da proiettare in pubblico è composta di:

a) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) un magistrato dell'ordine giudiziario;

c) un funzionario del Ministero dell'interno;

d) un docente di psicologia designato dal Consiglio Superiore della pubblica istruzione;

e) un insegnante, padre di famiglia, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

f) due esperti designati rispettivamente dalle organizzazioni degli autori e dei critici cinematografici.

La Commissione d'appello è composta di:

a) il Ministro o, in sua vece il Sottosegretario di Stato al Ministero del turismo e spettacolo, presidente;

b) un magistrato di Cassazione;

c) un funzionario del Ministero dell'interno;

d) un docente di psicologia designato dal Consiglio Superiore della pubblica istruzione;

e) un esperto designato dall'associazione dei critici cinematografici.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede con suo decreto alla nomina delle dette Commissioni che durano in carica un biennio.

Le Commissioni di primo grado saranno costituite nel numero ritenuto necessario dal Ministero del turismo e spettacolo per assicurare un ordinato e sollecito lavoro di revisione dei film. Per ciascun componente effettivo è nominato con le stesse modalità, un supplente.

Negli stessi modi di cui ai precedenti commi, sono composte e nominate le Commissioni di revisione teatrale di primo grado e di appello. Gli esperti sono però designati, nella Commissione di primo grado, dalle organizzazioni degli autori e dei critici teatrali, in quella d'appello dalle organizzazioni dei critici teatrali.

Le Commissioni, ove lo ritengano necessario, possono sentire l'autore dell'opera.

ART. 4

L'ingresso nelle sale cinematografiche è vietato ai minori di anni 10, a meno che il film che si proietta non sia stato dichiarato idoneo, su richiesta del produttore, da una speciale Commissione, composta di:

a) un docente di psicologia;

b) un docente di pedagogia;

c) un insegnante elementare padre di famiglia;

designati dal Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Il giudizio della Commissione non è appellabile.

La Commissione, che dura in carica due anni, è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, in relazione alle necessità, il numero delle Commissioni da nominare. Per i film che ottengono il visto di idoneità per i minori di anni 10, sarà cura del concessionario e del direttore del locale darne avviso al pubblico.

Nel caso in cui sussista incertezza sull'età del minore, fa fede la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che lo accompagna.

In difetto, decide sulla ammissione nella sala dello spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

ART. 5

Le Commissioni di cui all'articolo 3, nel fornire il parere per il rilascio del nulla osta, debbono esprimersi anche circa l'ammissibilità alla proiezione del film o alla rappresentazione teatrale dei minori di anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva e alle esigenze della sua tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori di anni 18, il concessionario ed il direttore del locale debbono darne avviso al pubblico in modo bene visibile su ogni manifesto dello spettacolo ed all'inizio della rappresentazione.

Debbono inoltre impedire l'accesso al locale di proiezione o di rappresentazione dei minori di anni 18.

Nel caso in cui sussiste incertezza, l'età dello spettatore deve essere dimostrata mediante l'esibizione di documento di riconoscimento.

E' vietato abbinare ai film non vietati ai minori di anni 18 spettacoli di qualsiasi genere o scene di presentazione di spettacoli di futura programmazione che siano stati dichiarati esclusi ai minori di anni 18.

ART. 6

Ove la Commissione di primo grado ravvisi nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, elementi:

a) contrari al comune sentimento del pudore;

b) che illustrino con particolari impressionanti o raccapriccianti avvenimenti realmente verificatisi od immaginari in modo da poter turbare il comune sentimento della morale, della religione, dell'ordine familiare e civile;

c) che favoriscano il diffondersi della violenza, dei suicidi o delitti,

dà parere contrario alla proiezione o rappresentazione in pubblico specificando i motivi del proprio diniego.

Le deliberazioni della Commissione di primo grado devono essere notificate all'interessato entro il termine di 15 giorni dalla presentazione della copia definitiva del film o del testo del lavoro teatrale.

In caso di parere favorevole della Commissione il Ministro del turismo e dello spettacolo può disporre, entro i 5 giorni successivi, il riesame del film o del lavoro teatrale da parte della Commissione di appello.

In caso di parere contrario della Commissione di primo grado, l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni, alla Commissione d'appello.

Quest'ultima deve esprimere il suo parere e notificarlo, con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla data del ricorso.

In caso di silenzio dell'Amministrazione, si applica il disposto del successivo articolo 7.

Art. 7

Qualora siano trascorsi 15 giorni dal deposito del film o del lavoro teatrale senza che l'Amministrazione si sia pronunziata, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministero del turismo e spettacolo può chiedere che si provveda. Ove 15 giorni da tale notifica trascorrano senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso e l'amministrazione deve rilasciarne attestazione al presentatore.

Art. 8

I film di attualità, sono esaminati con procedura d'urgenza e la deliberazione della Commissione di primo grado deve essere adottata, e notificata entro tre giorni dalla presentazione della copia del film.

Gli altri termini di cui ai precedenti articoli sono ridotti alla metà.

Art. 9

I film o i lavori teatrali non muniti di nulla osta per la proiezione e rappresentazione in pubblico, oppure vietati ai minori di anni 18, non possono essere trasmessi per televisione.

Art. 10

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 4, 5 e 9 è punito con l'ammenda fino a lire 100.000.

Nei casi di maggior gravità o di recidiva, l'autorità giudiziaria può disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a 30 giorni.

L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denunzia all'autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 668 del Codice penale, provvede al sequestro del film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o cui sia stato negato il nulla osta e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata.

La stessa disposizione si applica per la rappresentazione dei lavori teatrali.

ART. 11

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge stessa.

Sino al momento della sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento approvato con regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con le norme della presente legge.

5. PROGETTO CALABRÒ.

La seguente proposta di legge è stata presentata il 9 *aprile* 1959 *dagli onn. Calabrò, Roberti, Almirante, Servello, Gonella Giuseppe, Manco, Romualdi, De Marzio, Cruciani* (*M.S.I.*).

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella seconda legislatura il Governo presentò alla Camera il disegno di legge sulla revisione dei film e dei lavori teatrali. Detto disegno di legge, sostanzialmente e profondamente modificato dalla I Commissione permanente della Camera, venne approvato da un ramo del Parlamento mentre la fine della legislatura non ne permise l'esame all'altro ramo del Parlamento.

Il Governo ha ritenuto ora di presentare davanti alla Camera l'identico testo approvato lo scorso anno dalla I Commissione. A nostro parere, il testo febbrilmente elaborato dalla Commissione Interni della Camera sotto l'assillo della fine della legislatura risente di qualche stortura che riteniamo opportuno eliminare con la presente proposta: noi troviamo adottata nel disegno di legge una procedura giudiziaria piuttosto farraginosa per il caso in cui le Commissioni ravvisino nei film o nei lavori teatrali elementi oggettivi di reato o di grave turbamento dell'ordine pubblico ed il presentatore non ottemperi all'invito dell'Amministrazione di ritirare il lavoro. Verrebbe in tal caso investita della questione la Corte d'appello di Roma che deciderebbe con ordinanza in Camera di consiglio e con l'intervento del pubblico Ministero sul rilascio del nulla-osta. Allorché sono in giuoco motivi di ordine pubblico, per l'articolo 6 del disegno di legge, la sezione di Corte d'appello per adottare l'ordinanza verrebbe addirittura integrata da due esperti. E' previsto inoltre dallo stesso articolo nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'ordinanza della Corte d'appello il ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Noi, per non svisare il carattere di autorizzazione amministrativa del visto di censura, abbiamo creduto opportuno ricondurre l'atto nel suo alveo naturale consentendo il ricorso alla Commissione d'appello di secondo grado in tutti i casi, e naturalmente il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale contro il rifiuto della concessione del nulla-osta da parte dell'Amministrazione.

L'interpretazione sistematica della Costituzione italiana permette inoltre di non fermare i casi in cui il nulla-osta debba essere rifiutato all'interpretazione restrittiva e letterale dell'articolo 21, e di tutelare anche i valori della Patria e delle istituzioni cui la Costituzione in parecchi articoli, articoli 52, 54 ecc., fa espresso richiamo; oltre la considerazione che la Costituzione è composta non dai soli 139 articoli che contengono enunciazioni di principî, dichiarazioni di diritti, attribuzioni di poteri, prescrizioni di obblighi e divieti, ma da tutte le norme giuridiche fondamentali che costituiscono lo Stato. La morale dello Stato è quella dei suoi consociati e la sua

funzione non può essere limitata in campi marginali: in quanto direzione costante della vita degli uomini è immanente in tutta la condotta sociale ed in tutte le manifestazioni dei consociati. Basti pensare alla enorme capacità di educazione o di corrosione dell'animo della collettività nazionale che gli spettacoli cinematografici e teatrali possiedono, ed ascoltare le voci di preoccupante allarmismo che da ogni parte d'Italia si levano per rendersi conto della necessità che lo Stato eserciti seriamente questa funzione di controllo di uno dei più importanti fattori di progresso sociale e di equilibrio etico della società moderna. Proprio per difendere l'Arte è necessario evitare che in suo nome si contrabbandino le licenze più sfrenate, atte a scardinare la morale e l'ordine dello Stato: non si vuole esercitare coercizione sull'assoluta libertà interiore della « intuizione-espressione » dell'artista, ma disciplinare la « comunicazione » di un'arte complessa, comunicazione che deve sottomettersi a tutte le esigenze della convivenza sociale: ed è lo Stato che interpreta dette esigenze. Una scorsa alle legislazioni in materia di tutti i tempi e di tutti i Paesi ci permette proprio di arrivare a queste conclusioni; né la esistenza della legislazione in materia ha mai impedito nel mondo il sorgere di capolavori. I pretesti degli incapaci devono accantonarsi: ogni atto umano ha un fine etico, ogni opera d'arte non può essere che morale. Recenti responsabili dichiarazioni del Presidente della Corte Costituzionale, e del Primo Presidente della Corte di cassazione, il quale lamentando la interpretazione della legislazione in vigore affermava essersi trasformati recentemente gli schermi italiani in autentici « schermi di fango », ci fanno ritenere idoneo il nostro punto di vista.

Nella composizione delle Commissioni di revisione la presente proposta ha voluto nettamente differenziare la fisionomia delle Commissioni di primo grado da quella di secondo grado, e ritenendo le categorie degli autori cinematografici e teatrali, dei produttori, dei noleggiatori e degli esercenti cinematografici, degli impresari teatrali, dei critici cinematografici e teatrali degnamente capaci di assumersi la responsabilità dell'auto controllo e dell'auto censura, ha voluto lasciare interamente ad essi, sotto la presidenza di un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, il diritto (che è un dovere) del pronunciamento di primo grado sul lavoro cinematografico e sul lavoro teatrale, lasciando la facoltà semmai al presidente di ricorrere alla Commissione d'appello.

All'articolo 3 si è voluto limitare nel tempo la durata del visto di censura, così come avviene in altri Paesi, per evitare che il mercato cinematografico resti oberato di vecchi scarti di magazzino, salvo naturalmente proroghe per opere meritevoli concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si è voluto pure evitare il caso che frequentemente si verifica della ripresentazione ad un anno o due di distanza di una richiesta del visto di censura, inopinabilmente concesso favorendo illecite speculazioni.

Un principio che si è inoltre sancito nel testo della proposta è la irrevocabilità del nulla-osta, una volta che questo sia stato concesso con tutti i crismi della legittimità.

Le divergenze sostanziali dal disegno di legge governativo sopra illustrate ed altre su cui non ci siamo nella relazione fermati, ci hanno indotto a presentare la presente proposta nella speranza che gli onorevoli colleghi vogliano benevolmente considerarla.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

La proiezione in pubblico di film e la rappresentazione in pubblico di lavori teatrali di qualunque specie, nonché l'esportazione all'estero di film nazionali, sono soggette a nulla-osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il nulla-osta è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri previo parere sui film e sui lavori teatrali da parte delle speciali Commissioni di revisione di primo e di secondo grado, secondo le norme della presente legge.

Art. 2

Non può essere rilasciato il nulla-osta per proiezione e rappresentazione in pubblico di film o di lavori teatrali nei quali siano riprodotti soggetti e scene che offendono la morale, il sentimento religioso, la patria, il buon costume.

Il nulla-osta per l'esportazione all'estero di film nazionali non può essere rilasciato nei casi indicati dal precedente comma o quando si tratti di soggetti e scene che possono turbare i rapporti internazionali.

Art. 3

Il nulla-osta per la proiezione in pubblico di film ha la validità di sette anni dalla prima presentazione in pubblico del film, salvo proroghe della Presidenza del Consiglio.

Il film a cui è stato negato il nulla-osta di proiezione in pubblico non può essere ripresentato per una nuova richiesta del nulla-osta prima che siano trascorsi sette anni dal rifiuto da parte della Presidenza del Consiglio del nulla-osta.

Art. 4

Le Commissioni di revisione cinematografica di primo grado sono composte:

a) da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione generale dello spettacolo, presidente;

b) da due rappresentanti dell'Associazione nazionale industrie cinematografiche ed affini, uno per i produttori cinematografici e l'altro per i distributori cinematografici;

c) da un rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo per gli esercenti cinematografici;

d) da un rappresentante dell'Associazione nazionale autori cinematografici nominato dalla Presidenza del Consiglio su una terna proposta dall'Associazione di categoria;

e) da un critico cinematografico nominato dalla Presidenza del Consiglio su una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa;

f) da un magistrato dell'Ordine giudiziario.

La Commissione di revisione cinematografica di secondo grado è composta:

a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente, o, in caso di suo impedimento, dal Direttore generale dello spettacolo;

b) da un magistrato di Cassazione;

c) da un funzionario del Ministero dell'interno;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) da un critico cinematografico nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

I componenti delle Commissioni di revisione sono nominati con decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri per la durata di due anni.

Per ciascun componente effettivo è nominato con le stesse modalità un supplente.

ART. 5

Le Commissioni di revisione teatrale di primo grado sono composte:

a) da un funzionario della Presidenza del consiglio dei Ministri, Direzione generale dello spettacolo, presidente;

b) da un autore di teatro designato dall'Associazione di categoria;

c) da un rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo per gli impresari teatrali;

d) da un magistrato dell'ordine giudiziario;

e) da un funzionario del Ministero dell'interno;

f) da un rappresentante del Ministro della pubblica istruzione;

g) da un critico teatrale nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

La Commissione di revisione teatrale di secondo grado è composta:

a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente, o, in caso di suo impedimento, dal Direttore generale dello spettacolo;

b) da un magistrato di Cassazione;

c) da un funzionario del Ministero dell'interno;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) da un critico teatrale nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

I componenti della Commissione di revisione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la durata di due anni.

Per ciascun componente effettivo è nominato con le stesse modalità un supplente.

ART. 6

Contro le deliberazioni delle Commissioni di revisione cinematografiche e teatrali i richiedenti del nulla-osta o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo Spettacolo hanno la facoltà di ricorrere alle Commissioni di secondo grado nel termine di giorni 10.

ART. 7

Le Commissioni di revisione, nel rilasciare il nulla-osta, stabiliscono anche se alla proiezione del film o alla rappresentazione del lavoro teatrale possano assistere i minori di anni 16, in relazione alle esigenze della loro tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori di 16 anni, il concessionario ed il direttore del locale cinematografico o teatrale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo.

Devono inoltre rigorosamente impedire che i minori di 16 anni accedano nel locale in cui vengano eseguiti spettacoli dai quali i minori siano esclusi.

Nel caso in cui sussiste l'incertezza sulla età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna; in difetto, decide sull'ammissione nella sala dello spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

E' vietato abbinare ai film alla cui proiezione possono assistere i minori di anni 16, spettacoli di qualsiasi genere o presentazioni licenziose sensua-

li o violente di spettacoli di futura programmazione.

ART. 8

Le deliberazioni sul rilascio o meno del nulla-osta dell'Amministrazione dovranno essere notificate ai richiedenti entro un termine massimo di giorni 30 dal deposito del film o del lavoro teatrale, o dalla riconsegna della pellicola per la quale fossero state richieste modifiche.

Lo stesso termine si applica alle deliberazioni della Commissione di secondo grado.

Le deliberazioni negative dovranno essere comunicate per iscritto ai richiedenti ed opportunamente motivate.

ART. 9

Qualora trascorrano 50 giorni dal deposito del film o del lavoro teatrale, o dalla riconsegna della pellicola per la quale fossero state richieste modifiche, senza che l'Amministrazione si pronunzi sulla concessione del nulla-osta, il nulla-osta si intende concesso e l'Amministrazione deve rilasciarne attestato all'interessato, dietro sua richiesta.

ART. 10

I film o i lavori teatrali non muniti di nulla-osta per la proiezione o rappresentazione in pubblico non possono essere trasmessi per televisione.

ART. 11

I cine-giornali devono essere esaminati con procedura d'urgenza ed i termini di cui ai precedenti articoli sono ridotti alla metà.

ART. 12

Il nulla-osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico concesso ai sensi delle vigenti disposizioni non potrà essere revocato.

ART. 13

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 7 e 10 è punito con l'ammenda fino a lire 50.000.

Nei casi di maggiore gravità o in casi di recidiva nei reati previsti dalla presente legge o dall'articolo 688 del Codice penale, l'Autorità giudiziaria può disporre, nel pronunziare sentenza di condanna, la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo da 5 a 30 giorni. La stessa disposizione si applica nei casi di maggiore gravità o di recidiva nei reati previsti dagli articoli 527 e 726 del Codice penale commessi nella rappresentazione di lavori teatrali.

L'Autorità di pubblica sicurezza, quando denunzia all'Autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 688 del Codice penale, può sequestrare il film non sottoposto alla revisione voluta dalla legge o il film cui sia stato negato il nulla-osta ed interdirne la proiezione in pubblico sino al pronunciamento dell'Autorità giudiziaria. La stessa disposizione si applica per la rappresentazione di lavori teatrali sforniti del nulla-osta.

ART. 14

Fino a quando non sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento approvato con regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

6. Progetto Lajolo.

La seguente proposta di legge è stata presentata il 28 gennaio 1959 dagli onn. Lajolo, Alicata, De Grada, Seroni, Santarelli Enzo, Viviani Luciana (P.C.I.).

Onorevoli Colleghi! — Con l'avvenuta approvazione della legge di proroga « fino all'emanazione di nuove norme ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 1959 » l'attività di revisione sulle proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali, così come quella connessa alla loro rappresentazione all'estero, rimane disciplinata dalle leggi di pubblica sicurezza e dal regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche approvato con il regio decreto legislativo 24 settembre 1923, n. 3287.

Non sarà fuori luogo ricordare che, in base al citato decreto-legge che risale al 1923, il nulla osta per la rappresentazione in pubblico delle pellicole cinematografiche non può essere rilasciato quando riproducano:

a) scene, fatti e soggetti offensivi del pudore, della morale, del buon costume e della pubblica decenza;

b) scene, fatti e soggetti contrari alla reputazione ed al decoro nazionale ed all'ordine pubblico, ovvero che possano turbare i buoni rapporti internazionali;

c) scene, fatti, soggetti offensivi del decoro e del prestigio delle istituzioni o autorità pubbliche, dei funzionari od agenti della forza pubblica e dell'E. R., ovvero offensivi dei privati cittadini e che costituiscono comunque l'apologia di un fatto che la legge prevede come reato ed incitino all'odio tra le varie classi sociali;

d) scene, fatti e soggetti truci, ripugnanti e di crudeltà anche se a danno di animali, di delitti e suicidi impressionanti, di operazioni chirurgiche e di fenomeni medianici ed in generale di scene, fatti e soggetti che possono essere di scuola e di incentivo al delitto.

Bastano questi dati ed anche soltanto una rapida lettura di questo pesante complesso di divieti tali da offrire alla censura ogni possibilità di azione discriminata ed indiscriminata, e basta rilevarne la loro estrema genericità e duttilità, che offre inoltre per l'applicazione illimitata discrezionalità agli organi preposti dal potere esecutivo e basta considerare la composizione delle previste commissioni per rendersi conto che esse non sono che la mano operante in questo settore del potere esecutivo.

L'attività di queste Commissioni dal 1945 ad oggi ha dato luogo — come è a tutti noto — ad una serie di decisioni quanto mai rivelatrici del settarismo e della partigianeria che le hanno originate.

Tali decisioni hanno suscitato numerosi casi di scandalo che la stampa e l'opinione pubblica hanno clamorosamente condannato. Per averne una conoscenza più diretta, come pro-memoria documento impressionante basato sui fatti, basta riferirsi particolarmente a due pubblicazioni: il volume di Luigi Chiarini dal titolo « Cinema — quinto potere » e il numero speciale della rivista *Il Ponte* (agosto-settembre 1957) dedicato allo spettacolo in Italia.

Gli esempi che sono portati in queste pubblicazioni confermano largamente ed inoppugnabilmente quali e quante interpretazioni arbitrarie, ingiuste e ridicole hanno generato le disposizioni tuttora in vigore.

Come seconda conseguenza delle più larghe possibilità interpretative delle citate disposizioni sono accaduti

più casi in cui sono trascorsi addirittura degli anni prima che i competenti uffici abbiano dato notizia dei pareri negativi espressi dalle Commissioni. Ciò perché non vi è nessuna norma che imponga alle Commissioni di motivare, ed in tempo utile, le loro decisioni confermando, anche in questo senso, l'assoluta mancanza delle garanzie pur di carattere esclusivamente burocratico, amministrativo e procedurale.

Lo scalpore che ne è derivato, le proteste degli interessati e dell'opinione pubblica in tutti i suoi strati hanno spinto l'opposizione di sinistra a farsi interprete dell'esigenza di rinnovamento ed adeguamento di tutta la materia.

Dal 1923 ad oggi non sono soltanto trascorsi molti anni, ma sono letteralmente cambiati — ed occorre che l'esecutivo ne prenda atto alla stregua della Costituzione — climi e metodi.

Per questo, l'azione nostra in Parlamento ha sempre teso periodicamente e costantemente a modificare le disposizioni di legge in materia cinematografica al fine di adeguarle ad una concreta applicazione del metodo democratico. Poiché abbiamo sempre ritenuto che la prima condizione perché il cinema italiano esca dalla crisi e si rinnovi debba essere la riconquista di una effettiva libertà di espressione. Soltanto nell'ottobre 1957 il Governo tenne fede all'impegno sottoponendo alla I[a] Commissione legislativa della Camera una proposta che si limitava a codificare la precedente situazione di fatto, assolutamente negativa.

La estesa discussione che venne aperta su tale progetto si concluse nel marzo 1958 con profonde modifiche alla proposta governativa.

Per l'anticipato scioglimento del Senato, il nuovo testo della legge non poté essere approvato; sicché si dovette ricorrere alla prima e seconda legge di proroga, procedimento che « in ogni caso » non può valere oltre il 30 giugno 1959.

Per quanto concerne il testo approvato nel marzo 1958 dalla I[a] Commissione legislativa e ora ripresentato dal Governo Fanfani riteniamo utile rilevare tra l'altro:

a) nonostante l'inclusione nelle Commissioni di primo e secondo grado di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e di un critico cinematografico, il potere esecutivo può, in entrambe le istanze, contare su una maggioranza pressoché automatica;

b) si introduce quale elemento valido alla non concessione del nulla-osta, il concetto di offesa all'ordine familiare, concetto che si presta alle interpretazioni più late e più elastiche;

c) si mantiene quale fattore valido al fine della non concessione del nulla-osta, il concetto di turbativa dell'ordine pubblico, in base al quale, come è stato largamente dimostrato nel corso di questi anni, il potere esecutivo è in condizione di prendere i provvedimenti più iniqui e assurdi.

Il ricorso ad una speciale sezione della Corte di Appello di Roma contenuto nel testo non solo prevede l'integrazione di tale sezione speciale l'immissione di due esperti designati l'uno dalla Direzione dello spettacolo, l'altro dal Ministero dell'interno, ma presuppone addirittura l'incriminabilità del contenuto del film per una casistica di delitti che con la comune attività cinematografica non hanno nulla a che vedere.

La proposta di legge che noi presentiamo tiene conto delle osservazioni sopra menzionate, dello spirito che ha informato dibattiti e proposte formulate dalle categorie interessate e dei

suggerimenti apparsi sulla stampa di ogni tendenza. Si tratta dunque di mantenersi per quanto possibile aderenti allo spirito con cui la costituzione tutela l'opera d'arte e le manifestazioni del pensiero, secondo quanto ormai richiede l'opinione pubblica.

Tenendo inoltre conto che la legge ha per scopo la disciplina delle pubbliche rappresentazioni cinematografiche e teatrali, si è ritenuto utile chiarire il concetto di pubblica rappresentazione, così delimitando l'ambito entro il quale debbono operare i dispositivi legislativi.

Si è provveduto a modificare la composizione particolarmente della II[a] Commissione d'appello, aumentando da uno a due i rappresentanti dei critici cinematografici e introducendovi una rappresentanza degli autori nell'intento di dare a questa Commissione maggiori garanzie di democraticità, conformemente ai principi che regolano l'istituzione degli organi di appello.

Per quanto concerne le cause che possono impedire la concessione del nulla-osta, la proposta di legge che presentiamo si richiama a quella sola prevista dalla Costituzione e cioè « l'offesa al buon costume ».

Il mantenimento della facoltà di ricorso ad una Sezione speciale della Corte di appello viene integrato, come già sopra sottolineato, con la soppressione della parte riguardante l'integrazione con due rappresentanti del potere esecutivo, che mal si concilia con l'ordinamento giuridico vigente.

Merita, inoltre, sottolineare l'importanza dell'articolo che svincola dalle limitazioni previste le proiezioni o rappresentazioni effettuate da organizzazioni culturali, morali e politiche non aventi scopi di lucro.

Sono state sensibilmente semplificate le procedure relative sia alle azioni intese ad ottenere la decisione delle Commissioni di primo e di secondo grado, sia alla facoltà di adire alla speciale sezione della Corte d'appello per impedire che le difficoltà e lungaggini burocratiche possano trasformarsi in forme di illecite pressioni.

I proponenti ritengono offrire così uno schema di legge adatto alla soluzione dell'importante problema nella formulazione democraticamente e giuridicamente più adatta allo scopo prefisso.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

La produzione dei films è libera.

La proiezione in pubblico dei films o la rappresentazione in pubblico di lavori teatrali di qualunque specie, nonché la esportazione all'estero di films nazionali ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, integrata dall'articolo 6 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sono soggette al nulla-osta della Presidenza del Consiglio.

Per proiezioni in pubblico e rappresentazioni in pubblico si intendono la proiezione e le rappresentazioni effettuate a scopi di lucro in locali aperti al pubblico.

Il nulla-osta è rilasciato, previo esame dei films e dei lavori teatrali, da parte di speciali Commissioni di primo e di secondo grado, secondo le norme della presente legge.

Il parere emesso dalle Commissioni è vincolante.

Art. 2

Le Commissioni alle quali è demandato il parere di primo grado per la concessione del nulla-osta per la proie-

zione in pubblico dei films, sono composte:

a) da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri, Direzione generale dello spettacolo;

b) da un magistrato dell'Ordine giudiziario;

c) da un funzionario del Ministero dell'interno;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) da un critico cinematografico nominato dalla Presidenza del Consiglio su una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

La Commissione alla quale è demandato in grado di appello il parere per il nulla-osta per la proiezione in pubblico dei films, è composta:

a) dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, presidente;

b) da un magistrato dell'Ordine giudiziario designato dal presidente della Corte d'appello di Roma;

c) da un funzionario della carriera direttiva avente qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata della Direzione generale dello spettacolo;

d) da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'interno;

e) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

f) da due autori cinematografici e da due critici cinematografici nominati dalla Presidenza del Consiglio su due terne proposte rispettivamente dall'Associazione nazionale autori cinematografici e della Federazione nazionale della stampa.

Le Commissioni sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio per la durata di un anno.

Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

Negli stessi modi di cui ai precedenti comma sono composte e nominate le Commissioni di 1° e 2° grado per l'esame dei lavori teatrali, salvo che i critici cinematografici e gli autori cinematografici sono sostituiti da critici teatrali e autori teatrali. Gli autori teatrali sono nominati dal Presidente del Consiglio che li sceglierà tra gli autori italiani di chiara fama.

ART. 3

Le Commissioni di cui all'articolo precedente nel dare il parere per il rilascio del nulla-osta stabiliscono anche se alla proiezione dei films e alle rappresentazioni teatrali possono assistere i minori di anni 16.

Qualora siano esclusi i minori di 16 anni, il concessionario ed il direttore del locale cinematografico sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono inoltre provvedere a impedire che i minori di 16 anni accedano al locale in cui vengono proiettati spettacoli dai quali i minori stessi sono esclusi.

Nel caso che sussista incertezza sull'età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore e della persona maggiorenne che l'accompagna; in difetto, decide sull'ammissione nella sala di spettacolo il funzionario e l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

E' vietato abbinare al film non vietato ai minori di 16 anni spettacoli di qualsiasi genere o scene di presentazione di spettacoli di futura programmazione che di per sé siano esclusi per i minori di anni 16.

ART. 4

Il nulla-osta per la proiezione in pubblico e per la esportazione di films

o per la rappresentazione in pubblico di lavori teatrali non viene concesso qualora il film o il lavoro teatrale offendano il buon costume.

Si intendono offensive del buon costume le scene o sequenze contrarie al comune sentimento del pudore o che contengono particolari impressionanti o raccapriccianti non essenziali ai fini dell'esperienza artistica.

Per il divieto ai minori di anni 16, di cui all'articolo 3, sono adottati criteri analoghi, con speciale riguardo alla particolare sensibilità dell'età evolutiva.

ART. 5

Entro venti giorni dalla rappresentazione dei films o del lavoro teatrale per l'esame di 1° e 2° grado l'Amministrazione concede il nulla-osta o comunica per iscritto all'interessato la motivazione del divieto formulata dalla Commissione di revisione in base ai criteri di cui all'articolo 4.

Qualora il termine dei venti giorni sia superato senza che il relativo provvedimento sia stato comunicato al presentatore il nulla-osta si intende concesso e la segreteria della Commissione deve rilasciarne attestazione al presentatore.

ART. 6

Le decisioni delle Commissioni di revisione che neghino il nulla-osta per la proiezione in pubblico e l'esportazione del film o la rappresentazione in pubblico del lavoro teatrale o che lo condizionino alla soppressione di determinati particolari, scene o sequenze, sono impugnabili con ricorso a una Sezione speciale della Corte d'appello di Roma, la quale decide con decreto motivato entro e non oltre il termine improrogabile di quindici giorni dalla presentazione del ricorso stesso.

La Sezione speciale è composta esclusivamente da magistrati dell'ordine giudiziario.

Le decisioni della Sezione speciale della Corte d'appello di Roma sono inappellabili e definitive.

La Sezione speciale della Corte d'appello può condizionare l'accettazione del ricorso alla soppressione di determinate scene o sequenze.

ART. 7

Le proiezioni o rappresentazioni effettuate da organizzazioni culturali, morali o politiche non a scopo di lucro e riservate agli associati delle organizzazioni stesse non sono soggette alle limitazioni previste dalla presente legge.

ART. 8

Per il regolamento di esecuzione della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento approvato col regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

7. PROGETTO DI INIZIATIVA POPOLARE.

Il seguente progetto è stato elaborato, al di fuori dei gruppi politici, dall'Intesa Nazionale della Cultura, presieduta da Enzo Enriques Agnoletti, di concerto con l'Associazione Nazionale Autori Cinematografici (ANAC) e col Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI). E' stata poi presentata al Senato dal gruppo del P.S.I. (senn. Busoni, Giuliana Nenni, Sansone, Bruno).

ART. 1

La proiezione e la rappresentazione

in pubblico delle opere cinematografiche e teatrali è libera.

Art. 2

Presso il Ministero del Turismo e dello spettacolo è istituita una Commissione alla quale è demandato il compito di esaminare preventivamente le opere cinematografiche e teatrali, al fine di giudicare se alla proiezione del film o alla rappresentazione teatrale debbano essere esclusi i minori di anni 16, in relazione alla loro particolare sensibilità emotiva e alle esigenze della loro tutela morale.

La Commissione è presieduta da un magistrato dell'Ordine giudiziario, designato dal Consiglio superiore della Magistratura.

La Commissione è composta da:

a) tre esperti sui problemi di psicologia infantile, pedagogia e psicologia, designati dal Ministero della P. I.;

b) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo;

c) due rappresentanti dei produttori scelti in una terna designata dall'Unione nazionale produttori;

d) due rappresentanti degli autori cinematografici, scelti nell'ambito di una terna designata dall'ANAC;

e) due critici cinematografici, scelti nell'ambito di una terna designata dal Sindacato giornalisti cinematografici.

Le opere cinematografiche e teatrali che non verranno presentate all'esame della Commissione, saranno equiparate, a tutti gli effetti, a quelle vietate ai minori di anni 16.

La Commissione trasmette agli interessati un giudizio motivato entro giorni 30. Se entro tale data il giudizio non è stato pronunciato, l'opera viene ritenuta permessa ai minori.

Art. 3

Contro le decisioni motivate dalla Commissione di cui all'art. 2, è ammesso reclamo alla Commissione d'appello, che sarà presieduta da un magistrato di Cassazione e composta secondo gli stessi criteri di quella di prima istanza.

Art. 4

I componenti di entrambe le Commissioni sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e restano in carica per due anni.

Art. 5

Nello stesso modo di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge sono composte e nominate le Commissioni di primo grado e d'appello per l'esame e giudizio dei lavori teatrali, relativamente all'ammissibilità della presenza agli spettacoli dei minori di anni 16. I componenti di cui alla lettera *e*) sono scelti tra i critici teatrali, i componenti di cui alla lettera *d*) tra gli autori drammatici, i componenti di cui alla lettera *c*) tra i rappresentanti degli impresari teatrali.

Art. 6

Qualora per giudizio delle Commissioni siano esclusi dalla proiezione e dalla rappresentazione i minori di anni 16, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono inoltre provvedere ad impedire che i minori di anni 16 accedano al locale in cui vengono rappresentati o proiettati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi. Nel caso in cui sussista incertezza sull'età del minore, fa fede della sua età la

dichiarazione del genitore e della persona maggiorenne che lo accompagna. In difetto decide dell'ammissione nella sala da spettacolo il funzionario o l'agente di P.S. in servizio nel locale.

E' vietato abbinare ai films non vietati ai minori di anni 16, spettacoli di qualsiasi genere o scene di presentazione di spettacoli di futura programmazione, che di per sé siano esclusi per i minori di anni 16.

Chiunque non osservi le disposizioni contenute nel presente articolo, sarà punito con l'ammenda di L. 100.000.

ART. 7

La cognizione dei reati commessi col mezzo della cinematografia e della rappresentazione teatrale appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte d'assise.

Competente territorialmente per le opere cinematografiche o teatrali è il giudice del luogo ove la pellicola è stata proiettata, e l'opera teatrale rappresentata, per la prima volta.

Non è consentito la rimissione del procedimento al Pretore.

Al giudizio si procede con rito direttissimo, e con fissazione del dibattimento non oltre il 5° giorno dal sequestro del film o dall'ordine di non rappresentare l'opera teatrale.

La sentenza sarà depositata entro il 5° giorno successivo al dibattimento; la dichiarazione di impugnazione e i motivi dovranno essere depositati nei 5 giorni successivi al deposito della sentenza ed il giudizio dell'impugnazione dovrà essere celebrato entro 7 giorni dal deposito dei motivi.

ART. 8

Sono abrogati il regio decreto del 24 settembre 1923, n. 3287 e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

Il progetto di autocensura

Gli Organi direttivi della *Unione Nazionale Produttori dell'ANICA* e dell'*Associazione Nazionale Autori Cinematografici* (*ANAC*) (soggettisti, sceneggiatori e registi), con l'adesione di massima della *Unione Nazionale Distributori dell'ANICA* e della *Associazione Nazionale Esercenti Cinema* (*ANEC*) dell'*AGIS*;

HANNO CONSTATATO:

— le profonde divergenze esistenti fra il disegno di legge governativo sulla revisione dei film, gli emendamenti successivamente presentati dallo stesso Governo, e le varie proposte di iniziativa parlamentare, divergenze relative sia ai criteri per la concessione o il diniego di nulla osta per la libera circolazione sia alla struttura stessa degli organi amministrativi o giudiziari che dovrebbero sovraintendere alla predetta revisione;

— le gravi conseguenze dei recenti contraddittori interventi di alcuni uffici inquirenti della *Magistratura* a carico di film muniti di regolari visti di censura;

— i favorevoli risultati — tanto per la tutela del buon costume quanto per un ordinato svolgimento delle attività artistiche e industriali dello spettacolo — ottenuti dai vari *sistemi di autocontrollo* da tempo in vigore negli *Stati Uniti*, in *Inghilterra*, in *Germania* e nel *Giappone;*

— la opportunità di raccogliere l'unanime invito rivolto nelle recenti Assemblee a tutte le *Organizzazioni internazionali della industria cinematografica* (Bureau International du Ciné-ma, Fédération Internationale des Distributeurs; Union Internationale de l'Exploitation Cinématographique) per l'estensione dei sistemi di autocontrollo a tutti i Paesi produttori di film in alto grado di sviluppo;

HANNO RAGGIUNTO
il seguente accordo

ART. 1

Sotto gli auspici dell'A.N.I.C.A., dell'A.N.A.C. e dell'A.G.I.S., è istituito, con decorrenza . . . . l'*Ente Nazionale per l'Autocensura Cinematografica e Teatrale* che sarà retto da uno Statuto da concordare fra le Associazioni promotrici, con riserva di chiederne successivamente l'erezione in Ente morale. L'Ente sarà amministrato e diretto da un *Consiglio Generale,* nel quale saranno proporzionalmente rappresentate le varie categorie interessate su designazione delle Associazioni promotrici.

ART. 2

L'Ente provvederà alla revisione delle opere cinematografiche di qualsiasi natura, comunque destinate alla proiezione in sale di pubblico spettacolo, nonché sui manifesti e su tutto il materiale pubblicitario di corredo ai film stessi.

ART. 3

L'autorizzazione alla circolazione sarà data a tutti i film che *non offendano il buon costume, il sentimento religioso, i principi e gli istituti della Costituzione* della Repubblica Italiana, e che non contengano elementi tali da rendere la proiezione dei film stessi fonte di *reati perseguibili di ufficio.* Per la concessione di questa autorizzazione si dovrà tener conto della libertà dell'arte sancita dalla Corte Costituzionale e della eccezione prevista dall'art. 529 del Codice Penale per le opere d'arte.

Lo stesso Ente provvederà anche ad una classificazione delle pellicole ai fini della ammissione o alla esclusione dei *minori di anni* 16 alla proiezione delle pellicole stesse, in rapporto alle particolari esigenze della tutela fisica e morale dei giovani nell'età evolutiva.

ART. 4

I *compiti* di cui al precedente articolo saranno svolti attraverso i seguenti organi:

a) Un Presidente Generale;
b) Dieci Commissioni di I grado;
c) Una Commissione di II grado;
d) Una Commissione giuridica consultiva.

ART. 5

Il *Presidente Generale* è nominato di intesa tra le Associazioni promotrici ed è scelto tra personalità di chiara fama nel campo della cultura, del diritto e dell'insegnamento; egli sarà responsabile del coordinamento e della unità di indirizzo di tutta l'attività dell'Ente.

ART. 6

Le stesse Associazioni promotrici nomineranno dieci *Vice-Presidenti,* a ciascuno dei quali verrà affidata la Presidenza di una delle *dieci Commissioni di I grado.* Detti Vice-Presidenti saranno scelti tra magistrati, avvocati, scrittori, giornalisti, docenti di Università, insegnanti, sociologi, psicologi e critici.

Ciascuna Commissione di I grado

sarà composta oltre che da uno dei predetti Vice-Presidenti, da altri due membri scelti, di volta in volta, in dieci elenchi di cinque persone ciascuno compilati ogni biennio di intesa tra le Associazioni promotrici e il Presidente Generale.

Da tutti gli incarichi di cui agli articoli 5 e 6 sono esclusi tutti coloro che hanno interessi diretti nei vari settori della industria cinematografica.

ART. 7

La *Commissione di appello* è presieduta dal Presidente Generale, e composta da tutti i *Vice-Presidenti* delle Commissioni di I grado, con esclusione di quello che ha presieduto la Commissione che ha esaminato il film oggetto del giudizio di II grado, nonché da un rappresentante dei produttori, un rappresentante dei distributori, da due rappresentanti degli autori e da un rappresentante degli esercenti nominati dalle rispettive Associazioni.

ART. 8

In senso alla Commissione di appello sarà costituita una apposita *Sezione* per l'esame di ricorsi, relativi alla ammissione o meno dei *minori di anni* 16 alla proiezione dei singoli film; detta Sezione sarà presieduta dal Presidente Generale o da un Vice Presidente da lui appositamente scelto e da quattro esperti scelti di volta in volta in un elenco di 10 esperti appartenenti alle categorie degli insegnanti, degli scrittori, dei psicologi, o di esperti di pedagogia e di sociologia.

Per la validità delle riunioni della Commissione generale d'appello sarà richiesta la presenza obbligatoria di almeno due terzi dei membri che la compongono e per la Sezione speciale per i minori, la presenza di almeno 4 membri.

ART. 9

Le Associazioni promotrici, d'intesa con il Presidente Generale chiameranno a far parte di una *Commissione giuridica consultiva* tre professori esperti di diritto o di procedura penale. Sia le Commissioni di I grado che la Commissione di appello richiederanno il parere della Commissione in oggetto ogni qualvolta sorgano dubbi sui problemi giuridici comunque connessi con la eventualità di reati di azione pubblica derivanti dalla circolazione di determinate pellicole.

ART. 10

Chiunque *produca o importi* un film di qualsiasi genere dovrà sottoporlo, presentando domanda unitamente ad una copia integrale di esso (completa di colonna scena e colonna sonora) alla Segreteria dell'organo di censura.

La Segreteria dell'Ente nello stesso giorno assegnerà il film per la visione ad una delle Sottocommissioni. Questa entro 8 *giorni*, dovrà far conoscere le proprie decisioni.

I distributori, produttori, autori e registi avranno il diritto di assistere alla proiezione dei loro film per fornire ogni possibile chiarimento.

ART. 11

Il Produttore e l'importatore, nel caso che la Sottocommissione di I grado abbia negato il nulla osta, lo abbia sottoposto a condizioni, ovvero abbia escluso i minori dalla visione di esso, potranno ricorrere nel termine di 15 *giorni* alla Commissione di II grado, la quale emetterà la sua decisione

nel termine di 8 *giorni* dal ricorso ad essa proposto.

Il ricorrente avrà diritto di essere sentito dalla Commissione di II grado ivi facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, dagli autori e da legali.

ART. 12

Tutte le decisioni delle Commissioni di I grado che neghino o sottopongano a particolari condizioni il nulla osta, sia le decisioni tutte della Commissione di II grado, dovranno essere esaurientemente motivate.

ART. 13

Alle *spese* per il funzionamento dell'organo di censura sarà provveduto mediante il versamento, da parte di ciascun produttore o distributore che richieda il visto di censura, al momento della presentazione della domanda per la revisione, di un importo corrispondente ad una determinata somma, per ogni metro di pellicola sottoposta alla revisione, che sarà fissata dal Consiglio Generale dell'Ente. Una ulteriore tassa egualmente rapportata al metraggio della pellicola sarà dovuto dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso alla Commissione di II grado. Tali importi saranno fissati dal regolamento definitivo dell'organo di censura.

ART. 14

Per la revisione dei film *documentari di attualità e di pubblicità* potrà essere prevista la costituzione di apposite, separate Sottocommissioni.

Per i film di *attualità* le decisioni debbono essere adottate nello stesso giorno della loro presentazione ai servizi di autocontrollo.

ART. 15

L'Ente creerà un apposito servizio per il rilascio di un apposito marchio per il materiale pubblicitario destinato alla affissione o comunque di corredo alla presentazione di film con esclusione di quanto rientra nella sfera di applicazione delle legge sulla stampa periodica e sui libri.

ART. 16

Gli esercenti che proiettino film non muniti del visto di circolazione, i produttori e i distributori che non richiedano il predetto visto, o che non rispettino le decisioni adottate dall'Ente Nazionale per la Autocensura Cinematografica, saranno deferiti agli organi competenti delle rispettive Associazioni, per il provvedimento di *espulsione*. In casi di maggiore gravità o di recidiva, l'Unione Nazionale Produttori, l'Unione Nazionale Distributori e l'AGIS potranno deliberare la temporanea sospensione dei rapporti commerciali fra le Aziende a ciascuna di esse rispettivamente associate e quelle riconosciute inadempienti ai sensi del presente articolo.

ART. 17

Con separato accordo tra le Associazioni competenti saranno concordate le disposizioni necessarie per la creazione ed il funzionamento dei servizi di autocontrollo per le *opere teatrali*.

ART. 18

Il presente regolamento sarà sottoposto entro un mese alla approvazione delle Assemblee delle Unioni Nazionali e delle Associazioni interessate.

Rassegna delle idee ed opinioni

La libertà nella cultura, nell'arte e nella morale

Fino a che punto uno scrittore responsabile deve, può sentirsi libero? La domanda posta in questi termini non ammette che una risposta: non ci sono limiti. Vale a dire, se davvero lo scrittore obbedisce a quello che è il suo primo compito — conoscersi, conoscere, rendere conto di queste due operazioni — non ci sono sul suo cammino territori inesplorabili, proibiti, così come non ci sono nella sua carriera momenti condannabili o riprovevoli o, comunque, inutili e perduti. Il termine di confronto resta, dunque, il senso della necessità, e la storia della lotta condotta attraverso i secoli dalla letteratura in difesa della libertà d'espressione non fa che confermare l'opportunità e la validità di quel metro. Tutti hanno nella memoria due o tre casi clamorosi di interventi d'autorità contro opere che sembravano offendere la morale comune del tempo e sanno come quelle storie poco edificanti siano finite: il tempo — ci vorranno pochi anni, o un secolo come è avvenuto per le « Fleurs du mal » — è sufficiente a rendere giustizia.

Ora, dal momento che l'ultimo arbitro è il tempo, è chiaro che non esistono obiezioni di fondo quando si tratti di opere d'arte intendendo per arte la ricerca libera, piena della figura dell'uomo. Di solito, chi protesta, chi interviene, perché sente attaccato l'ordine in cui vive, è la morale del momento, la morale comune, vale a dire una tavola di valori ammessi e di altri non ammessi, una specie di regola di condotta della società in cui ci si muove. Venir meno alle norme che per prudenza o per paura si sono stabilite in silenzio costituisce uno scandalo. Ma per avere una riprova di tutto ciò, si pensi, si valuti per un attimo la natura delle accuse e delle proteste: si cerchi di vedere bene che cosa si nasconda sotto certi termini di con-

venienza come « decenza », come « decoro »: sono proprio termini che non toccano — neppure da lontano e superficialmente — la sostanza dell'uomo.

I moralisti pubblici, chi si sente scandalizzato perché vede rovesciata la tavola dei valori in cui è stato educato, non prendono mai come termine di confronto, l'unico — almeno a nostro parere — termine di dovere che sta nella domanda: come è fatto, come è l'uomo? Al contrario, quando ci sentiamo offesi o soltanto disturbati, per prima cosa noi reagiamo soltanto spinti dal bisogno di difendere la nostra tranquillità. Ci siamo abituati a vedere l'uomo in un certo modo, da un dato punto di vista soprattutto; ci siamo abituati a vederlo nel modo in cui ci piace di più, con un bagaglio di virtù che sono — sia pure per aspirazione — le nostre e con una minima parte di colpe, quelle colpe che la ragione ci ha abituato a sopportare, diremo di più ci ha insegnato a vedere connaturate nel quadro di un determinato ambiente. Tanto è vero che non esiste un tipo assoluto di moralista, meglio di censore, assoluto nel tempo e nello spazio, ma ci sono tanti moralisti e tanti censori quanti sono i paesi, quanti sono i periodi della nostra storia.

Il censore procede per una via del tutto assurda, non riesce mai a scindere l'opera che è chiamato a giudicare e, tanto meno, a dividere l'uomo che viene illustrato o raccontato: non ammette neppure per un attimo che il « suo » uomo, quell'uomo che la tradizione, l'educazione e le convenienze gli hanno insegnato a vagheggiare, non è affatto l'uomo intero, l'uomo che è sepolto dentro di noi e che noi conosciamo soltanto in parte minima. L'uomo è veramente per chi lo studia — e noi abbiamo detto subito che lo scrittore dovrebbe essere soprattutto uno studioso, uno che insegue la verità e non uno che giuoca a nascondere la verità — un astro, un pianeta, di cui non riusciremo a vedere mai interamente la figura reale: si tratta quindi, nel migliore dei casi, di conoscenze parziali, di una lunga somma, di una somma infinita di notizie assolute, eterne; finiremmo per bloccare l'uomo in una posizione di statua e, in parole povere, privandolo di vita, ne faremmo soltanto un oggetto. Ora è proprio questo che cerca di fare il moralista che vede soltanto le esigenze di un certo ordine di cose, salvaguardare la conservazione di un atteggiamento, dare la precedenza alle regole del momento, vale a dire alla parte di polvere della nostra vita, contro tutta la parte di mistero, di

segreto, di nascosto che nutre la nostra esistenza di domani, la nostra continuità.

Ma, a volte, i censori non sono neppure così ciechi, essi per primi sanno che l'uomo difeso e proclamato nei loro programmi non corrisponde affatto all'uomo della realtà ma si basano su questa riserva iniziale per proteggere un'immagine più conveniente e un'altra immagine meno decorosa, o addirittura indecente. Credo di poter dire, sin da questo momento, che sono proprio i censori della riserva i più severi, i meno suscettibili di correzioni e di aggiunte. Proprio perché partono da una posizione che non ammette il dialogo, costruiscono l'intero edificio sulle carte dell'abitudine, della convenienza e non si accorgono di ridurre gravemente e di offendere l'ufficio dello scrittore e dell'artista. Essi condizionano la ricerca quando non la diminuiscono alla posizione inaccettabile del camuffamento e della ipocrisia come categoria dell'opportuno.

Non c'è dubbio che gli altri tipi di censori e di moralisti grosso modo potremmo farli rientrare nella famiglia degli spiriti religiosi, sono molto più larghi, più liberi e lo sono perché sanno molto bene di che cosa è fatto l'uomo, di quale materia è costruito, quali sono le sue risorse segrete e misteriose, nel bene come nel male. Sono nella verità perché danno come presupposto di ogni ricerca la verità e non la convenienza, la dolorosa realtà e non la realtà indolore, la realtà accomodata che non disturba e lascia stare le cose. Ma come le lascia stare? Tutto il problema della verità sta qui. Gide citava sempre, su suggerimento di Charles du Bos, una suggestiva parabola di uno scrittore inglese sulla opportunità di fare scoppiare il bubbone del male. Se il male non scoppia, degenera e finisce per creare altri focolai, soprattutto contribuisce a diffondere per tutto il corpo l'infezione.

E' chiaro che i censori sono al riguardo dei medici limitati, curano le manifestazioni esteriori del male ma non si preoccupano mai di cercarne le cause per combatterlo all'origine. Ora, per un curioso paradosso, chi fa da medico è proprio lo scrittore che inciampa nelle reti della censura: si chiamerà Baudelaire, si chiamerà Flaubert e, a maggior ragione, Zola, si chiamerà D. H. Lawrence. L'uomo fedele alle raccomandazioni dei censori col tempo mostra le sue insufficienze e l'erosione delle piccole e grosse menzogne con cui è costruito; al contrario l'uomo che subisce il processo dei difensori dell'ordine temporaneo delle cose è un uomo che col tempo acquista tut-

ta la sua luce, la sua verità. Chi viene dopo è sempre costretto a farsi una domanda: perché offendeva quella morale, perché era stato processato e condannato? La domanda è ingenua e ha senso solo se riportata nel quadro della famiglia dei censori, strappata all'altra degli inventori, dei creatori, dei ricercatori.

Non c'è dubbio che un artista — quando sia tale — vede sempre di più, sempre meglio degli uomini del suo tempo. Prendiamo ancora Flaubert con « Madame Bovary »: lo scrittore strappa la sua storia a un fatto di cronaca e ne fa un piccolo momento della coscienza umana. Provate a pensare che cosa ne avrebbe saputo fare uno scrittore conformista, uno scrittore che si appagasse della cronaca e non si affannasse tanto dietro l'immagine segreta della verità: nel migliore dei casi, avrebbe fatto opera di ripetizione. Flaubert, mettendo il lavoro del romanziere sullo stesso piano di quello del ricercatore, ne ha fatto una categoria dello spirito umano, ha dato la chiave di quella malattia che molti anni più tardi un filosofo avrebbe per l'appunto chiamato « bovarismo », ha soprattutto tentato di spiegare dal di dentro una storia umana dolorosa, mettendo il male a suo posto, il bene dalla parte del riscatto. Su questa strada, il processo dall'interno potrebbe continuare all'infinito e allora si comincerebbe a vedere come la posizione del censore assomigli un po' troppo da vicino a quella degli amanti di Madame Bovary che a loro modo erano anche dei difensori del decoro, della decenza, della convenienza. Il male c'è, inutile è volerlo nascondere, inutile — diciamolo subito — volerlo soltanto denunciare e proclamare, vediamo se è possibile spiegarlo, vediamo se e fino a che punto anche noi ne siamo responsabili. Ecco un'altra ragione della superiorità del moralista religioso su quello che fonda la propria dottrina sul fascicolo delle leggi di cui dispone e che sono sempre dettate da opportunità del momento, senza tener conto della misura eterna dell'uomo, della sua complessità, della sua abnormità. Il suicidio della Bovary può essere una conclusione scandalosa, soltanto per dei lettori pusillanimi, di cui accetta la prima parte del male e non la seconda, di chi crede che per vivere sia sufficiente chiudere gli occhi sulla realtà. Questo termine realtà si presta — lo sanno tutti — a infiniti equivoci e a una rete enorme di interessi sospetti. E' chiaro che la realtà non basta, uno scrittore non può essere soltanto un fotografo e per di più un fotografo che non gode neppure dei riflessi e delle luci che la macchina da presa restituisce. La carta è il più difficile, il più arduo

dei materiali di evocazione artistica: quello che rende più lente le operazioni di restituzione e anche quello che le rende più legate, più impacciate. Proprio per questo uno scrittore che non voglia andare al di là del semplice elenco delle cose che vede è uno scrittore che evita la maggior parte della sua responsabilità.

Non esiste realtà pura, che non si ricolleghi a quello che non vediamo con gli occhi, che non debba essere maturata nella memoria e nella luce del cuore. L'esempio di Zola è quanto mai istruttivo: Zola può avere sbagliato nell'interpretazione ma il suo naturalismo non è che un realismo interpretato, un realismo con una via d'uscita. La sua interpretazione può essere giudicata oggi insufficiente, parziale, ma nessuno arriva a dire che sia stata completamente negativa, inutile, passivo. Il suo errore può essere stato di esagerazione ma insomma è un errore che ci ha portato avanti nella conoscenza di certe situazioni umane; qui sta la ragione, la spiegazione delle sue conquiste. Non tutto delle sue costruzioni è caduto, dal momento che nei suoi operai, nei suoi contadini, nei borghesi della fine dell'ottocento noi rintracciamo facilmente delle piccole verità al di sopra del tempo, della moda e delle abitudini. Del resto quale è il vero compito di uno scrittore? Andare al di sotto degli abiti, smascherare gli uomini del suo tempo, trovare i moventi delle loro azioni sotto le loro parole, mettere a nudo lo scandaloso contrasto fra ciò che si professa oralmente per rispetto e convenienza e quello che si nutre nel cuore, per aumentare il capitale del nostro egoismo.

Prendiamo un altro esempio, sempre in Francia e in quel periodo: pensiamo per un momento a Bourget e chiediamoci se i suoi personaggi siano per caso più vivi e autentici di quelli di Zola. Mi pare di capire che siamo tutti d'accordo sulla risposta da dare: per quanto siano invecchiati e datati i personaggi di Zola hanno un suono di autenticità che quelli di Bourget ignorano. Eppure Bourget era senza dubbio molto più intelligente, più colto e « preparato » a fare il romanzo di quanto non lo fosse il costruttore dei « Rougon-Macquart »: perché è accaduto? Ma perché Bourget si illudeva che bastasse cogliere e restituire gli aspetti del decoro convenzionale, che non si potesse mettere in dubbio l'ordine e la calma apparente della superficie di quel modo e che le cose fossero portate dal giuoco degli interessi formali, dalla commedia della nostra vita. Il risultato è stato ben diverso per i due scrittori: i personaggi zoliani andranno in un certo senso unico fino a diventare delle macchine della fantasia, ma

quelli di Bourget non hanno mai camminato, sono rimasti dei giuochi di società e sono immediatamente morti con la fine di quella società. Non è stata neppure necessaria la guerra mondiale per spazzarli dalla scena, è stata sufficiente la prima aria « diversa ». Ora i personaggi di Bourget erano dei puri fantocci, erano persone create con la testa e da muovere esclusivamente sul tavolo o sulla carta: non avevano mai bisogni fisici, erano uomini in quanto appartenevano ad un dato strato di una data classe sociale. Chi offendeva di più la verità e la decenza? Zola che rimetteva tutto in un enorme calderone, uomini e donne, con le loro possibilità di bene e di male, con le colpe e i vizi, ma tutti uomini allo stesso modo, o Bourget che operava a priori una divisione, una spaventosa divisione fra quelli che, secondo lui, erano solo gli uomini, cioè suscettibili di sentimenti e di passioni, ma gente del mondo elegante, dell'aristocrazia e dell'intelligenza, e gli altri, tutta l'umanità che, secondo lui, non poteva sentire e quindi non contava? La storia nel giro di non molti anni ha smentito clamorosamente una interpretazione tanto arbitraria dell'umile verità del mondo e del lavoro; del molto lavoro che Bourget aveva fatto con l'illusione di servire l'ordine non è rimasto nulla. Eppure se rileggiamo le cronache del tempo, vediamo e giudichiamo le reazioni del mondo di allora che, inutile dirlo, sono sempre le reazioni di rito, le reazioni obbligate. Zola era considerato uno sporco individuo, un denigratore della società e Bourget il servitore della decenza umana. E' un esempio da non dimenticare tutte le volte che siamo colpiti da un libro, da uno spettacolo e dovrebbe farci riflettere un momento prima di passare alla comoda posizione del giudice e del censore, di chi condanna. Perché non ci facciamo mai la domanda che sembrerebbe più opportuna: in nome di che cosa condanniamo? Non certo in nome della verità dal momento che *en petit comité* siamo tutti disposti ad ammettere che la realtà va molto più in là della fantasia dei romanzieri e che quello che succede fra di noi, in noi o vicino a noi non è neppure raccontabile, non in nome di una fede, soltanto in nome di una opportunità politica. Se ne ha la riprova con il comportamento dei comunisti: sono all'avanguardia, contro la censura, difensori per la più ampia libertà dell'arte nei paesi occidentali, dove sono all'opposizione, ma sono difensori — e quali difensori — dell'ordine più meschino nei loro paesi.

Si parla, si interviene in nome di una politica della cultura. La noia e diciamo pure la miseria e la puerilità degli interventi di auto-

rità in tutti i paesi del mondo sta proprio in questo limite iniziale della censura. Ci sta anche la sua malafede, perché non fa mai questione di sostanza o non si batte in difesa dell'uomo intero ma dell'uomo che meglio serve ai suoi scopi, ai suoi interessi, alle sue esigenze. Sono tutte cose di cui lo scrittore responsabile non può, né deve tenere conto. Ma, detto questo, sarà opportuno subito distinguere anche nella famiglia degli scrittori dal momento che esistono due maniere d'audacia: l'audacia che nasce per forza di cose con dolore, con fatica perché sa di dire cose importanti, nuove e l'audacia finta, l'audacia di chi bara, di chi giuoca, di chi non avendo nulla da dire punta al tavolo più facile dove non manca mai un piccolo gruppo di spettatori e di clienti.

E' una favola vecchia ma che la regola della necessità svuota di qualsiasi significato. Non ci vogliono censori dotati d'estrema capacità discriminatoria per capire chi fa sul serio, chi ha qualcosa da dire e chi fa il verso e mette abiti che non sono i suoi. Direi che nulla è più facile di smascherare questi piccoli truffatori dell'immondizia umana e, in genere, chi non sa comporre, chi non sa riportare il degenerato, il vizioso, il colpevole in un quadro più vasto. Così come non si dà il caso dell'uomo che sia tutto angelo, tutto puro, allo stesso modo non si dà neppure l'altro caso opposto dell'uomo che sia tutto fango e sterco.

E' davvero un povero scrittore chi non sa scorgere sul volto dell'uomo che si è avvicinato fino a perdervisi al male, al fango, un lampo, un piccolo lume di speranza. Ora a volte letteratura e cinema ci danno dei quadri di umanità completamente, totalmente imbestialita, ma se sappiamo leggere e guardare appena appena, ci accorgiamo che c'è sempre uno spiraglio, c'è qualcosa che non autorizza alla disperazione e alla condanna: fino a che questi uomini parlano, si muovono nel male, se ne fanno una bandiera, vuol dire che l'altra parte esiste, che l'uomo intero non è una illusione degli spiritualisti e che la vita si muove sul filo dei contrasti. Per un giuoco paradossale questi artisti votati esclusivamente al male si mettono sulla stessa linea dei loro censori: difendono, cioè, un uomo che non esiste, che è una categoria della intelligenza astratta. Ci sono dei miserabili, dei diseredati della letteratura ultima che assomigliano in modo sospetto ai grandi signori dei palazzi che Bourget frequentava nella sua Europa di sogno: anche loro spariranno, al primo mutamento di vento. Ora quegli scrittori dovrebbero andare alla fine delle

loro ricerche: non dovrebbero sentirsi legati dalla mancanza di libertà. La libertà dell'arte ha un valore soprattutto attivo, perché è una libertà che corre su due binari e praticamente non ha termine. Naturalmente è una cosa di cui dovrebbero tener conto anche i censori, prima di intervenire dovrebbero lasciare che la macchina dell'invenzione si sfogasse, si sfrenasse, esaurisse la sua carica: non c'è dubbio che se la macchina è animata dal desiderio della verità, finirà per prendere nella sua luce anche qualcosa d'altro, qualcosa che non sia sempre turpe, morboso, degenerato. Se fossi uno scrittore, se fossi un inventore, metterei proprio sul tappeto questa scommessa nell'assoluto: ed è quello che alla fine dei conti hanno fatto Joyce, Proust, ha fatto il Thomas Mavin di « Sang réservè ». Il tempo anche per loro ha dimostrato la sua efficacia: sono cadute le accuse di scandalo, è rimasta la forza, la novità e l'importanza della loro ricerca.

E' chiaro che il discorso è valido se il lavoro degli scrittori risponde a questa esigenza di ricerca, in ogni altra occasione non ha senso. Non saprebbe interessare i pornografi di professione o gli scrittori erotici che, bene o male, esigono dei lettori estremamenti dotati. Perché non dobbiamo dimenticare la posizione del lettore, il lettore che viene sempre sottovalutato o come individuo della società da proteggere, o come intelligenza limitata. Eppure il lettore ha in mano un'arma critica e un'arma di protezione che nessun censore avrà mai. C'è soltanto il lettore che sia ugualmente responsabile e ugualmente amante della verità, in grado di smentire e di smascherare lo scrittore che tradisce, che bara e contrabbanda una merce indegna e c'è il lettore che immediatamente riconosce chi lo aiuta a scoprire l'uomo e gli parla dall'altra parte della scena a cuore aperto. Su questa famiglia nessun potere saprà mai intervenire con qualche successo: non è per loro che parla la censura politica o falsamente religiosa o soltanto di costume. E' una piccola famiglia che rappresenta il primo tribunale del futuro e rende salda la continuità del lavoro artistico. E' verissimo, ci sono degli scrittori che devono aspettare molti anni per essere compresi ma è altrettanto vero che hanno cominciato ad essere compresi da « pochi » in uno spirito di comunione.

Dopo quanto si è detto, sembrerebbe che la libertà dell'arte sia in grado di proteggersi da sola. Abbiamo detto che non è minacciata soltanto dai moralisti non richiesti, da quelli che Flaubert chiamava borghesi, dai farisei, ma lo è anche dai truffatori, da quelli che fanno il verso o magari in buona fede adoperano la penna solo in

un senso solo. Non si aiuta davvero la libertà adoperando meccanicamente certe soluzioni dettate dalla moda. Chi legge con pazienza e costanza molta letteratura romanzesca degli ultimi anni sa fin troppo bene distinguere il coraggio di verità dal coraggio finto, la novità dalla moda.

Ci sono scrittori eccellenti che non servono davvero il loro ingegno obbedendo a dei meccanismi psicologici ed eccoli riproporre a distanza di poche pagine scene identiche appena mascherate, puramente casuali, in nessun modo legate alla nozione stessa del libro. Provate a toglierle, l'economia del libro non ne risentirà in alcun modo, anzi ci guadagnerà in movimento, in forza, in robustezza. Oltre tutto è molto difficile raccontare scene del genere, così come è difficile saper restituire la nostra miseria fisica senza un minimo di truffa, a meno che quegli scrittori non si illudano che sia sufficiente prendere a pugni l'onorabilità ufficiale, il conformismo dei lettori per farli andare avanti sulla strada della libertà, perché al contrario non superano i limiti della polemica.

Per alcuni, infine, rispettare il criterio della libertà assoluta consiste nello spogliare completamente il loro eroe « romanzesco ». Bourget li lasciava soffocare sotto gli abiti da società, non li faceva mai scomparire, li teneva in scena perpetuamente, senza lasciar trapelare un momento di stanchezza, un bisogno fisico. Questi hanno abolito tutti gli abiti, ce li mostrano nelle posizioni più segrete, li fanno eleggere domicilio nelle toilettes, ce li mostrano preda dei più dolorosi e tristi bisogni. Ma sono due faccie della stessa verità; non direi che la seconda sia meglio della prima: anzi, sono due modi identici di raccontare la vita di facciata, così come la detta la moda, le abitudini ecc.. Ammettiamo che essi intendano servire la verità, ma non c'è dubbio che la servano soltanto in parte, che sfruttano la libertà di cui dispongono in un senso solo lasciando, dunque, inattivo il capitale di unità. Abbiamo detto la parola-chiave: unità. Probabilmente farà sorridere e in realtà adoperarla con qualche speranza oggi ha qualcosa di ridicolo. Quale unità? Esiste ancora un uomo intero? Non voglio certo tanto, niente mi autorizza a una visione così alta e nessuno meglio di me è conscio dei limiti della nostra libertà. No, ciò che mi piacerebbe, ciò che vorrei è che gli scrittori responsabili, chi non fa lo scrittore soltanto per mestiere, non perdesse di vista la complessità, che prelude all'unità dell'uomo. Vorrei che non sprecassero la libertà della loro arte, insistendo soltanto su

un punto, riducendo l'uomo a una macchina irresponsabile di bisogni fisici: così come non vorrei che i censori fossero gelosi dello stesso punto di vista, contrastando gli scrittori esclusivamente su questo punto. Non fare, cioè, del problema una questione di misura, per cui è osceno ciò che esula dalla nostra norma di conversazione, da quello che l'abitudine ammette e non è invece osceno ciò che per un fondo di volgarità appartiene al nostro discorso quotidiano.

Sarebbe opportuno portare nelle faccende dell'arte, quando sia davvero arte, lo stesso scrupolo che adopera il chirurgo che aiuta una creatura a nascere: non soffocare mai, aiutare a respirare. Soltanto così si combatte l'arte di nome, la menzogna che si camuffa da arte e non si tirano in ballo questioni di legge che qui non hanno possibilità di parola.

La libertà dell'arte, a ben guardare, è rispetto della verità: sarebbe da parte nostra un grosso errore porre dei limiti, insensibilmente ci si avvierebbe sulla strada delle riserve mentali e finiremmo per distinguere ciò che è opportuno da quello che non lo è, e non ciò che risponde a verità da quello che la evita.

Ci sono libri pericolosi, libri che dannano i lettori? Paulhan ha citato in tribunale il caso di una sua amica che da lettrice accanita di Sade è diventata monaca. E' un caso paradossale, ma è un caso e dovrebbe per lo meno aiutarci a capire che i modi di difendere la decenza dell'uomo sono infiniti e che spesso l'occhio è migliore maestro dell'orecchio condizionato. Ci sono degli spettacoli che, se sanno urtare in profondità, possono produrre veramente delle rivoluzioni, delle catastrofi. Ora proprio da un punto di vista morale, una catastrofe è sempre più positiva dell'acqua morta, della immobilità che a poco a poco ci lascia scivolare nella indifferenza e nel nulla.

La stessa morale cristiana esige la partecipazione e la lotta delle passioni: non si vede perchè la lettura, l'arte in genere dovrebbero farne a meno ed essere dosate come una medicina in cui si ignora il potere tossico. L'importante è che l'opera contenga una parte di necessità e sia nata dal dolore, dalla ricerca, quindi non da spirito di dilettazione: gli effetti non saranno mai definitivamente nocivi. Lo stesso maestro di immoralità che ha accompagnato gli anni della nostra gioventù, lo stesso Gide è riuscito ad essere — sia pure contro sua volontà — maestro di verità, a inquietare, e inquietando, a far vivere.

La lista degli spiriti che la sua parola ha mosso sulla strada della

fede è una lista lunga e bella: vanta alcuni fra i nomi più belli del rinnovamento cristiano dell'ultima Francia. Non ammetterlo vorrebbe significare che Dio non riesce a parlare per bocca di Satana e che la negazione non presupponga la verità. Lasciamo fare, dunque, al tempo; non facciamo questioni di principio per cose che hanno un valore ben limitato, auguriamoci soltanto che gli artisti sappiano davvero sfruttare per intero la libertà di cui dispongono e non si avviliscano a diminuire la libertà, secondo il calcolo della moda, la polemica, la politica (1).

CARLO BO

I Magistrati e la censura

Fra gli argomenti trattati dal procuratore generale della Cassazione e dai procuratori generali delle Corti d'Appello nelle loro relazioni in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 1960-61, *hanno avuto particolare rilievo quelli riguardanti la censura cinematografica.*

Si riportano di seguito gli stralci delle singole relazioni.

Dopo aver passato in rassegna le varie cause della delinquenza minorile, in sensibile aumento, ha rilevato « la mancanza di riguardo che la società ha verso i minori con gli spettacoli o immagini o disegni pornografici e con pubbliche manifestazioni violente o raccapriccianti o con la cronaca nera. Occorrerebbe perciò porre un limite al dilagare di queste manifestazioni corruttrici della gioventù, ispirate non già dall'arte ma dal lucro.

Si attende il nuovo provvedimento normativo sul controllo delle opere cinematografiche, il quale dovrà portare un po' di ordine sulla materia attualmente disciplinata da una legislazione frammentaria e insufficiente.

Non si può mettere in dubbio la legittimità costituzionale di una legge che contempli la censura preventiva sulle opere cinematografiche, come pure è certo che il controllo deve limitarsi alle manifestazioni contrarie al buon costume.

(1) Relazione tenuta il 7 dicembre 1960 al Ridotto dell'Eliseo di Roma, durante il convegno su « Cinema e censura » promosso dal Centro Culturale Cinematografico Italiano presieduto dall'on. Marcello Simonacci. La pubblichiamo in esclusiva per gentile concessione dell'Autore.

Opportuno e necessario è l'esercizio della censura perché la cinematografia è la forma più diffusa e più popolare di spettacolo che, come può essere un potente strumento di elevazione ed istruzione, può invece, degenerando, rappresentare una scuola di vizio e di immoralità, con i suoi suggestivi mezzi figurativi ed immaginativi.

Il controllo preventivo, sino ad oggi attuato, non ha corrisposto al fine per il quale era stato istituito, tanto che la magistratura requirente è insorta contro le opere cinematografiche, che già avevano avuto l'approvazione della censura. La critica si appunta contro l'attuale sistema che consente alla magistratura questo potere, rilevando che si crea così un'incertezza di diritto che disorienta l'opinione pubblica e lede vitali interessi inerenti alla cinematografia.

Questo innegabile inconveniente però non potrà mai essere eliminato, sino a che il controllo sarà affidato ad un organo amministrativo perché il potere esecutivo non ha la disponibilità dell'azione penale. Soltanto con un intervento preventivo, affidato ad un organo giurisdizionale ordinario, si potrebbe evitare il lamentato inconveniente, a condizione però che esso non si limiti ad emettere un parere ai fini del nulla-osta, ma emetta una sentenza accertante se l'opera cinematografica, sottoposta al suo giudizio, contenga in tutto o in parte elementi contrari al buon costume. Ma non mi nascondo che tale attività giudiziaria presenterebbe caratteri così anormali da snaturare la sua normale funzione ».

FRANCESCO CIGOLINI
Procuratore Generale della Corte di Cassazione

* * *

« Circa gli altri mezzi di diffusione del pensiero, è da osservare che né le Procure del distretto, né l'Ufficio di Procura Generale hanno avuto motivo di intervenire, come già in precedenza, per reprimere spettacoli contrari al buon costume o sconfinanti in altri illeciti penali.

Trattando dell'argomento, non posso omettere dal ricordare che di recente esso ha dato luogo a interessanti dibattiti circa i poteri degli organi amministrativi, chiamati a controllare determinati spettacoli, e del magistrato nel caso di reato. Comunque, su di un punto a me sembra che debba convenirsi: e cioè che il precetto costituzio-

nale, che tutela la libera manifestazione del pensiero, non esclude misure di carattere preventivo per reprimere gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.

La censura in questo campo è, a volte, necessaria, tant'è che esiste, più o meno rigorosa, in quasi tutti i paesi. E' perciò soltanto questione legislativa determinare le modalità di funzionamento degli organi di controllo e delimitare i compiti, perché sia data ogni legittima garanzia agli interessati.

D'altro canto, occorre anche affermare che l'attività cautelare non può interferire nella sfera riservata all'autorità giudiziaria, la quale non è vincolata — né potrebbe esserlo — da un giudizio di liceità espresso in via amministrativa.

Sarà tuttavia necessario che in sede legislativa siano dettate disposizioni idonee ad escludere ogni possibilità di conflitto tra pubblica amministrazione e autorità giudiziaria e nello stesso ambito di quest'ultima (stabilendo, se del caso, particolari norme di competenza e un sollecito giudizio), senza per altro, creare procedure ed organismi che non abbiano possibilità di inquadrarsi negli schemi fondamentali, che regolano il nostro ordinamento giuridico.

Va da sé, che le eventuali facoltà di ordine preventivo che, in questa specifica materia, dovessero conferirsi al Procuratore della Repubblica — secondo lo schema di recenti proposte — non potrebbero escludere il Procuratore Generale da quei poteri di sostituzione e di controllo che, per espressa statuizione di legge, egli è chiamato ad esercitare nell'ambito dell'ufficio del pubblico ministero ».

ARRIGO LANZARA
Procuratore Generale della Corte d'Appello di Roma

* * *

« In linea del tutto generica il problema si presenta con aspetti giuridici ed etici prima che estetici. Fuori dalla morale insopprimibile l'umanità perde il diritto di autodefinirsi. Il valore pudore è nel sangue di tutti gli uomini; sarà possibile, laddove il comune sentimento potrà subire contrazioni allarmanti, cadere in basso, ma rimarrà pur sempre una luce nella coscienza degli uomini, un quid di oggettivamente etico ed istintivo, di inalienabile: chi la supera, chi la mortifica, si pone fuori dell'umanità ».

« Il problema cinema e oscenità si presenta dal punto di vista

costituzionale in quanto l'art. 21 parla del rispetto assoluto del buon costume e dal punto di vista del diritto processuale, pertanto, l'autorità amministrativa opera nel settore della prevenzione mediante la censura: l'autorità giudiziaria mediante l'incriminazione in quello della repressione. Non esistono conflitti di poteri, non è sorto, né può sorgere alcun « casus faederis » tra il potere esecutivo e quello giudiziario in quanto tutto si svolge sul terreno dell'attuazione del duplice sistema sancito dalla carta fondamentale dello stato repubblicano ». « Sul terreno processuale si è giocato su un equivoco: quello di attribuire al P.M. un abuso di potere in quanto il procuratore generale di Milano si sarebbe sostituito arbitrariamente all'organo amministrativo. Nulla di più inesatto perché il procuratore della Repubblica è intervenuto dopo aver iniziato regolare procedimento penale contro produttori, registi, sceneggiatori, ecc., e pertanto ha agito nell'esercizio della sua tipica attività giudiziaria. Sul terreno del diritto sostantivo, procedimenti penali per certi film furono iniziati perché il procuratore della repubblica, nella sua coscienza di magistrato, ha ritenuto di ravvisare in tali pellicole estremi di cui alla norma incriminativa 528 ».

Rispondendo agli attacchi mossigli da parte della stampa: « Sono costoro docenti di diritto cinematografico? E presso quale ateneo tengono cattedra? Hanno forse conseguito un premio Nobel che dia loro il diritto di considerarsi depositari di ogni virtù nel campo della critica cinematografica? La magistratura possiede sui critici un titolo di assoluta, indiscutibile superiorità: noi non abbiamo a disposizione colonne di giornali, non abbiamo dietro alle spalle interessi economici, politici, ideologici da difendere; noi giudici non siamo gli uomini di nessuno, siamo soltanto gli uomini di noi stessi perché dinanzi a noi esiste soltanto la legge che con le nostre piccole forze cerchiamo di integrare e di applicare modestamente e senza jattanza ».

Pietro Trombi
Procuratore Generale della Corte d'Appello di Milano

* * *

Definite «non allarmanti » le manifestazioni di deliquenza minorile, ha rilevato però che il problema è sempre grave ed è necessario intensificare i mezzi di prevenzione, citando in particolare il

problema della censura delle fonti di informazione: « Non è contestabile l'effetto suggestionante, ossessivo, che talune rappresentazioni cinematografiche, scritti e visioni pubblicitarie, provocano sull'animo di fanciulli, ragazzi e adolescenti ».

CARLO CASOLI
Procuratore Generale della Corte d'Appello di Torino

* * *

« E' ancora vivo nel ricordo di tutti il rumore menato dalla stampa per taluni provvedimenti presi dalla procura della Repubblica di Milano in materia di proiezioni cinematografiche. Lo scalpore è stato gonfiato oltre misura, vuoi per motivi politici, vuoi per ragioni di cassetta. A renderlo più clamoroso è intervenuta poi la levata di scudi dei magistrati aderenti alla sezione milanese dell'Associazione nazionale che, convocata per esprimere il proprio parere sull'operato della cennata Procura, ha approvato una mozione nella quale " constatato che in occasione del dibattito in corso sulla stampa e nell'opinione pubblica da parte di numerosi organi di informazione sono stati attribuiti all'intera magistratura milanese taluni provvedimenti ed iniziative ed anche opinioni in merito ai rapporti tra cinema e giustizia, nonché in ordine ai compiti della magistratura nel campo di tali rapporti; rilevato che le suddette iniziative ed opinioni devono essere invece riferite esclusivamente alle singole persone che le hanno assunte ed espresse, ritiene necessario precisare che nessun magistrato può attribuirsi ed a nessuno magistrato può essere attribuita la potestà di opinioni in rappresentanza dell'ordine giudiziario o di parte di esso ".

Senza dubbio, se è vero quanto è stato riferito dalla stampa, non appare del tutto ortodossa la procedura in quei casi seguita, perché l'autorità non consiglia, non invita a tagliare od oscurare talune sequenze di un film. O sussiste il reato o il fatto non è tale: nel primo caso sequestra e procede penalmente; nel secondo non prende alcun provvedimento lasciando agli organi amministrativi di intervenire, se competenti. D'altra parte non sembra che nella specie potesse ravvisarsi nei produttori e nei registi quel dolo che è elemento costitutivo di qualsiasi delitto, una volta che i film incriminati erano passati per il vaglio della censura, cioè dell'apposita commissione ministeriale chiamata a giudicare se la proiezione potesse offendere la mo-

rale od il pudore. In ogni caso sarebbe sussistito il concorso necessario nel reato dei componenti la commissione che dettero la loro approvazione. Or qui non è il luogo più opportuno per immergersi in una disquisizione sull'opera d'arte, sul neorealismo e sulla libertà di pensiero e di creazione. Ammetto senz'altro che un film licenzioso ed impudico possa assurgere all'altezza di opera d'arte, come tanti nudi celebri esposti nelle più rinomate gallerie del mondo, ma come il nudo cade nell'osceno qualora ritratto in atteggiamenti lascivi e pornografici ed è perciò punibile, così anche la rappresentazione, la proiezione di scene lubriche ed immorali in nome del realismo deve essere repressa. Sta bene la libertà di pensiero, la libertà di creazione, ma come ogni libertà ha un limite in quella degli altri, non è lecito offendere la morale ed il pudore del pubblico invitato, anche se questo, solleticato ad assistere a scene ributtanti od impudiche, non protesta.

Del resto l'arte, quella con l'A maiuscola, non può separarsi dal buon gusto e certo non è di buon gusto sottoporre al pubblico ciò che si ha vergogna di mostrare in privato.

Ciò premesso non può negarsi la necessità di una preventiva approvazione di tutto ciò che viene rappresentato al pubblico. Senonché non sembra che questo compito possa essere affidato alle attuali commissioni di censura, emanazioni del partito politico dominante e quindi sospette di non assoluta obiettività. D'altra pare il placet di una tale commissione non elimina la possibilità di intervento dell'autorità giudiziaria con disparità di criteri come si è verificato a Milano.

Pare che presso il Ministero della Giustizia sia allo studio un provvedimento inteso a creare un organo, tra l'amministrativo e il giudiziario, spoliticizzato al massimo, che prima di consentire una qualsiasi rappresentazione, ascolti le opinioni dei registi, dei produttori ed in genere degli autori interessati. Ne dovrebbe far parte un rappresentante del P.M. il quale, agendo appunto da tramite tra l'organo amministrativo ed il potere giudiziario, avrebbe la facoltà di negare il visto di esecutorietà. Contro tale provvedimento gli interessati potrebbero ricorrere al tribunale di Roma.

L'idea è senz'altro da approvare; meglio sarebbe se, in luogo di queste commissioni che sempre danno l'impressione di una compressione dei diritti di libertà, si disponesse senz'altro che autori, registi, impresari, ecc. prima di procedere ad una rappresentazione, potessero chiederne l'approvazione dell'autorità giudiziaria. L'appro-

vazione, una volta concessa, renderebbe improcedibile qualsiasi azione penale.

Si è osservato che la magistratura verrebbe così ad emettere un giudizio preventivo in materia penale, cosa che esulerebbe dai suoi compiti costituzionali. Senonché, a parte che una legge ad hoc potrebbe sempre essere emanata, non è affatto vero che il giudice non emetta giudizi preventivi: basta spaziare tra i procedimenti speciali regolati nel libro terzo del codice di procedura civile per ritrovarne a iosa. Peraltro poiché tutta la materia della volontaria giurisdizione e dei procedimenti in camera di consiglio è in via di più profonda elaborazione e più organica regolamentazione, come è stato riconosciuto nell'importantissimo recente convegno di Milano, non è da escludersi che possano riconoscersi ed ammettersi casi di volontaria giurisdizione in materia penale ».

TOMMASO GRIELO
Procuratore Generale della Corte d'Appello di Trieste

* * *

« Non vi è dubbio che, proprio per la grande efficacia ed evidenza realistica della produzione cinematografica e per la sua grande diffusibilità, si renda necessario un controllo che, senza trascurare i princìpi di libertà, le ragioni dell'arte e le esigenze stesse della costosa produzione, tenga conto, tuttavia, delle esigenze non meno valide ed importanti della difesa della società. Esistono spettacoli i quali offendono il buon costume e il pudore che talora si risolvono per gli immaturi, gli anormali ed in ispecie per i minorenni da mezzi di educazione e di elevazione, come potrebbero essere, in scuole di antisocialità e persino di criminalità come, purtroppo, alcune volte diventano ».

« Sul piano giuridico non si può seriamente discutere che anche la censura preventiva è ammissibile in materia cinematografica. L'articolo 21 della Costituzione esclude soltanto la stampa dall'assoggettamento ad autorizzazioni o censure. Il che rende implicito che altri mezzi, diversi dalla stampa, possano essere sottoposti a tale misura preventiva, particolarmente opportuna nel caso del cinema, se non altro a protezione dei minori, per il modo come la pellicola viene divulgata in ogni strato sociale e fra persone di ogni età di varia e spesso

acerba cultura e soprattutto di diversa e incontrollabile capacità critica ».

« Non si può disconoscere che l'accumularsi di più controlli, quello preventivo della commissione di censura e quello successivo dell'autorità giudiziaria, può creare una situazione di estrema incertezza per i produttori. Gli inconvenienti rivelati da recenti interventi giudiziari, anche se pienamente legittimi, nella programmazione di alcune pellicole, dimostrano che sarebbe opportuno concentrare tutti i controlli, sia amministrativi che giudiziari, nella fase preventiva ».

« Ciò offrirebbe il vantaggio di sottoporre tutta la produzione cinematografica ad una verifica preventiva, condotta secondo un unico criterio, evitandosi così l'alea di interventi successivi, inevitabilmente condotti con criteri diversi, dato che da legge medesima deve essere integrata, per quel che concerne le nozioni di pudore, osceno, raccapricciante e buon costume con criteri non rigorosamente circoscritti dal diritto, secondo valutazioni del costume suscettibili delle più variate interpretazioni individuali ».

« Al parere favorevole espresso dalla commissione, dovrebbe seguire una autorizzazione o visto di esecutorietà da parte di un ordine collegiale giudiziario che, decidendo con procedimento rapidissimo ed eventualmente con decisione impugnabile, verifichi se sussistono estremi di reato procedibili d'ufficio. Naturalmente accanto alle revisioni degli organi censori e giurisdizionali, raggruppate nella fase preventiva, sarebbe opportuno che la categoria dei produttori si organizzasse, per effettuare un controllo interno, in modo da rendere sempre più raro quello esterno ed autoritario.

In ogni caso sarebbe augurabile che un più severo rigoroso controllo fosse esercitato sulla produzione filmistica a protezione dei minorenni e che, sull'esempio di altre legislazioni, il limite minimo di età per assistere ad alcuni spettacoli fosse elevato a 18 anni e che tale divieto fosse realmente e rigorosamente osservato.

Così si potrebbe ottenere un duplice vantaggio: di impedire che persone immature si avvicinino ad opere che non sono ancora in grado di apprezzare nel giusto valore e che i produttori, ai quali può essere sottratta la folta schiera degli spettatori delle giovanissime leve, siano sollecitati, anche da motivi economici e di diffusione, a contenere dentro limiti ragionevoli le loro intenzioni espressive, evitando che un mezzo, il quale, se bene usato, sarebbe per i giovani fonte di istruzione, di distrazione e di elevazione, possa ispirare

negli animi meno preparati, prima del tempo, tristi e deprimenti concezioni di vita ».

NICOLÒ LA VIA
Procuratore Generale della Corte d'Appello di Bologna

* * *

« Se uno dei doveri principali di uno Stato è quello di salvaguardare la sanità morale della gioventù, mi sembra urgente disporre, nell'attesa di una radicale riforma dei criteri relativi al controllo della produzione cinematografica, che il limite di età per l'ammissione a certi spettacoli sia elevato dai sedici anni, quale è attualmente, ai diciotto; perché a sedici anni si è ancora troppo immaturi per assistere senza pericolo a film che spesso turbano gli stessi adulti ».

FRANCESCO PERFETTI
Procuratore Generale della Corte d'Appello di Firenze

* * *

« Innegabile è l'influenza del cinema cosiddetto " giallo " sul teppismo dei giovani. Le scene di violenza, di orrore e di sadismo nelle quali troppi film culminano, hanno una forza suggestiva sugli adolescenti psichicamente deboli di gran lunga superiore a quella delle letture malsane, le quali hanno inoltre una diffusione minore. Ed è pacifico che molti episodi di teppismo si sono verificati sotto la immediata influenza di film esaltanti imprese delittuose ».

ENRICO GATTA
Procuratore Generale della Corte d'Appello di Napoli

* * *

« Un disegno di legge felicemente concepito è destinato a risolvere i conflitti divenuti frequenti in materia di censura cinematografica, ammettendo la concessione ministeriale del nulla osta per la

proiezione dei film a decisione della magistratura in sede di regolare contraddittorio ».

PIETRO ROSSI
Procuratore Generale della Corte d'Appello di Palermo

* * *

« Il cinema con la sua immensa diffusione e suggestività, può e deve servire quale potente mezzo di onesto svago e di educazione e perché tale sia senza dannose deviazioni è indispensabile porre dei limiti oltre i quali non deve essere consentito di andare. E' giusto peraltro, fare in modo, come del resto si sta progettando, che coloro i quali impegnano colossali mezzi finanziari nella produzione cinematografica siano al riparo dalle sorprese di contrastanti giudizi, causa di disorientamento del pubblico e di enorme danno per gli interessati a questa industria indubbiamente assai importante nel quadro dell'economia generale ».

GIUSEPPE VACIRCA
Procuratore Generale della Corte d'Appello di Catania

La censura cinematografica e la legge

La costituzione e il regolamento del 24-9-1923

Lo spettacolo cinematografico, così come ogni altro genere di manifestazione pubblica, è soggetto in Italia alla legge. Affermazione ovvia, senza dubbio, ma opportuna per evitare divagazioni in una materia come la censura cinematografica, dove si indulge spesso ad interpretazioni polemiche più aderenti alle speranze dell'interprete che alla realtà. Converrà quindi limitarsi ad una esposizione giuridica del problema.

Due articoli della Costituzione riguardano lo spettacolo cinematografico: il primo (art. 33) in modo generico: « L'arte e la scienza sono libere... », il secondo (art. 21) in modo specifico: « Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, ed ogni altro mezzo di diffusione... Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni con-

trarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni ».

La Carta fondamentale della repubblica stabilisce dunque che la produzione di film è libera con una sola limitazione: l'opera cinematografica non deve essere contraria al buon costume. Per questo fine — e per questo *soltanto* — è previsto come possibilità *eccezionale* l'istituzione della censura preventiva. Il sistema della legge costituzionale esclude infatti ogni censura, con l'unica eccezione appunto (« provvedimenti adeguati a *reprimere* ») della tutela del buon costume per le rappresentazioni cinematografiche, teatrali e radiotelevisive.

Si noti che la tutela riguarda soltanto il buon costume (concetto ristretto, limitato quasi esclusivamente alla *sfera sessuale* e quindi alla repressione della *oscenità*) non la pubblica moralità che ha una eccezione assai più vasta, riguardante tutte le forme ed i modi della vita pubblica.

La censura cinematografica preventiva esaurisce dunque il suo compito allorché esamina la sussistenza o meno, nell'opera esaminata, di violazioni al buon costume. Qualsiasi violazione in ogni diverso campo, qualsiasi altro delitto, non può essere valutato e tanto meno giudicato dalle commissioni di censura (organi amministrativi con funzioni circoscritte), le quali non hanno quindi alcuna facoltà di vietare programmazioni o di chiedere tagli, come in recenti esempi, per vilipendio o apologia o altri reati. Ove lo facessero — e purtroppo lo hanno fatto fino ad oggi — applicherebbero norme viziate di legittimità costituzionale.

E' evidente infatti che il regolamento 24 settembre 1923 n. 3287, ancor oggi fondamentale in materia di censura cinematografica, con la sua fitta elencazione dei casi nei quali il film può essere censurato (art. 3: violazione del decoro della nazione, offesa al prestigio delle istituzioni o autorità, dei funzionari ed agenti, dell'esercito — regio — nonché dell'armata — pure regia: ed ancora incitamento all'odio di classe, scene truci, ripugnanti e di crudeltà ecc.) è sicuramente incostituzionale. A causa della particolare procedura necessaria per invalidare una legge (e per la ben nota timidezza delle associazioni dei produttori), la corte costituzionale non ha mai potuto essere investita della questione e di ciò hanno approfittato le commissioni continuando ad applicare norme illegittime. Ma sulla incostituzionalità del regolamento del '23 non vi possono essere dubbi, come del

resto implicitamente è stato confermato dal procuratore generale della Cassazione dr. Francesco Cigolini, nel discorso per la inaugurazione dell'anno giudiziario 1961. L'alto magistrato infatti ha sottolineato la possibilità dell'esistenza di una censura preventiva solo limitatamente alla tutela del buon costume.

Il codice penale e la legge di P. S.

Anche il codice penale, oltre che la Costituzione, detta norme che riguardano lo spettacolo cinematografico. Sia sotto un profilo generico — del tutto ovvio, poiché nessun film può contravvenire alla legge penale, come qualsiasi altra attività dei cittadini italiani — sia specifico: infatti l'art. 528 punisce chiunque dia « pubblici spettacoli... cinematografici... che abbiano carattere di oscenità ». La norma è chiarissima e non occorrono commenti. Competente per il giudizio è la magistratura ordinaria, secondo la normale procedura: sequestro del film ritenuto osceno e processo a carico dell'autore o degli autori.

Accanto al codice penale, anche la legge di Pubblica sicurezza ha precisi riferimenti allo spettacolo cinematografico. Ma il Testo unico della legge di P.S. (18-6-1931 n. 773 e relativo regolamento 6-5-1940 n. 635) per quanto riguarda gli spettacoli — art. 126 reg. —, dove non è incostituzionale o perento per la forza stessa delle cose (la difesa della « sacra persona del Re Imperatore »...), non fa che ripetere figure di reato già previste dal codice penale e si manifesta quindi del tutto superfluo.

Unica esclusione, le norme a tutela dell' «ordine pubblico », previste nel titolo II del Testo unico delle leggi P.S. ed affidate, purtroppo, alla potestà discrezionale del potere esecutivo attraverso prefetture e questure. A dire il vero, non consta, salvo errore, che uno spettacolo cinematografico munito di regolare nulla osta, sia stato mai vietato dall'autorità di P.S. per motivi di ordine pubblico il che del resto è abbastanza comprensibile, sia perché per ordine pubblico dovrebbero intendersi i principi informatori generali di carattere costituzionale che servono di fondamento all'ordinamento giuridico-sociale, e si tratta quindi di concetti elastici e suscettibili di continua evoluzione: sia perché, comunque la pensi un governo, è indubbio che *la libertà artistica ha carattere di ordine pubblico primario,* è tutelata dalla Costituzione e non può essere limitata se non in quanto

venga meno proprio l'artisticità. In altre parole la coscienza giuridica della collettività impone che la libertà dell'artista debba essere *sempre* assicurata, con l'unico limite che egli ne approfitti per compiere opera non da artista, e cioè faccia della pura pornografia. Si ritorna quindi sempre alla tutela del buon costume, di cui già si è parlato.

Ma, oltre al buon costume, come abbiamo accennato, lo spettacolo cinematografico può contravvenire alle altre disposizioni del codice penale, e le violazioni alle norme penali sono represse attraverso l'intervento della magistratura ovunque e comunque siano commesse. La soggezione alla legge penale non può soffrire eccezioni: perciò la magistratura è competente a giudicare dei reati commessi dagli autori del film che incappi in qualche violazione della legge, così come giudica editori e romanzieri, pittori e giornalisti. Ciascuno risponde per le proprie azioni od omissioni né sembra che, solo perché applicata al cinema, la norma generale divenga tanto terribile o stravagante. I fori speciali sono terminati (almeno in teoria) con la Rivoluzione francese. E' vero che il sequestro dell'opera incriminata porterebbe a gravi danni, ma sono i medesimi cui soggiacciono tutti i cittadini nella loro attività presuntivamente delittuosa: l'autista che vede sequestrata la sua auto o il suo camion, il commerciante di tessuti con le sue stoffe che nelle more del sequestro passano di moda e sviliscono, il rivenditore con la sua merce deperibile, chiunque eserciti un lavoro per il cui arresto subisce danni: tutti costoro si trovano nella stessa situazione del produttore cinematografico. Con il vantaggio per costui che un film, i cui autori vengono assolti, dopo un procedimento penale, guadagna in pubblicità gratuita ciò che perde in tempestiva circolazione. Se poi dovesse seguire condanna, non sarebbe tollerabile alcuna protesta per danni da parte degli autori del reato.

Si può quindi giungere ad una conclusione: la censura cinematografica preventiva è costituzionalmente ammissibile ove giudichi esclusivamente del buon costume. Ogni altra indagine su pretese violazioni di legge è esclusa. La magistratura in sede repressiva può elevare imputazioni e procedere a giudizio per qualsiasi reato ritenesse di ravvisare nell'opera cinematografica. La legge di P.S. non può riguardare lo spettacolo cinematografico.

Le sezioni specializzate del tribunale di Roma

A questo punto occorre esaminare un delicato problema. Cioè quello della possibilità di un duplice possibile intervento contro l'opera cinematografica per violazione al buon costume. Il primo, da parte delle commissioni di censura in sede preventiva, il secondo, malgrado il nulla osta amministrativo, da parte della magistratura che ravvisi la sussistenza di un reato là dove la censura non lo ha visto ed agisca quindi in sede repressiva.

Per evitare questo contrasto, con le gravi conseguenze economiche e sociali che possono derivarne, occorre trovare una soluzione radicale. Essa può essere data solo dalla trasformazione delle commissioni di censura da burocratico-amministrative come fino ad oggi, in veri e propri *organi giudiziari*: sezioni specializzate (ai sensi dell'articolo 102 della Costituzione) del tribunale di Roma, i cui giudizi, appellabili, una volta passati in giudicato avrebbero la forza di sentenza. In sede di appello giudicherebbe una sezione specializzata. della corte d'appello di Roma.

Ogni altra proposta non sarebbe che un palliativo, anche quella avanzata dal guardasigilli on. Gonella (« Vita » 8 dicembre 1960) che accenna ad un decreto di esecutorietà del procuratore della repubblica di Roma, decreto che darebbe inoppugnabilità al nulla osta delle commissioni di censura. Non risulta chiaro infatti come si configurerebbe questo decreto e come potrebbe essere inoppugnabile. Mancando una pronuncia dell'autorità giudiziaria in sede *giudicante* (è evidente che per stabilire se sussista o meno un reato occorre un *giudizio* ed esso non può esser dato dal procuratore della repubblica, il quale ha funzioni solo *requirenti*), anche nella ipotesi Gonella si resterebbe in un ambito puramente amministrativo, ben potendo qualsiasi altro procuratore della repubblica riscontrare un reato nel film proiettato nella propria circoscrizione giudiziaria. Egli, nella valutazione della sussistenza dei reati, è libero di essere di diverso avviso di quello del procuratore della repubblica di Roma, mentre qualsiasi sua iniziativa sarebbe bloccata dall'autorità dell'*jus judicatum* rappresentato da una sentenza.

Né va dimenticato che una sezione specializzata giudiziaria potrebbe in materia di buon costume applicare la precisa norma dell'art. 529 c.p. (« Non si considera oscena l'opera d'arte »...) rispettando così l'integrità del film ogni volta che esso raggiunga livello

artistico. Senza contare che il procuratore della repubblica (come pubblico ministero) rappresenta il potere esecutivo, ed è spesso soggetto a pressioni od influenze di carattere politico — e tanto più a Roma — mentre la sezione specializzata, composta tra l'altro di magistrati giudicanti, è libera da ogni suggestione.

Di fronte alle sezioni specializzate, varrebbe la regola del contraddittorio — cioè da una parte il pubblico ministero e dall'altra il difensore del film — quella del rispetto dei termini e quella della esauriente motivazione delle sentenze. Cesserebbe così quel clima kafkiano, per cui i motivi delle decisioni censorie restano avvolti nel segreto e si viene a conoscere soltanto lo scheletrico dispositivo.

Le sezioni specializzate dovrebbero essere composte non solo da magistrati, ma anche da esperti che possano aiutare i magistrati cui la laurea in legge e gli studi seguiti non forniscono una profonda preparazione estetica, comunque lontana dai loro doveri e dalle loro pratiche possibilità. Così accanto ai magistrati dovranno esser chiamati a far parte delle sezioni, critici cinematografici, registi e soggettisti, rappresentanti della produzione, tecnici ecc., secondo quanto prevede l'art. 102 della Costituzione (« Possono istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari, sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei, estranei alla magistratura »).

Comunque, dovrebbero essere esclusi i rappresentanti ministeriali di qualsiasi tipo, burocrati ligi alle direttive governative e privi di ogni autonomia di giudizio. In tal modo, nel più assoluto rispetto della legge, si ovvierebbe alla possibilità di un doppio intervento nella stessa materia del buon costume. Le sezioni specializzate emanerebbero sentenze, che, passate in giudicato, precluderebbero ogni ulteriore indagine da parte di chicchessia.

Resterebbe libero l'intervento di procuratori della repubblica per reati di diverso tipo che essi dovessero ravvisare nel film. Il discorso è peraltro più teorico che pratico, poiché non mancherebbero certo suggerimenti ai produttori da parte dei magistrati della sezione specializzata ai quali non sfuggirebbero gli altri eventuali reati — al di fuori del buon costume — riscontrabili nel film. Comunque, come già osservammo, per gli altri reati non vi è ragione di dover considerare il cinema *legibus solutus* e privo di capacità penali.

Oscenità e buon costume

Si è più volte parlato di oscenità e buon costume e sembra utile cercare di intendersi sul loro significato. Una definizione immutabile di « oscenità » è difficile a dare poiché si tratta di un termine il cui valore è fluttuante ed il cui significato varia con il tempo. Tenta di inquadrare il concetto l'art. 529 del codice penale: « Si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. Non si considera oscena l'opera d'arte ». Manca peraltro la possibilità di stabilire quale sia il comune sentimento, (cioè il pensiero ed il comportamento normale di un normale uomo medio in una società normale in tempi normali) e perciò non resta che affidarsi alla sensibilità e alla esperienza del magistrato che a questo fantastico uomo medio deve dare concretezza e consistenza.

Egli terrà conto che il pudore (ed il suo contrario, la oscenità) varia da stagione a stagione (ciò che offenderebbe il pudore in inverno è invece accettato in estate), da luogo a luogo (negli stati scandinavi o in Ispagna, tra il nord ed il sud dell'Italia e persino tra la campagna e lo stesso capoluogo di provincia) negli anni di tranquillità e nei periodi di turbamento e di guerra: non solo, ma anche soggettivamente, ciò che appare immorale agli occhi dell'uno può non esserlo a quelli di un altro.

La magistratura si è sempre avvicinata con estrema cautela alle opere d'arte che le cosiddette anime timorate trascinavano avanti il giudizio dei tribunali sotto l'accusa di oscenità. Tranne qualche cantonata, tipo *Les Fleurs du Mal,* ricordata oggi più a titolo di aneddoto che per altro, le sue decisioni sono sempre state dettate dal rispetto verso ogni manifestazione artistica. E ciò tanto più che ai magistrati più preparati e colti — consapevoli che gli artisti hanno sempre affrontati i temi erotici con estrema libertà — non può sfuggire come l'*eros* stia alla base di molteplici manifestazioni della vita. Le opere di Freud, Jung e degli altri grandi studiosi della psiche hanno rivelato che l'erotismo è una componente essenziale dell'uomo e nessuna censura può impedire questa constatazione.

La magistratura italiana ha dato sempre prova di equilibrio e di saggezza ogni volta che ha dovuto affrontare la delicata materia della oscenità e dell'opera d'arte. Al riguardo si può citare una notevole sentenza della corte di cassazione (III sezione penale - 20 giugno 1959 - Gastoldi imp.) che ha chiarito definitivamente la portata

ed i limiti dell'intervento giudiziario. « Per stabilire — dice la sentenza — se un atto o una pubblicazione abbia carattere osceno, occorre far riferimento non alla sensibilità ed alle vedute dei singoli, ma al sentimento etico della comunità, riferito alla sfera delle manifestazioni sessuali; alla stregua di questo criterio deve considerarsi oscena la pubblicazione che offenda il pudore, e quindi la personalità morale altrui, attraverso la accentuazione di sensazioni erotizzanti.

« L'applicazione della particolare causa di esclusione dell'antigiuridicità prevista dal capoverso dell'art. 529 codice penale (carattere artistico dell'opera) presuppone la preventiva dimostrazione della oscenità del prodotto intellettuale, il quale in tanto si sottrae alla comune tutela normatica del pudore in quanto si presenta come manifestazione di un interesse superiore, connesso al godimento artistico e alla elevazione spirituale.

« Per quanto in particolare riguarda le pubblicazioni, la valutazione necessaria in relazione alla norma degli art.li 528 e 529, capov., implica la considerazione del carattere e dello scopo della pubblicazione, e del modo in cui si esplica l'attività narrativa e creativa. Quando oggetto della predetta valutazione sia un romanzo, quest'ultimo deve essere considerato in modo unitario, con riguardo al suo intero contenuto, reso palese dalla trama: i particolari descrittivi di singole situazioni non hanno infatti per sé stessi rilevanza, quando non siano tali da imprimere un carattere erotizzante all'intera opera, e non assurgano a una tale intensità di rappresentazione pornografica, da far ritenere addirittura che, rispetto ad essi, l'opera stessa costituisca un semplice pretesto ».

Sottolineiamo tre concetti fondamentali strettamente legati tra loro: 1) Si deve far riferimento non al sentimento del singolo, ma a quello della comunità. 2) L'osceno si raggiunge quando si accentuano le sensazioni erotizzanti. 3) Un'opera narrativa (come il film) deve essere valutata unitariamente, non scena per scena: la scabrosità di qualche episodio non incide sul valore del film che per essere incriminato deve assurgere a tale intensità di rappresentazione pornografica da far stimare il film stesso un pretesto per puro erotismo.

Applicando questi principi ogni dubbio sulla tutela del buon costume, viene a cadere e l'opera d'arte potrà essere pienamente e liberamente rispettata.

Divieto ai minori

La rigorosa protezione dell'opera d'arte potrebbe portare a circolare film con sequenze o particolari erotici. Quei film — così come i libri d'analogo contenuto — non dovranno essere liberamente visti da chi manca, per ragioni di età, di un minimo di maturità e equilibrio. Alludiamo alla delicata questione della ammissione dei minori agli spettacoli cinematografici. E' chiaro che non è la definizione civilistica di « minori » a regolare la materia (per cui « minori » sarebbero gli inferiori a 21 anni di età) bensì quella penalistica. E quindi, ai sensi degli art.li 97 e 98 codice penale, si devono intendere per minori coloro che ancora non hanno compiuto i 18 anni. Infatti la capacità di intendere e volere ipso jure non è presunta se non con il compimento del diciottesimo anno.

Appare evidente quindi la opportunità di elevare a 18 anni il limite per assistere a quei determinati spettacoli per i quali oggi bastano 16 anni. Non si fa questione di « cinema corruttore » (che è un discorso banale ed infondato) quanto più semplicemente di maturità, definendo con questo termine più generico la « capacità di intendere e volere » del codice.

Autocensura

La soluzione più semplice e più rettilinea in materia di censura cinematografica, *de lege condenda,* sarebbe peraltro quella di abolire del tutto la censura preventiva — ad esclusione di quella per i minori — affidando alla magistratura la repressione dei reati, — tutti, anche quelli contro il costume — ove ravvisabili nell'opera cinematografica circolante.

Sarebbe una prova di fiducia per la maturità del cinema italiano: in tal caso i produttori dovrebbero creare una autocensura « interna », per dir così, onde evitare i notevoli danni che potrebbero loro derivare da azioni penali promosse dalla magistratura contro il film già circolante. Un tentativo del genere si era avuto da parte dell'*Anica* qualche anno fa, con la nomina di una commissione di valentuomini al cui giudizio doveva essere sottoposta tutta la produzione italiana. Non se ne fece nulla, anche per la vaghezza dei compiti attribuiti alla commissione e per la scarsa convinzione con la quale l'iniziativa era stata promossa. Ma è sperabile che l'idea non venga abbandonata del tutto: l'esercizio dell'autocontrollo in un cli-

ma di libertà non potrà infatti che avere benefici effetti, così come è stato anche per la cinematografia di altri paesi (Inghilterra e Stati Uniti per esempio) ove ha consentito un più ampio sviluppo della produzione, senza altri limiti se non quelli imposti dalla sensibilità e coscienza degli autori (e, si intende, l'azione repressiva della magistratura).

L'attuale regolamentazione

Sono opportuni a questo punto alcuni rilievi sulle norme attualmente in vigore che più contrastano con equità e democrazia in materia cinematografica.

Così la composizione delle commissioni di censura che, a parte il magistrato, hanno come membri solo funzionari ministeriali, rappresentanti il potere esecutivo; ne consegue ovviamente la nessuna indipendenza di giudizio di dette commissioni, i cui criteri sono tra l'altro soggetti a variare con il mutare dei governi e degli orientamenti personali dei vari ministri, escludendo ogni certezza del diritto ed ogni possibilità di basarsi sul « precedente » (cioè di basare le decisioni dei casi dubbi su analoghi precedenti).

Così la possibilità invero abnorme, che un film, già circolante con regolare visto di censura, sia richiamato su ordine del ministro per una revisione straordinaria, in seguito a denuncia da parte di un privato cittadino qualsiasi.

Così ancora la mancanza di termini perentori per la concessione od il rifiuto del nulla osta, per cui oggi un film può restare fermo indefinitamente « in censura » senza che le decisioni della commissione su di esso vengano rese note agli interessati.

Siamo, come si vede, in regime di arbitrio assoluto che deve in ogni caso cessare al più presto e comunque essere radicalmente modificato.

La madre di famiglia

Al fine peraltro di evitare una modificazione in peggio, sembrano da bandire, anche in sede interlocutoria, le innovazioni come quella caldeggiata dal ministro Gonella e più di recente dal ministro Folchi, che vorrebbero includere tra i componenti delle rimaneggiate commissioni di censura, le « madri di famiglia » (o « i padri »).

Si tratta di una vecchia fissazione, di origine fascista (la « madre di famiglia » fa ingresso nel cinema italiano — dopo il decreto legislativo 9 ottobre 1919 che peraltro non venne presentato al parlamento per l'approvazione e la conversione in legge — proprio con il regolamento del 24-9-23 sopra citato, all'art. 12, che chiama a comporre la commissionie di appello tre funzionari di P.S., un magistrato, un pubblicista, un professore e, dulcis in fundo, una madre di famiglia) totalmente destituita non solo di ogni fondamento giuridico e logico, ma dello stesso buon senso.

Anzitutto come verrebbe scelta questa singolare esemplificazione di giudice? A caso nell'elenco telefonico? E che garanzie giuridiche, morali e culturali potrebbe offrire? E' chiaro invero che o la « madre » ha una particolare e ben precisa preparazione in campo estetico e di tecnica cinematografica e giuridica, ed allora l'avere o meno figli non si vede a cosa serva; o si ritiene invece che solo per aver dato alla luce un erede, essa assuma particolari virtù tecniche od oculate capacità di giudizio estetico, ed in tal caso, francamente, sembra che ci si attenda troppo dalla maternità.

(Seguendo questo ragionamento allora, sarebbe da preferire madri di numerosa progenie; nella madre di molti figli infatti si dovrebbe operare ad ogni parto una moltiplicazione di intelligenza ed acume critico. Dal che si deduce che le provvidenze a favore delle « famiglie numerose » care al defunto regime, eran suggerite da ragioni altamente intellettuali. L'intelligenza non va sempre incoraggiata e premiata?).

Ciascuno sa come la vita di ogni giorno offra incontri con « padri e madri di famiglia » fior di lestofanti, o, più semplicente, privi di ogni sensibilità morale o che almeno dimostrano una assoluta e totale ignoranza di qualsiasi problema della vita civile: censurare delle opere d'arte, delle espressioni di pensiero è compito sicuramente superiore alle forze del novantanove per cento dei padri o madri di famiglia, come tali.

Né si dimentichi il lato estetico e tecnico della questione: perché sembra evidente che una sia pur modesta infarinatura sui problemi dell'arte e dello spettacolo si dovrebbe pretendere dal cittadino chiamato a giudicare un'opera d'arte o quanto meno — poiché le opere d'arte sono rarissime — un'opera dell'ingegno (che è poi anche un prodotto industriale creato secondo una tecnica particolare). Chia-

mereste tre cittadini sol perché padri o madri di famiglia a giudicare sulla pericolosità di una macchina? O sul valore di un romanzo? O sulla validità artistica di un *nudo* di Modigliani?

Pio XII nella enciclica *Miranda prorsus* ammoniva a proposito delle consulenze in materia morale che taluni produttori sollecitano ad ecclesiastici: « Non sarà tuttavia ammesso che gli ecclesiastici si prestino a collaborare con i produttori cinematografici senza uno speciale incarico dei superiori, essendo ovviamente richiesta, per tale consulenza, *una particolare competenza ed una adeguata preparazione* ». Quello che è ovvio per il romano Pontefice non lo è evidentemente per gli autori del progetto governativo, i quali anziché badare alla competenza ed alla cultura del cittadino ne scrutano lo stato di famiglia !

E' sperabile che sotto il velo di queste mitiche figure di padri o madri di famiglia non si tenti di contrabbandare l'ingresso nelle commissioni di elementi del *Fronte della Famiglia* o di simili associazioni confessionali: rispettabilissime si intende, ma che oltre ad essere politicamente di parte, sono troppo spesso grette nemiche di ogni libertà di espressione e sorde ad ogni esigenza artistica, come luminosamente dimostrano gli episodi di denuncie — archiviate poi dalla magistratura — contro opere di Sartre, di Lawrence o di Moravia per citare solo gli esempi più noti. La tutela del buon costume non va confusa con la *pruderie,* i cui esponenti si sono sempre preoccupati più dei centimetri di pelle nuda che del valore morale del film o dell'opera letteraria.

Il disegno di legge governativo 13-12-1958

Il presidente Fanfani (di concerto con l'allora ministro dell'interno Tambroni e con il guardasigilli on. Gonella) presentò alla Camero il 3 dicembre 1958 un progetto di legge che venne approvato con modifiche della Camera dei deputati nell'ottobre 1959 ed è, mentre scriviamo, all'esame del Senato. Il governo ha annunciato nuovi vari emendamenti in sede di discussione al Senato, così che non conviene oggi un esame approfondito del testo.

Comunque vale la pena di osservare che (art. 2) le commissioni per il nulla osta sono formate oltre che da un magistrato, un professore ed un critico cinematografico (scelta ineccepibile) anche da

due funzionari ministeriali, il primo del ministero dello spettacolo, ed il secondo del ministero dell'interno.

In linea di principio né l'uno né l'altro dei due funzionari dovrebbe avere ingresso nelle commissioni: ma mentre il rappresentante del ministero dello spettacolo può trovare ampia giustificazione essendo dopo tutto proprio quel ministero a fornire al cinema italiano sovvenzioni e premi, nessuna veste può invece avere il funzionario del ministero dell'interno, le cui funzioni di polizia e la cui dipendenza dal governo, lo pongono nella posizione meno indicata per essere giudice obiettivo e sereno.

L'elenco dei « reati » (art. 4) è più succinto di quello all'art. 3 del reg. del '23, ma è anch'esso sicuramente incostituzionale poiché accanto alla tutela del buon costume indica altri elementi che in sede preventiva, come vedemmo, non possono essere giudicati in alcun modo.

Noteremo infine la macchinosità e la lungaggine della procedura (art. 6) stabilita nella ipotesi che la commissione di 1° grado dovesse ravvisare l'esistenza nel film di un reato.

Si tratta, in conclusione, di un testo quanto mai lacunoso e contorto e che soprattutto non elimina il pericolo di un successivo intervento dell'autorità giudiziaria ordinaria. Riteniamo che un riesame integrale della questione si appalesi necessario.

Due proposte di legge

Due diverse proposte per una nuova regolamentazione della materia sono state avanzate nel febbraio 1961. La prima ad opera di un gruppo di parlamentari (on. Simonacci e Borin) e di alcune organizzazioni professionali cinematografiche. Essa però presenta gravi difetti: chiama a far parte della commissione di censura i soliti due funzionari governativi e, soprattutto, non evita la possibilità di un successivo intervento della magistratura in tema di buon costume, subordinandolo solo alla autorizzazione del ministro della giustizia (cioè, ancora una volta, alla discrezionalità del potere esecutivo).

La seconda proposta invece è più interessante: essa è stata avanzata dall'Anac (associazione degli autori cinematografici) e dal Sindacato autori drammatici; per la presentazione al parlamento intende seguire la strada dell' « iniziativa popolare », cioè della sottoscrizione da parte di almeno cinquantamila cittadini.

Il progetto prevede l'esame preventivo solo per il divieto ai minori ». Per il resto nessuna censura preventiva: la cognizione dei reati commessi col mezzo della cinematografia appartiene alla magistratura in sede repressiva.

Non sappiamo oggi quale risultato potranno avere queste proposte: certo è che esse manifestano, la prima imperfettamente, quella di iniziativa popolare invece in modo adeguato, la constatazione di una assoluta necessità: il cinema italiano ha bisogno della libertà: senza di essa è destinato a corrompersi ed a decadere. Soltanto nella libertà è il suo sviluppo e la sua vita.

GIORGIO MOSCON

Da « Comunità », Milano, anno XV°, n. 87, *febbraio* 1961.

Perplessità sull'« ordine pubblico »

Vorrei richiamare l'attenzione su un punto: quello se sia possibile e costituzionalmente corretto, da parte del legislatore ordinario, porre, accanto al concetto di buon costume, quello di ordine pubblico.

E' noto che la Costituzione, all'art. 21, richiama soltanto il concetto di buon costume come legittimamente l'intervento della pubblica autorità in via preventiva o repressiva; nel disegno di legge si parla di buon costume e di ordine pubblico. Sono due cose diverse. Io concordo con l'amico e collega Potenza nel pensare che, in fatto, alla nozione di buon costume si possa anche dare un'interpretazione estensiva sì da ricomprendervi, in taluni casi, la nozione di ordine pubblico: si tratta di *quaestio facti.* Ma porre accanto a quello di buon costume il concetto di ordine pubblico, pone, innanzi tutto, un problema pregiudiziale: l'indicazione costituzionale è tassativa o no? Secondo me, è tassativa. Ricordo che in un primitivo progetto, che l'amico Resta conosce molto bene, vi era un'elencazione più ampia: si parlava di buon costume, di ordine pubblico, di sentimento religioso, ecc.

Ora, perché l'ordine pubblico è un concetto diverso? L'ordine pubblico è, per così dire, un fatto esterno; il buon costume è un fatto interno. I beni tutelati non s'identificano. L'ordine pubblico è un fatto esterno; il buon costume è un fatto della nostra anima, del nostro spirito, della nostra coscienza, ossia è un fatto intimo e, per essere tale,

non è eliminabile. Il male che la proiezione di un film lesivo del buon costume, può determinare sulle anime dei giovani o degli anziani, è un fatto che se la coscienza non reagisce e non annulla da sé, non vi può essere polizia che lo elimini. E' un fatto indistruttibile dall'esterno, o distruttibile soltanto per una reazione dell'individuo.

Inoltre, il buon costume comporta una valutazione di valore assoluto, *erga omnes,* perché attinge alla coscienza media; il buon costume è ciò che, in un determinato momento storico, la coscienza media sente e interpreta come tale. Il giudizio se un film offenda o no il buon costume, non può avere, ad esempio, limitazioni territoriali: vale per tutta l'Italia, di fronte a tutti.

L'ordine pubblico è invece un fatto anche ambientale. La proiezione del documentario sui funerali di Mussolini, del quale si è parlato, fatta in Emilia, poteva probabilmente determinare delle reazioni; fatta in Basilicata poteva non provocarne alcuna. E' un fatto esterno: l'autorità, per il buon costume, deve intervenire preventivamente per evitare quella lesione intima alla quale mi sono dianzi riferito; ma per l'ordine pubblico c'è la legge di pubblica sicurezza. Quando un film determina in una sala dei tumulti, interviene il commissario e tutto finisce. Intervento che è repressivo di ciò che è avvenuto e preventivo di quel di più che potrebbe succedere.

Io ho il convincimento che mettere accanto al concetto di buon costume quello di ordine pubblico non è conforme al precetto costituzionale e amplia in misura pericolosa la sfera dei possibili interventi preventivi. Va rilevato anche che il buon costume può essere apprezzato da una commissione variamente composta, mentre l'ordine pubblico ha un suolo giuridico: l'autorità di pubblica sicurezza che ne ha la responsabilità della tutela.

La mia preoccupazione, giuridica e politica, è questa: si può allargare il campo di sopraffazione della pubblica autorità sulla manifestazione del pensiero, che dev'essere libera. Un film, per esempio, che propagandi una fede religiosa contraria a quella prevalente del popolo italiano, può o no determinare reazione? Sarebbe legittimo, un intervento preventivo dei pubblici poteri? Chi non avverte il pericolo d'una tale tendenza? Il concetto di buon costume, per quanto lo si possa interpretare con una certa elasticità, è un concetto più ancorato, più rigido.

Perciò ripeto le mie perplessità: natura diversa dell'ordine pubblico come fatto esterno; del buon costume come fatto interno e non

eliminabile. Possibilità di un intervento, a norma della legge ordinaria di pubblica sicurezza per reprimere la violazione dell'ordine pubblico, intervento preventivo soltanto per evitare (e qui occorrono precise garanzie per eliminare eccessi e deviazioni) offese al buon costume, nozione elaborata dalla dottrina e dalla legislazione positiva.

ALDO BOZZI

Questo intervento dell'on. avv. Aldo Bozzi, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e Vice Segretario Nazionale del Partito Liberale Italiano, è stato pronunciato nel corso del dibattito sulla censura indetto il 27 febbraio 1960 *al Circolo della Stampa di Roma dalla « Rassegna di diritto cinematografico ». Lo riportiamo da « Censura cinematografica (resoconto testuale di un dibattito) », Roma, Edizioni della Rassegna di Diritto Cinematografico,* 1960.

Questa nostra censura

Si è tanto discusso di censura in queste ultime settimane, che si prova come un senso d'infastidita sazietà a tornar sull'argomento. Ma forse vale la pena di insistere su qualche considerazione di elementare buon senso.

Ci sembra innanzi tutto — e chi scrive riconosce la sua parte di colpa — che il discorso sia troppe volte scivolato sul terreno delle disquisizioni accademiche, delle astratte affermazioni di principio. Si è parlato a lungo della costituzionalità o meno di una censura preventiva, dell'esempio di tanti altri paesi civili — ove quest'ultima è pacificamente accettata —, delle specifiche e distinte attribuzioni del potere amministrativo e del potere giudiziario. Tutti discorsi seri, e degni di essere ancora approfonditi; ma tutti staccati, più o meno, dalla realtà viva e concreta.

E la realtà, *hic et nunc,* oggi in Italia, è semplicemente questa: che una censura preventiva, da chiunque esercitata, è uno strumento pericoloso. In molti altri paesi, lo sappiamo, questa censura esiste, e non dà luogo a inconvenienti apprezzabili. Basta confrontare la spregiudicata libertà con cui, altrove, si riesce a sorridere delle proprie istituzioni, con l'ossequio bigotto, idolatrico, conformista che impera da noi in tutti i settori, e che in questi giorni ha

toccato vertici grottescamente sublimi in occasione di quell'innocua battuta di un attore della TV sulla « repubblica fondata sulle cambiali »! Tutto, da noi, rischia di farsi serio, gravissimo, tragico. Le istituzioni, tutte le istituzioni, sacre, e profane, e le dottrine e i catechismi e le superstizioni che vi si connettono e vi si abbarbicano, incombono con peso massiccio. « Chi tocca i fili muore », sembra esserci scritto dappertutto. E in questo groviglio di fili, anche senza volerli, s'inciampa a ogni pie' sospinto. Spira un vento sempre più gelido di Santa Inquisizione. In questa Italia aduggiata dal conformismo clericale della peggiore specie (perché subdolo e insinuante, sotto mentite spoglie di liberale tolleranza) è facile immaginare fino a che punto possa giungere una censura preventiva. Ecco perché siamo giunti in molti alla logica conclusione: si abolisca in Italia ogni forma di censura preventiva. Carla Pittaro, una giovane torinese diceva acutamente, dopo avere partecipato a un dibattito sulla censura, promosso dalla locale Consulta: « Da noi la censura è uno strumento di soffocante paternalismo. Un arnese vale in funzione di chi lo maneggia. La pistola nella tasca del carabiniere ci dà sicurezza, perché ci tutela. La stessa pistola nella tasca di un malvivente ci fa paura ».

Una riprova di tutto questo è nel supremo candore (vero o finto che sia) con cui il Ministro Folchi ha detto al Senato il 13 dicembre: « Nessun film è stato oggetto di censura per il suo contenuto politico. I censori hanno sempre seguito il criterio della tutela della morale e del buon costume ». Se il ministro credeva a quel che diceva, bisogna dire che è stato, senza volerlo, un finissimo umorista. I lettori del « Ponte » non hanno che da riprendere in mano il bel numero speciale sullo spettacolo — dell'autunno 1957 — (l'ulma fatica del nostro indimenticabile Umberto Olobardi) per rendersi conto delle centinaia, dico centinaia di volte in cui gli interventi delle commissioni di censura furono determinati esclusivamente da motivi di ordine politico, ideologico, confessionale, con una pedanteria implacabile spinta al più comico parossismo. Se ne deve dedurre — sempre ammessa la sua buona fede — che Folchi non ne abbia mai avuto il più vago sentore (il che, per un ministro dello Spettacolo, è piuttosto divertente), ovvero che lo zelo censorio delle commissioni sia diventato, in tutti questi anni, un fatto di natura, come l'aria che respiriamo, e della cui esistenza ci si accorge solo quando viene a mancare.

Ma ci si obietta: se si abolisce la censura preventiva, il « visto di circolazione », si cade dalla padella nella brace, e cioè nelle fauci della magistratura; e avete visto che cosa ha combinato, per esempio, un P. G. come Trombi, *quaerens quem devoret.* Rispondiamo: della magistratura, piaccia o non piaccia, non si può e non si deve fare a meno. Il diritto è pur sempre la sola garanzia del cittadino; e chi può applicare il diritto se non il giudice? E poi, uno o due Procuratori (generali o meno) della Repubblica, non sono tutta la magistratura. L'apertura di un procedimento penale, o anche un sequestro, non sono ancora una condanna; e un'eventuale condanna può essere sempre riparata dal giudice superiore. Ma soprattutto, ci pare essenziale questa considerazione: *l'esclusivo sindacato giurisdizionale consente di limitare la repressione ai soli reati* (nella specie: l'attentato al buon costume, l'oscenità vera e propria), *mentre il controllo preventivo — lo si chiami autorizzazione o censura — apre fatalmente il varco alle più arbitrarie ed esorbitanti invadenze politiche e confessionali.*

Ecco perché, fra tutti i progetti di legge, il migliore ci pare quello presentato dall'Intesa Nazionale per la Cultura e dall'ANAC. La proiezione e la rappresentazione in pubblico delle opere cinematografiche e teatrali è libera; ed è soltanto predisposto un rigoroso controllo preventivo per vietare taluni spettacoli ai minori dei sedici anni. Se il limite dei sedici anni non sembra sufficiente, lo si porti a diciotto. Ma non si metta sotto tutela un popolo di liberi e di adulti.

L'argomento più insistente che si adduce contro questo progetto abolizionista è quello dei gravi inconvenienti pratici a cui esso metterebbe capo. Al che rispondiamo, prima di tutto: forse che gli altri progetti non hanno anch'essi i loro gravi inconvenienti? E' questo un punto su cui non si riflette abbastanza.

Le commissioni amministrative di censura, comunque siano composte (e c'è da temere che, rimpinzandole di « educatori » e di « padri di famiglia », le si comporrebbero nel modo peggiore), perpetuerebbero e anzi aggraverebbero i già constatati inconvenienti, né d'altra parte — ormai lo si è visto — porrebbero al riparo dai fulmini di una Temi fattasi improvvisamente arcigna.

E allora, affidare ogni controllo preventivo all'autorità giudiziaria, come da sommi magistrati e giuristi si è proposto? Dal lato dell'astratta ortodossia giuridica, non ci sarebbe nulla da obiettare. Di uno dei fautori di questa soluzione, Francesco Carnelutti, abbiamo

letto non solo l'articolo sul « Corriere della Sera », ma anche l'ultima opera, *Diritto e processo,* dal pensiero mirabilmente vivace. E, dunque, non ci scandalizzeremmo affatto, come giuristi, di vedere affidata all'autorità giudiziaria la potestà di *autorizzazione* preventiva dello spettacolo. Ma è dal lato pratico che la soluzione ci preoccupa. I giudici sarebbero necessariamente tratti, da questa loro funzione preventiva, a patteggiamenti, ripieghi, accomodamenti, suggerimenti, tagli, revisioni, diffide. Approcci e sondaggi per sottoporre all'esame soggetti e sceneggiature prima ancora della costosa realizzazione del film sarebbero, in pratica, inevitabili. La funzione giurisdizionale si piegherebbe, per forza di cose, ai non belli e non rituali compromessi dell'attività censoria, per i quali i giudici (e non è un titolo di demerito) non sono affatto tagliati. Particolarmente penetranti, a questo riguardo, ci sono sembrati i rilievi di Franco Libonati sul « Mondo ».

Quanto poi alla *connessione* del « momento » amministrativo col « momento » giudiziario di cui ha parlato il ministro Folchi al Senato, direi che si tratta di qualcosa di ibrido, che raduna in sé gli inconvenienti sia dell'uno sia dell'altro sistema. Avremmo le delizie della censura, e alla fine, quando ormai tutto il costoso ciclo produttivo è giunto a compimento, gli eventuali divieti della magistratura. Un bel risultato, non c'è che dire !

Certo, anche il sistema da noi propugnato, dell'abolizione della censura preventiva, ha i suoi inconvenienti, particolarmente inquietanti per l'industria cinematografica, che richiede un così cospicuo investimento di capitali. Ogni film sarebbe sempre alla mercé di un magistrato magari troppo zelante. Ma questi pericoli non vanno ingigantiti. Piuttosto, *si cerchi di ridurre il più possibile questi innegabili inconvenienti, fissando termini brevissimi per il giudizio in tutti i gradi, delimitando la competenza territoriale,* ecc. Il progetto dell'Intesa per la Cultura può ancora essere tecnicamente migliorato.

E infine, tutta la legislazione cinematografica sarebbe da rifare, cominciando col riformare il sistema corruttore delle sovvenzioni. Sappiamo che certi produttori non sarebbero per nulla entusiasti di questi vigorosi colpi di scopa, che spazzerebbero via la censura preventiva. Ma è ovvio che a noi premano, ancor più degli interessi dei produttori, le ragioni della cultura e della libertà. Ed è nostro dovere parlare chiaro.

ALESSANDRO GALANTE GARRONE

Da « Il Ponte », Firenze, anno XVII°, n. 1, *gennaio* 1961.

Arte, morale e cattolici

La prima questione è quella della presunta contraddizione che esisterebbe fra la nostra esigenza di sviluppare una lotta di tendenza per un'arte nuova, progressiva e socialista, e la necessità in cui ci saremmo trovati, di prendere le difese, nei confronti della censura clericale, anche di opere che noi invece dovremmo, da un punto di vista ideologico, combattere e respingere; la seconda questione riguarda l'apprezzamento da dare dell' « atteggiamento dei cattolici nei confronti dei problemi del sesso, e, più in generale, dell'apprezzamento da dare della morale cattolica oggi, e dei problemi che ne sorgono per i nostri rapporti con i cattolici »; la terza questione, infine, che è strettamente collegata alla prima, e che s'è sviluppata in modo da coinvolgere problemi d'indole più vasta riguardanti tutta l'impostazione della nostra battaglia culturale, si riferisce al rapporto che s'è venuto stabilendo, da parte nostra, con certe tendenze e certe personalità del cinema e della letteratura contemporanea.

L' « ossessione del sesso » nella letteratura e nel cinema

Mi occuperò insieme della prima e della terza questione; ma inizierò dalla seconda, sulla quale i dissensi sono stati minori, e a proposito della quale molte cose utili e giuste mi sembra siano state dette da numerosi compagni, rispondendo soprattutto alle osservazioni dell'amico Bartesaghi. Vorrei solo fare osservare anche all'amico Bartesaghi che a me sembra che per impostare in modo giusto questo tema, se occorre evidentemente guardarsi dal pericolo di ridurre tutta la morale cattolica ad una sorta di ossessione di fronte al fatto sessuale, occorre nello stesso tempo guardarsi bene dal dare per scontato come vero il fatto, sul quale tanto chiasso fanno invece i circoli clericali, che noi siamo oggi, nella letteratura e nel cinema italiano, di fronte al disfrenarsi di un erotismo morboso e incontrollato, che minaccerebbe addirittura di disgregare le basi stesse della società. Mi sembra che tutti coloro che vogliano guardare con equilibrio ai fatti — siano essi cattolici o agnostici o atei — debbano riconoscere (anche indipendentemente dal giudizio che di questo presunto fenomeno si volesse poi dare, laddove veramente esistesse nella misura che si vorrebbe) che qui c'è alquanta esagerazione, c'è anzi certamente una « mistificazione ». Capisco che dopo tutti gli sviluppi assunti

dalla discussione, questo può sembrare un insistere su un particolare senza importanza, ma in verità non è. In verità, si sta oggi cercando, da parte clericale, di esercitare una sorta di terrorismo ideologico sull'opinione pubblica, e non solo negli strati meno preparati di essa, ma anche negli ambienti stessi della produzione cinematografica, non solo per giustificare certi eccessi illegali delle tre o quattro censure oggi esistenti in Italia, ma per persuadere anche i più lontani dalle influenze clericali dirette, che ormai si è varcato il limite del lecito e che, certamente, « qualche cosa » occorre pur fare (come se fino ad oggi non si fosse fatto « niente » !). E' in questo clima che ad un film come quello del giovane regista Nicola Ferrari, *Laura nuda,* che è un film che si propone di rappresentare (semmai attraverso una realizzazione artistica ancora immatura) il vuoto morale esistente in certi ambienti borghesi del nostro Paese, si può addirittura negare il visto di circolazione come ad un film « immorale », senza che questo susciti eccessiva collera e ribellione negli ambienti del cinema che ne sono informati, e taluni esponenti del quale cominciano anzi essi stessi a stringersi nelle spalle, a scuotere la testa, a mormorare fra i denti: « certo, se si esagera così... ».

E' in questo clima che comincia a sorgere l'idea d'un ente di tipo corporativo per l'auto-censura, quasi che in Italia non esistessero già troppe censure, e il problema non sia quello di creare nuove censure ma di eliminarne almeno alcune e di stabilire per le altre non sopprimibili limiti precisi di potere.

Perciò, primo compito di chi voglia combattere la battaglia culturale (e anche politica) stando con i piedi per terra e non camminando sulla testa, è quello di opporsi in tutti i modi a che un clima simile si consolidi nel nostro Paese, è quello di non portare in nessun modo acqua al mulino di chi vorrebbe scatenare in Italia una nuova edizione della « caccia alle streghe », è quello al contrario di riportare le cose alla loro giusta misura.

Indipendentemente insomma da ogni considerazione storica sulle ragioni per le quali i problemi del sesso, e senza dubbio alcune vene di vero e proprio erotismo, sono diventati un elemento caratteristico dell'arte occidentale negli ultimi decenni — vorrei dire un elemento « costante », che si ritrova, con accentuazione diversa, in artisti legati alle più diverse poetiche e ai più diversi « assi ideologici » — e prima ancora d'una valutazione storico-critica di questo fenomeno, occorre respingere l'idea che il fatto più importante e carat-

teristico, ed in ogni caso il più *negativo* (oh, pittura astratta, anzi informale, anzi « materica »!), dei mutamenti avvenuti nell'arte italiana d'oggi, sia il « reingresso » di questa tematica nella letteratura e nel cinema italiano. (Dico « reingresso » perché sembra che ogni tanto ci si dimentichi che noi abbiamo fornito in un recente passato, uno dei più oziosi e retorici scrittori della pura sensualità « animale » come fu il D'Annunzio, che può ancora oggi, nella convinzione media, passare per uno degli ultimi nostri « grandi » e che perfino i nostri bravi clericali condannano sì quale scrittore « immorale », ma con un « rispetto » di cui non considerano certo degni, *et pour cause,* un Pasolini o un Moravia o un Visconti!).

Le « due morali » e le « due religioni »

Se ci si chiede allora perché mai, da parte clericale, si è ritenuto necessario, ad un certo momento, di cominciare a fare tanto chiasso sulla cosiddetta « immoralità » dilagante nella letteratura e nel cinema contemporanei, ci si accorgerà (a parte certi motivi più contingenti, ma non marginali e che non vanno dimenticati e che sono da farsi risalire alle lotte interne di potere fra le diverse fazioni del partito cattolico) che ciò che preoccupa i clericali non è che noi siamo oggi davvero dinanzi ad un « dilagare » di certi temi e di certe situazioni, ma siamo dinanzi al fatto che *per la prima volta in Italia,* a causa delle nuove dimensioni assunte anche da noi dai mezzi di diffusione di massa e anche dall'editoria, viene messo in discussione quel sistema delle « due culture », e quindi (cfr. Gramsci) delle « due morali », delle « due religioni » (quella degli intellettuali e dei ceti possidenti, e quella delle masse popolari) sul quale la chiesa cattolica ha fino ad oggi fondato in Italia l'esercizio della sua direzione intellettuale e morale e in nome del quale ha stretto (ben prima della Conciliazione e dello stesso Patto Gentiloni) un tacito accordo con i gruppi dirigenti della borghesia capitalistica.

Ciò deve indurci a meglio capire perché perfino spettacoli senza dubbio intrisi di una ideologia cattolica o comunque misticizzante quali *La dolce vita* o *L'Arialda* abbiano suscitato le ire sfrenate dei clericali: « certi » problemi, una « certa » problematica « religiosa » possono costituire per i clericali materiale « sovversivo », nel senso che mettono in discussione, fra « i semplici », alcuni temi e accenti dell'insegnamento catechistico tradizionale. Anche qui, perciò, se non

si vuole affrontare la battaglia culturale con i piedi all'aria e la testa per terra, noi non possiamo, nella nostra valutazione generale, non tener conto *anche* dello sviluppo di queste contraddizioni all'interno stesso del movimento cattolico italiano e di quei gruppi intellettuali italiani che — in quanti? — non sono ancora pervenuti a quella « conquista civile » rappresentata dall'acquisizione del concetto che « l'uomo moderno può e deve vivere senza religione e s'intende senza religione rilevata o positiva o mitologica o come altrimenti si vuol dire » (Gramsci).

Il nostro concetto di società « pulita »

E per concludere su questo primo gruppo di problemi, dopo aver riportato la questione cosiddetta dell'arte e della « morale » a quelle che a mio avviso sono le giuste proporzioni e i termini reali in cui essa va oggi considerata in Italia, una parola vorrei anche dirla su un altro problema che, in modo diretto e indiretto, è più volte affiorato in questo dibattito. Questione dell'arte a parte, insomma, se davvero noi ci trovassimo in Italia di fronte ad un fenomeno di generale corruzione dei costumi non nei ceti tradizionalmente corrotti, ma nelle grandi masse popolari, potremmo noi comunisti essere indifferenti a ciò, o addirittura (come vorrebbero certi clericali arrabbiati) compiacercene, in quanto ciò contribuisce a « minare le basi » della società? La risposta a questa domanda, senza scomodare Marx o Lenin o Gramsci, è così evidente, che davvero non meriterebbe nemmeno di porcela, se non fosse utile tuttavia precisare due punti.

Il primo, è che occorre energicamente respingere il tentativo clericale di presentare come indice di corruzione l'acquisizione da parte delle grandi masse popolari italiane di una mentalità più libera da certi ipocriti e immorali tabù tradizionali nei confronti di numerosi fatti di costume. Oggi il popolo italiano è fra i più sani, moralmente, del mondo: non foss'altro, proprio perché esiste in Italia uno dei più possenti movimenti d'ispirazione socialista di tutto l'occidente capitalistico e l'avanguardia cosciente della classe operaia è tanto più forte che altrove.

Il secondo punto da precisare, è che laddove noi comunisti ci trovassimo davvero di fronte ad un fenomeno preoccupante di corruzione dei costumi, la nostra reazione, e condanna di questo fenomeno, o anche i provvedimenti positivi da prendere per combatterlo

e eliminarlo, non potrebbero non essere motivati, e senza infingimenti, in modo assolutamente diverso da quello della chiesa cattolica. Solo infatti se noi avessimo della lotta ideale una visione strumentale, o pensassimo che il nostro incontro e il nostro dialogo con i cattolici possa comportare una rinuncia alle nostre posizioni ideali, noi potremmo cercare di giuocare sull'equivoco, e far finta che noi e i cattolici, quando parliamo di società « pulita » e di uomo « sano », parliamo della stessa cosa. E' evidente invece che ciò non è vero. E non è vero, non perché la morale cattolica si riduca tutta alla cosiddetta morale sessuale, o perché la morale cattolica, qual è intesa e praticata da moltissimi cattolici, si riduca tutta ad una mistificazione. Non è vero, perché, in quanto marxisti, noi sottoponiamo ad una critica di fondo entrambe le « fonti » della morale cattolica: non solo cioè la trascendenza, ma anche quell'altro residuo della trascenza che è la cosiddetta « natura umana » intesa come un'entità astratta, fissa e immutabile, dalla quale appunto deriverebbe quella tale « morale naturale » metastorica, alla quale il cattolicesimo (ma non solo il cattolicesimo) fa così spesso appello. Naturalmente, proprio per il carattere « storico » della morale, è vero che alcuni precetti morali cattolici, corrispondenti ad una determinata fase di sviluppo della « natura umana », possono coincidere ed anzi senz'altro coincidono con alcuni precetti morali nostri; così come è vero che, spingendo a fondo lo sguardo, moltissimi cattolici possono e debbono convincersi che l'ordinamento sociale che noi rivendichiamo, è l'unico che consenta la realizzazione effettiva di alcuni essenziali precetti morali che essi professano.

Ma in ogni caso quella distinzione e precisazione andrebbero fatte, perché altrimenti si cadrebbe nell'equivoco e nella iprocrisia.

MARIO ALICATA

Questo articolo dell'on. Mario Alicata, dirigente per le attività culturali del Partito Comunista Italiano, è stato pubblicato, a conclusione di un dibattito promosso da quel quotidiano, ne « L'unità », Milano-Roma, 11 *maggio* 1961. *Abbiamo omesso solo una parte introduttiva, non riguardante direttamente il nostro argomento.*

La censura cinematografica e i diritti del pubblico

Censura e arbitrio

Le recenti accuse mosse dai pubblici poteri al cinema italiano, il quale offenderebbe il buon costume, o contribuirebbe a degradarlo, sono rimaste impopolari. Nella grande maggioranza, la pubblica opinione non le ha suffragate. E' chiaro a tutti, ormai, che la censura cinematografica, preventiva e repressiva, adotta criteri discrezionali più o meno iniqui, d'altronde consentiti, se non addirittura incoraggiati, dalla legislazione vigente.

Dal canto suo il produttore di film, che è un industriale e non può non esserlo, per il cospicuo investimento finanziario e il conseguente piano economico che il film esige, deve tener conto del fattore principale che regola la sua attività, ossia il gusto del pubblico. Ovviamente il produttore andrebbe contro i propri interessi andando contro il gusto del pubblico. Ora il pubblico, invero, comincia a diventare culturalmente maggiorenne, e mi pare indubbio che a questo progresso non siano estranee la moderna cultura letteraria italiana e implicitamente il successo di film con una tematica ed una condotta formale oggi più vive e interessanti che nel passato.

Quella che mostra un'evidente riluttanza a maturare sembra invece la nostra classe dirigente, di cui la censura rivela il limite culturale. In nome della società, della famiglia, del diritto naturale ecc., i censori finiscono col non riconoscere alla società e alle famiglie il diritto di discriminare da sé in materia di spettacoli cinematografici. Essi si assumono il compito di fare da setaccio, tra il film e il pubblico, per salvaguardare non il buon costume, che nessuna persona vede minacciato al cinematografo (se mai è gravemente minacciato fuori del cinematografo e degli spettacoli in genere), bensì l'ignoranza, la retorica e l'ipocrisia dietro cui fa comodo nascondere la realtà della vita italiana. Ma nell'arbitrio dei censori c'è qualcosa di più meschino. Prendiamo ad esempio il caso del film di Zampa, *Il vigile*. Sanno tutti che il film parafrasa, in chiave comica, la storia del vigile Melone. L'erotismo, il sesso e altri consimili tabù sono fuori causa. Si tratta invece del solito caso di malcostume civile, documentato perfino dalla cronaca dei giornali ufficiosi. Verso la metà di ottobre il film viene bloccato negli uffici della censura amministrativa. Il produttore cerca d'informarsi sui motivi del blocco. Risulta che si

vuole impedire che il film sia presentato al pubblico nel periodo preelettorale. Dopo le elezioni, non prima, potrà invece circolare indisturbato.

La censura preventiva

A questo punto sorge una domanda: è la censura preventiva un istituto compatibile con le norme costituzionali che sanciscono la libertà dell'arte (art. 33) e della manifestazione del pensiero con ogni mezzo di diffusione (art. 21)? Pare di no. All'ultimo capoverso dell'articolo 21, osserva Franco Libonati: (« Il bavaglio amministrativo », *Il Mondo,* 14 febbr. 1961), « quando la norma costituzionale dice che " sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume e che la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere la violazione ", non fa riferimento a censura preventiva. La norma infatti, poiché si riferisce contemporaneamente alle pubblicazioni a stampa e agli spettacoli, non può far cenno alla censura preventiva, poiché la stessa norma prevede che le pubblicazioni a stampa non possono essere soggette a censura. E' lecito perciò ritenere — conclude Libonati — in base alla dizione letterale, che la norma costituzionale, avendo messo insieme e sullo stesso piano pubblicazioni a stampa e spettacoli, non abbia voluto prevedere forma alcuna di censura, ma abbia voluto invece stabilire soltanto il divieto delle manifestazioni contrarie al buon costume, demandando alla legge di prevenire e reprimere ». Anche se altri si mostrano di diverso avviso, questa mi sembra l'interpretazione più logica e verosimile del tanto discusso comma 6 dell'art. 21.

Ma a parte ciò, le norme che regolano attualmente l'istituto della censura preventiva o amministrativa non concordano, come si ammette generalmente da parte di magistrati e docenti del diritto, col disposto costituzionale in quanto essa interviene anche in molti casi diversi da quelli riguardanti il buon costume. « E' noto — osserva il consigliere di Cassazione Aldo Grechi, in una relazione presentata recentemente al Secondo congresso internazionale di Diritto cinematografico — che è presente al legislatore la necessità, proprio in relazione al dettato dell'articolo 21, di fare luogo ad una nuova disciplina della censura delle opere cinematografiche (e teatrali); all'uopo, anzi, dovevasi provvedere entro un termine che, ai sensi della legge 16-6-1960 n. 583, è stato prorogato al 31 dicembre 1960 » (e ul-

teriormente prorogato al 30 giugno 1961 con una legge d'iniziativa del senatore Schiavone). E, nella stessa relazione, riassumendo i concetti esposti, dice che « al di fuori della tutela del bene offeso dalle manifestazioni contrarie al buon costume non è legittimo imporre altri vincoli preventivi al diritto alla libera manifestazione del pensiero. La legge ordinaria di attuazione del precetto costituzionale non può, senza violarlo, contenere altri divieti, oltre quello previsto ».

Ma i divieti elencati nella legge sulla censura (vedi art. 3 del regolamento annesso al R. D. 24 settembre 1923 n. 3287, tuttora in vigore) sono invece moltissimi. Tale articolo dispone che il nulla osta per le pellicole da rappresentarsi in pubblico non può essere rilasciato quando si tratti della riproduzione:

a) di scene, fatti e soggetti offensivi del pudore, della morale, del buon costume, della pubblica decenza;

b) di scene, fatti e soggetti contrari alla reputazione e al decoro nazionale e all'ordine pubblico, ovvero che possano turbare i buoni rapporti internazionali;

c) di scene, fatti e soggetti offensivi del decoro e del prestigio delle istituzioni o autorità pubbliche, dei funzionari ed agenti della forza pubblica, del regio esercito e della regia armata, ovvero offensivi dei privati cittadini e che costituiscono, comunque, l'apologia di un fatto che la legge prevede come reato e incitino all'odio tra le varie classi sociali;

d) di scene, fatti e soggetti truci, ripugnanti e di crudeltà, anche se a danno di animali, di delitti e di suicidi impressionanti: di operazioni chirurgiche e di fenomeni ipnotici e medianici, e, in generale, di scene, fatti e soggetti che possano essere di scuola e incentivo al delitto ».

Legge antiquata

Che tutti questi divieti urtino contro la Costituzione non fa alcuna meraviglia, se si considera la data della legge cui sono annessi. E' motivo di scandalo, piuttosto, che quella legge tipicamente fascista sia ancora sopravvivente. E perciò non c'è dubbio che la censura preventiva è regolata da norme incostituzionali. « La censura in punto di morale, e la censura relativa ai punti considerati nelle lettere b), c), d) del succitato articolo 3 dovrebbe ritenersi inammissibile », afferma Pietro Nuvolone, Ordinario di diritto penale nella Università di Pavia, in una relazione sugli aspetti penali del controllo sulle

opere cinematografiche, presentata al medesimo congresso dianzi ricordato. Perché, infatti, essa non esclude « ogni sindacato di carattere ideologico e politico, quale quello indiscutibilmente ammesso dal succitato articolo, che va ben oltre lo scopo di impedire il verificarsi di reati, fino a creare un magico cerchio di intoccabilità attorno a una serie di persone fisiche e giuridiche. E poiché questa disciplina — conclude Nuvolone —, ai sensi dell'art. 28 della legge 29 dicembre 1949 n. 598, è tuttora in vigore formalmente, il giudice penale, di fronte a imputazioni di proiezioni contro il divieto, dovrà porsi certamente il problema della costituzionalità della disciplina stessa, presupposto di quel divieto ».

Il buon costume

Dunque solamente le manifestazioni contrarie al buon costume sono vietate dalla norma costituzionale: oltre questo limite si urterebbe contro il diritto alla libertà d'opinione e alla libertà artistica garantito dalla stessa norma. Ma che cosa deve intendersi per buon costume? E, inoltre, al concetto di buon costume, si dovrà dare un'interpretazione estensiva? Se il buon costume è la manifestazione della moralità pubblica, questa è definita, in una citazione riportata dal Grechi, come la coscienza etica di un popolo in un dato momento, e precisamente il suo modo di sentire e di distinguere il bene o il male, l'onesto o il disonesto. Locuzioni che sembrano dire tutto, mentre in realtà non dicono nulla. Qual'è, in questo momento, la coscienza etica del popolo italiano? E qual'è il suo modo di sentire e di distinguere il bene o il male, l'onesto o il disonesto? Solo nel diritto si può, ai fini di un giudizio non personale quale dovrebbe essere quello del censore, trovare una risposta sicura, perché il bene e il male, l'onesto e il disonesto, generalizzati su scala sociale, non sono che convenzioni codificate in leggi. Ma allora è la legge che stabilisce ciò che è o che non è il buon costume. Ecco perché non può darsi costume. Ecco perché non può darsi un'interpretazione estensiva al concetto di buon costume senza incorrere nella possibilità di alterarne il significato e di finire nell'opinabile e nell'arbitrario. Infatti quel concetto così generico che è il buon costume si presta a interpretazioni diverse a seconda dell'educazione, della cultura, della filosofia o dell'ideologia dei soggetti che lo formulano in sede di giudizio amministrativo, mentre il codice penale stabilisce per tutti quali sono i reati contro il buon costume.

Gli incidenti giudiziari nei quali erano incorsi ultimamente a Milano due film italiani, premiati per i loro valori artistici a Venezia e a Cannes, hanno messo in chiaro, come mai nel passato era avvenuta l'assoluta indipendenza fra loro dei due sistemi di controllo sui film: quello della censura preventiva, pertinente all'amministrazione, e quello repressivo o giurisdizionale. Dal conflitto che ne è seguito, si è visto ancora una volta che il nulla osta di programmazione dei film, benché fra i componenti di ogni commissione di censura preventiva figuri un magistrato, non è vincolante per l'autorità giudiziaria, la quale può interdire tale programmazione ritenendo lo spettacolo illecito. Il nulla osta non è un salvacondotto, e cioè non può impedire un procedimento penale, e quindi il giudizio preventivo sulla liceità dello spettacolo non ha se non un valore per così dire platonico. Perciò il progetto dell'Intesa si propone di sopprimere la consura amministrativa, in quanto giuridicamente inefficace, lasciando alla sola magistratura la responsabilità di reprimere o perseguire d'ufficio, ai sensi della legge ordinaria, i reati commessi per mezzo del cinematografo.

La competenza della Magistratura

Una soluzione del genere, del resto suffragata anche da magistrati e giuristi eminenti, tra i quali, Alessandro Galante Garrone, Pietro Nuvolone e Mario Berutti, farebbe onore a un paese civile e moderno. Ma, diciamolo pure, non è facile. In Italia, paese dei padri e delle madri di famiglia, il cinema italiano è messo periodicamente sotto accusa come corruttore dei costumi sociali e famigliari ed è considerato poco meno di un'attività eversiva. Il fatto che milioni di persone, appartenenti ad ogni condizione sociale, culturale e ideologica, non lo respinga, ma anzi, sia pure con le debite riserve critiche, ne determini il successo popolare, non dice niente ai moralisti giurisdizionali e amministrativi; a meno che non dica che gli spettatori italiani si pascono delle oscenità e delle offese che lo schermo rivolgerebbe contro il loro sentimento morale. Non è probabile che la realtà confermi questa ipotesi.

Una proposta di Carnelutti

Un orientamento non esente da gravi pericoli per la libertà è stato recentemente proposto da Carnelutti. E cioè: attribuire carat-

tere giurisdizionale, anziché amministrativo, al giudizio preventivo sulla liceità dello spettacolo. In altre parole: conservare la censura preventiva, mutandone però il carattere e togliendo così alla censura repressiva la possibilità d'intervenire. « Se quello che si chiama oggi — dice Carnelutti — l'istituto della licenza e, al fine di ottenerla, della censura, si trasformerà in un procedimento di autorizzazione giudiziale, sparirà l'ostacolo concernente l'effetto non vincolante della autorizzazione: il reato di spettacolo lesivo del buon costume, invece che represso, sarà impedito, cioè diventerà impossibile ».

Sembra l'uovo di Colombo. Ma un conto è impedire, un conto reprimere. Gli accertamenti del reato si effettuano in sedi molto diverse e con metodi molto diversi. Il giudizio che può uscire da un procedimento penale offre un'assai maggior garanzia di giustizia rispetto a un giudizio risultante da un procedimento di autorizzazione. La dialettica che produce il secondo procedimento può non essere sufficiente. Nel dubbio, la commissione giudicatrice nega l'autorizzazione. In un procedimento penale è molto difficile, nel dubbio, formulare una sentenza di condanna.

Carnelutti non sembra avere dubbi sull'efficacia della sua proposta, benché non sia privo di dubbi sugli uomini che giudicano. « Invero i concetti di buon costume — egli dice —, di ordine pubblico, di pudore, di decenza sono suscettibili di apprezzamenti diversi secondo la moralità degli uomini, che sono chiamati a interpretarli. Si avvera, a questo proposito, lo scandalo della torre di Babele, non perché la morale, come spesso e male si dice, sia relativa, ma perché non tutti gli uomini sono capaci di capire le sue leggi ». Esisterebbe dunque una morale assoluta, immobile come un cadavere, al di sopra di quella relativa degli uomini. E, difetti, egli aggiunge: « La relatività, in altre parole, non è della morale ma dei moralisti, se fosse lecito di chiamarli così ». Senonché la morale non è un'astrazione o un dogma. Il mondo, osserva un pensatore moderno, non ha bisogno di dogmi, ha bisogno di libera ricerca.

Le due tesi

E così la morale, il cui fine è di promuovere la vita, come scrisse Croce, non è che quella che gli uomini concepiscono e studiano e rielaborano di continuo col progredire del pensiero.

Le due tesi cui s'è accennato (abolizione della censura preventiva ed esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria a reprimere even-

tuali reati commessi per mezzo del cinematografo; attribuzione del carattere giurisdizionale alla censura preventiva con effetto vincolante per l'autorità giudiziaria) sono le sole a tentare di risolvere radicalmente la questione della censura: la prima in maniera squisitamente liberale, l'altra con una formula di effetto ovviamente intimidatorio per la libertà.

Il progetto dell'Intesa

Il criterio che ha ispirato il progetto di legge dell'Intesa e dell'ANAC, è quello di adeguare la liceità degli spettacoli cinematografici e teatrali alle norme costituzionali che sanciscono la libertà dell'arte (art. 33) e della manifestazione del pensiero (art. 21).

« I fautori del progetto — ha detto a Milano Galante Garrone — non sono dei fatui ottimisti. Non si nascondono le difficoltà. Ma quello che importa è di non arrendersi al pessimismo ». Si può intanto osservare, come abbiamo già esposto, che la censura preventiva, così com'è regolata dalle leggi vigenti, deve ritenersi inammissibile a giudizio di non pochi giuristi e magistrati.

Vi è poi un'altra considerazione da fare. La legge penale non ha solo e unicamente effetto repressivo, ma anche, e sempre, effetto preventivo con la prospettiva della pena comminata. Sarebbe strana infatti un'interpretazione unilaterale (in senso cioè esclusivamente repressivo) della legge penale. Perciò questa dovrebbe ritenersi sufficiente a soddisfare il precetto costituzionale dell'articolo 21, là dove si richiama ai provvedimenti della legge ordinaria « adeguati a prevenire e reprimere ». Questa è un'altra ragione per cui si ritiene senz'altro compatibile con la lettera e lo spirito dell'articolo 21 l'abolizione della censura amministrativa e cioè il controllo preventivo sulle opere cinematografiche e teatrali.

Importante, a tal fine, è anche la pratica inefficacia del controllo amministrativo di fronte all'autorità giudiziaria. Gli interventi giurisdizionali di Milano del novembre scorso, e quello che oggi colpisce *L'Arialda* lo dimostrano nel modo addirittura più allarmante. Sono stati appunto quegli interventi a dare il colpo di grazia, se così si può dire, alla censura preventiva. Se questa, oltre tutto, non serve ad arrestare l'intervento della magistratura, perché continuare a tenerla in vita? E d'altra parte non si può compromettere l'indipendenza della magistratura, vincolandola al giudizio dell'autorità amministrativa, come si vorrebbe da parte dei produttori (i quali, dopo

gli incidenti di Milano, temono di cadere dalla padella nella brace); né, tanto meno, attribuire carattere e autorità giurisdizionale alla censura preventiva, secondo il suggerimento di Carnelutti, con che si porterebbe senz'altro una lesione mortale alla Costituzione.

Il problema, a questo punto, mi pare abbastanza semplice. Se lo scopo della censura è di salvaguardare la pubblica moralità o di evitare che con gli spettacoli cinematografici e teatrali si offenda il buon costume (oltre il limite del buon costume, come abbiamo visto, ogni vincolo preventivo è arbitrario e illegittimo), il modo migliore di attuarlo appare proprio quello di mettere gli autori e produttori di film, e gli autori e impresari teatrali, di fronte alla precisa responsabilità di andare incontro alle sanzioni previste dal Codice Penale. Non cé nulla di più efficace, per gli eventuali trasgressori, di una prospettiva del genere. Nulla dunque ha efficacia preventiva come l'assunzione della responsabilità di essere liberi. Ed è questa, propriamente, la morale che si attua praticando la libertà.

D'altronde, l'unica maniera di promuovere e favorire l'autocensura, tante volte raccomandata dall'autorità amministrativa ai produttori, non può essere altro che quella di farla apparire indispensabile a loro stessi. Impossibile pretendere l'autocensura quando c'è l'obbligo della censura preventiva. Caduto questo diaframma, l'autocontrollo rimane il solo mezzo a disposizione del produttore per evitare i pericoli e le insidie del mare nel quale naviga. I timori della magistratura, avanzati da alcuni, possono spiegarsi; ma non bisogna esagerare. Il film di Emmer *La ragazza in vetrina,* che non riesce a ottenere il visto di censura, senza motivo, non potrebbe mai essere incriminato dall'autorità giudiziaria. Il potere giudiziario avrà i suoi difetti; ne ha molti di più il potere esecutivo, con l'aggravante che offre minori garanzie d'equità e contro il quale è quasi impossibile difendere i propri diritti. Del resto, dice Galante Garrone, (che è un magistrato e che non ha mancato di criticare certe inclinazioni retrograde di non pochi magistrati) dei giudici non si può fare a meno, piaccia o non piaccia; e la via del diritto, con tutte le sue incertezze, è pur sempre preferibile alla via della discrezionalità amministrativa, che lascia aperto il varco all'arbitrio al sopruso e alle sopraffazioni ideologiche.

Essere per l'abolizione della censura preventiva equivale ad essere per la difesa della pubblica morale assai più efficacemente e morolmente che essere favorevoli al suo mantenimento. Diciamolo fran-

camente: la censura preventiva è un comodo paravento, dietro il quale fino adesso si sono sempre negoziati i compromessi. Né si dimentichi che il progetto della Intesa, tiene conto, nella maggioranza dei suoi articoli, del dovere di proteggere la morale e la sensibilità dei giovani, stabilendo le misure necessarie a questo fine. Si tratta comunque di una proposta legislativa che è ben lontana dal favorire le speculazioni immoralistiche e anzi pone alla sua base un'esigenza di chiarezza etica a vantaggio del costume e della difesa dei beni spirituali dei cittadini.

GINO VISENTINI

Questo articolo di Gino Visentini, Presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, è stato pubblicato — come intervento nel dibattito sulla censura promosso da quella rivista — in « *Filmcritica* »*, Roma, anno XII°, n.* 106-107, *febbraio-marzo* 1961.

A favore del progetto di iniziativa popolare

Recenti episodi di carattere municipale e di mentalità provinciale, dei quali sono stati esponenti magistrati di grado anche elevato, a proposito di tagli e di sequestri di films possono non tranquillizzare la coscienza di chi voglia garantire al Paese spettacoli non osceni e tali da non ferire la sensibilità dei minori, ma nel tempo stesso consentire la libera espressione di opere d'arte degne di essere presentate al pubblico senza mutilazioni che ne compromettano il significato e il valore. E, in realtà, per il rispetto che portiamo alla Magistratura, c'è da augurarsi non solo che i « casi Trombi » non si espandano nel futuro, ma anzi che di essi si perda il ricordo, per evitare che alcune nostre grandi città vengano degradate con provvedimenti che ci inquietano all'interno e ci ridicolizzano all'esterno. E' ora che tutta la materia venga regolamentata in maniera chiara ed univoca, con giudizi definitivi, che non diano luogo all'attuale stato di incertezze e contradditorietà: in tali condizioni ci si potrà almeno piegare sotto una « *dura lex, sed lex* ».

La soluzione del problema della censura prevista nella proposta di legge sembra opportuna e positiva; essa si adegua allo spirito della Costituzione e appare pertinente allo scopo. Perciò essa è meritevole

di approvazione da parte del Parlamento; inutile porsi il problema dell'esito finale di una discussione parlamentare, che, se portasse all'approvazione di criteri restrittivi, darebbe luogo a giudizi non lusinghieri sulla capacità di interpretare le effettive esigenze dell'opinione pubblica nei suoi più diversi ambienti e settori.

I due problemi maggiori mi sembrano, in concreto, quello dei criteri da seguire per stabilire se uno spettacolo debba essere o no soggetto al divieto per i minori (e di quale età) e per evitare che si adottino due pesi e due misure nei confronti di diverse produzioni.

Quanto al primo problema occorrerebbe, a mio avviso, rivedere l'età del divieto ed essere molto più rigidi e tassativi nei criteri determinanti la esclusione e nel rispetto di essa.

E' difficile oggi evitare la sensazione che il divieto sia un prezioso strumento, ricercatissimo da taluni registi e produttori, per lanciare meglio un film, peraltro spesso di valore mediocre, provocando intorno ad esso un'atmosfera di morboso interesse e di misteriosa attesa.

L'altro aspetto preoccupante è quello di evitare che si applichino misure diverse con scarso discernimento del valore dell'opera e con parziale valutazione dell'opera stessa.

E' facile a questo proposito osservare che spesso le opere di produzione nazionale appaiono soggette a criteri di maggiore rigidità rispetto a films di importazione, mentre non di rado accade di osservare che opere di pregio artistico vengono sottoposte al pesante torchio della censura, quando films senza alcuna consistenza, ma non scevri di conseguenze degenerative, superano felicemente un più discreto vaglio.

Non sono questi, evidentemente, i soli aspetti del delicato problema: c'è da augurarsi, però, che la soluzione prospettata risponda meglio alle esigenze della pubblica opinione, contribuendo a migliorare, anche nella pratica, procedure, sistemi e decisioni, e concorrendo così a creare nel campo del cinema e del teatro un costume consono alle tradizioni di un Paese culturalmente dotato e alle attese di una società democratica, moderna e civile.

GIAN PIERO ORSELLO

Questo articolo di Gian Piero Orsello, già vice segretario nazionale del Partito Liberale Italiano e ora direttore dellá rivista « De-

mocrazia liberale », è stato pubblicato — come intervento nel dibattito promosso da quel settimanale sul progetto di iniziativa popolare — da « Il Punto », Roma, 18 *febbraio* 1961.

Ancora sospeso il cinema tra censura e autocensura

Mentre arte e commercio cinematografici hanno a Cannes il loro primo appuntamento stagionale, prosegue a Roma l'azione politica di preparazione all'imminente discussione in Parlamento della spinosa faccenda della censura. Prosegue, e s'allarga. Ormai, da una parte e dall'altra, si arrotano le armi per la battaglia finale. Sarà dunque bene fare in questa sede il punto della situazione, prima che dalle avvisaglie si passi alla zuffa vera e propria.

Un'idea, non esattamente nuova ma da poco tornata alla ribalta, è andata facendosi strada nel corso delle ultime settimane: l'idea dell'autocensura. Su di essa, in sostituzione della censura governativa, si sono trovati d'accordo produttori, distributori, esercenti e, sebbene con minore entusiasmo, autori cinematografici. Il principio dell'autocensura è stato anche accolto in un progetto illustrato dal socialista Busoni, il quale si è schierato così sulle stesse posizioni già adottate da numerosissimi parlamentari di centro, e non necessariamente di centro laico. Buona parte della stampa indipendente, noi in prima linea, è del pari favorevole. Sembrerebbe, dunque, ragionevole pensare che l'idea prima o poi riuscirà ad affermarsi.

Non mancano, tuttavia, gli interventi contrari. Due, in particolare, sono stati clamorosi. Dapprima fu « Civiltà cattolica » che, per la penna di padre Baragli, affermò la necessità dell'intervento preventivo dello Stato, giudicando in sostanza tuttora immature per le libertà democratiche le categorie dello Spettacolo italiano. Rispondemmo a suo tempo che, al contrario, questa maturità è dimostrata dalla meravigliosa affermazione del nostro cinema nel mondo, mentre ricordavamo all'articolista che il compito di censurare il film non sarebbe toccato ai produttori stessi, come egli sembrava credere, bensì ad un gruppo di personalità della cultura e del pensiero non necessariamente legate all'ambiente cinematografico.

Poi è intervenuta « L'Unità », con un articolo di Mino Argentieri in cui l'autocensura viene definita pericolosa in quanto consegnerebbe il cinema in mano a gruppi monopolistici. Evidentemente,

ai comunisti non piace che l'Italia prenda esempio da paesi come gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Repubblica federale tedesca, il Giappone, dove appunto l'autocensura è stata democraticamente collaudata. Piace, invece che al nostro cinema venga riservato un trattamento simile a quello del cinema russo, soggetto, com'è noto, al più opprimente paternalismo governativo. A tale risultato si corre infatti il rischio di giungere, oggi come oggi, se si rifiuta di appoggiare ragionevoli proposte come quella dell'autocensura e s'insiste invece nel chiedere troppo, cioè una irrealizzabile libertà assoluta.

La manovra comunista è evidente. Evidente è anche il tipo di schieramento che è venuto a crearsi intorno al problema. Siamo di fronte quasi a un caso di « milazzismo ». Solo che, una volta tanto, il partito socialista non milita con le estreme congiunte, bensì si trova abbastanza nettamente nell'altro campo, dimostrando almeno per quanto riguarda il cinema le sue aspirazioni democratiche. Farebbe bene a tener conto di ciò l'Associazione Nazionale Autori Cinematografici, che nicchia ancora a far sue ufficialmente le tesi di molti suoi membri favorevoli alla autocensura. E farebbe bene a tenerne conto anche l'on. Fanfani, il quale, sebbene il suo governo abbia presentato al Senato un progetto di legge assai discutibile, si è poi privatamente dichiarato non sfavorevole a esaminare l'autocensura come soluzione di ricambio.

Il guaio è che non tutti hanno idee chiare sull'argomento. Con un certo stupore, ad esempio, abbiamo appreso che l'on. Folchi, ministro dello Spettacolo, ha dichiarato di ritenere incostituzionale la libertà di stampa ! Naturalmente, egli è di convinzioni troppo democratiche per pensare davvero una cosa del genere. Ma l'ha detta, sia pure involontariamente. Tale affermazione è implicitamente contenuta nell'altra da lui fatta a proposito dell'autocensura: « A mio parere con questa proposta ci poniamo al di fuori della Costituzione che prevede espressamente, all'art. 21, l'esistenza di un mezzo preventivo per reprimere gli spettacoli e le manifestazioni contrarie al buon costume ».

Ora, l'articolo 21 dice quanto segue: « Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni ». E' chiaro che stampa e cinema sono qui considerate esattamente alla stessa stregua. Se dunque,

secondo l'on. Folchi, quell'articolo obbliga il governo ad esercitare la censura sul secondo, lo obbliga anche a controllare la prima.

In realtà, quando la Costituzione dice che bisogna « prevenire e reprimere » gli spettacoli contrari al buon costume, essa non obbliga affatto il Governo a istituire le commissioni di censura. All'uopo basta il codice penale. Tutte le leggi del mondo hanno insieme in sé un'azione repressiva, che è la condanna, e un'azione preventiva, che è la minaccia della condanna. Quei due verbi non vanno isolati l'uno dall'altro. Isolarli, vuol dire perpetuare un equivoco da cui, nel clima della nostra giovane democrazia, la stampa si è liberata subito, ma cui il cinema ancora soggiace. Esso resta così legato a vecchi sistemi censori la cui origine risale, sì, al 1914, come il sottosegretario Helfer tiene molto a ricordare, ma la cui completa definizione non ebbe luogo se non nel 1923, anno già abbondantemente sospetto.

In conclusione, la censura governativa degli spettacoli ci sembra giunta alla sua definitiva crisi. Essa scotta a tal punto che non si capisce con quale saggezza il governo si ostini a tenerla in mano, ottenendone accuse da tutte le parti e ripetute umiliazioni ad opera della stessa magistratura. Lasciamo dunque che gli uomini del cinema tentino di autodisciplinarsi in materia di buon costume. E lasciamo che su questa autodisciplina sorvegli il codice penale. Chi sbaglierà, ne risponderà ai giudici. Ai giudici, beninteso, non ai pubblici accusatori, i quali legittimamente eccedono nell'incriminazione proprio perché sanno che devono sopraggiungere le garanzie giudiziali, pro reo, fino all'ultima decisione del supremo collegio giudicante.

Di tali garanzie, negli ultimi tempi, i produttori hanno volontariamente fatto a meno, costretti a preferire l'ingiustizia immediata alla giustizia futura perché, date le leggi cinematografiche attuali, troppo lungo ed economicamente dannoso sarebbe stato attendere in sentenza vera e propria. Tuttavia siamo convinti che, per molte, se non tutte, fra le recenti incriminazioni di film ad opera della magistratura inquirente, la magistratura giudicante avrebbe finito per pronunciare sentenze di assoluzione, qualora ad essa si fosse avuta la forza e la costanza di giungere. Ciò è del resto avvenuto nella quasi totalità dei casi d'incriminazione dei responsabili dell'affissione di manifesti cinematografici, dal giorno in cui la Corte Costituzionale, presieduta da De Nicola, si dichiarò contro la censura preventiva dei manifesti già esercitata dalle questure.

Troviamo dunque il modo di accelerare il processo penale. Fac-

ciamolo per direttissima, come avviene per la stampa, accogliendo anche per il teatro il principio contenuto nel progetto di legge avanzato dagli autori cinematografici. Saranno così evitate le supercensure di marca milanese. E con un sistema di controllo basato da un lato sull'autocensura e dall'altro su eventuali rapidi interventi della giustizia, il nostro spettacolo potrà continuare a fiorire, salvaguardato nei suoi aspetti artistici, nella sua organizzazione economica, nei suoi valori morali.

GUGLIELMO BIRAGHI

Da «Il Messaggero», Roma, 12 *maggio* 1961.

La censura va abolita ma non con l'autocensura

La crescente opposizione al disegno di legge democristiano sulla censura ha dato, in questi giorni, i primi frutti. I rappresentanti del partito governativo sono stati costretti a rimeditare su molte pretese illiberali e a riprendere in considerazione l'intero problema sotto una luce diversa. Secondo quanto riferisce la stampa, lo stesso ministro dello Spettacolo on. Folchi — dopo aver incontrato nella commissione del Senato una netta opposizione agli « emendamenti » preparati dal governo — ha avuto ieri un nuovo lungo abboccamento con il presidente del Consiglio, per ristudiare daccapo l'intera questione.

Da parecchi particolari si ha, dunque, il sospetto che qualcosa, seppure lentamente e non senza qualche contraddizione, stia mutando nei confronti di quell'aggrovigliato e spinoso affare che è la censura in Italia.

Intanto, da un po' di tempo, negli ambienti dei produttori italiani e sulle colonne dei giornali da essi ispirati, ritorna frequentemente la parola « autocensura », accompagnata da lunghe argomentazioni sulla opportunità di eliminare ogni controllo statale in materia di cinema e sostituire il vigente sistema censorio con organi a base corporativa.

A dire il vero, siamo rimasti sorpresi da una proposta che, emersa in data recente, ha per lo meno la virtù di darci ragione in merito a un punto, sul quale non ci siamo mai stancati d'insistere: cioè sulla necessità di buttare a mare un ordinamento legislativo a carattere ricattatorio e intimidatorio. Siamo rimasti altrettanto sorpresi nel con-

statare che il principio abolizionista, da noi sostenuto con calore, sia stato d'un tratto accettato anche da coloro i quali, due o tre mesi fa, in un convegno indetto al Ridotto dell'Eliseo, continuavano testardamente a perorare la censura di Stato.

Non vogliamo, in questa sede, documentare il movente di un così rapido mutamento di opinioni; assai più utile ci sembra prendere in esame la proposta caldeggiata dall'ANICA e dall'AGIS. Sino ad oggi, i termini esatti di questa proposta non si conoscono; alcune commissioni, nominate in seno all'associazione dei produttori, degli esercenti e dei noleggiatori, stanno abbozzando uno schema dettagliato di quella che dovrebbe essere la nuova macchina censoria italiana. Pur mancando d'informazioni circostanziate e definitive, fin da adesso, però, è legittimo muovere qualche obiezione all'alternativa suggerita dall'ANICA.

Non è questa la prima volta che in Italia si parla di autocensura: già nel 1945, l'ANICA elaborò un vero e proprio codice a uso interno, il quale prevedeva una casistica, a grandi linee, ricalcata sul modello del famoso Codice Hays, che non è davvero di manica larga in fatto di tolleranza e di libera circolazione delle idee. Quel progetto, però, rimase soltanto sulla carta, visto che, fra l'altro, contemplava una serie di tabù, rintracciabili nella ben più operante legge di censura, approvata in pieno fascismo e adottata, per i propri scopi, dai governanti clericali. Più tardi, nel periodo ruotante attorno al 1954-1955, l'ANICA riscopriva l'autocensura e formava una commissione di censori, composta da illustri uomini di lettere come Silvio D'Amico, Panfilo Gentile, Vincenzo Cardarelli ed Emilio Cecchi.

Compito di un così prestigioso comitato non sarebbe stato quello di svolgere le mansioni degli ottusi burocrati adibiti alla bisogna, presso la Direzione generale dello spettacolo, bensì di purgare preventivamente i film, in modo di ridurre il lavoro dei censori professionisti.

L'operato dei quattro letterati seguì regole alquanto paradossali: anziché indirizzarsi verso la produzione più dubbia, si orientò esclusivamente verso le pellicole d'indole problematica, ovvero le più serie e qualificate. Ciò nonostante, le forbici dell'ANICA non impedirono che i film censurati dal quadrumvirato di scrittori venissero ulteriormente sottoposti a tagli e mutilazioni da parte dei cavalier serventi di madama Anastasia. Accertata la inutilità dell'istituzione,

Silvio D'Amico, Panfilo Gentile, Vincenzo Cardarelli ed Emilio Cecchi furono licenziati, con molti ringraziamenti.

A distanza di anni quella esperienza, decisamente infruttuosa, stuzzicava i dirigenti e gli animatori dell'ANICA, i quali si propongono, questa volta, di esercitare in proprio la censura, valendosi della collaborazione — pare — di eminenti personalità del mondo della cultura, estranee al mondo cinematografico. Come dovrebbe funzionare il congegno dell'autocensura?

A prescindere dalle caratteristiche e dalla fisionomia dei componenti le commissioni incaricate di vagliare i film, l'autocensura implica, in primo luogo, la formulazione di un codice nel quale siano stabilite le norme che produttori, registi e sceneggiatori sono tenuti a osservare con scrupolo, e i temi, gli argomenti, le situazioni e le scene « proibiti ». In secondo luogo, essa esige un vincolo disciplinare da parte di tutte le organizzazioni cinematografiche (produttori, distributori, autori, esercenti), il quale presuppone la esistenza di albi professionali ermeticamente chiusi e affidati a organi settoriali, nonché un *imprimatur* valido per tutti gli adarenti all'ANICA e all'AGIS.

In altre parole, per avere qualche effetto concreto, la autocensura, da un punto di vista strutturale, richiede una compatta concentrazione dell'industria cinematografica e non è un caso se, in prevalenza, la si adotta in paesi, come gli Stati Uniti, la Germania e l'Inghilterra, nei quali l'attività cinematografica dipende dal potere di gruppi monopolistici e finanziari, che controllano e determinano tutte le branche del processo produttivo e commerciale.

In Italia simili premesse, per fortuna, non esistono, o se si preferisce hanno ancora un valore puramente tendenziale. Tuttavia, la creazione dell'autocensura potrebbe comportare un grave pericolo, accrescendo, in pratica, l'autorità e la sfera d'influenza di organismi centralizzati (l'ANICA e l'AGIS ad esempio) i quali — com'è noto — hanno sempre perseguito e perseguono tuttora una politica, che tutela soprattutto gli interessi dei grossi produttori, noleggiatori ed esercenti. Il che significherebbe, data la situazione italiana, rafforzare, almeno per quel che concerne la produzione e il noleggio, le ditte che poggiano la loro fortuna sull'apporto di capitali americani. Non è, pertanto, difficile comprendere l'improvvisa conversione dell'ANICA all'autocensura, che permetterebbe ai vari Lombardo, De Laurentiis, Rizzoli e Ponti e ad altri magnati della nostra cinema-

tografia, di dettare legge, cercando di confinare ai margini dell'industria quanti non hanno la forza di competere con loro. Né, ai fini di una più chiara illuminazione degli avvenimenti, va tralasciato di sottolineare la curiosa e niente affatto accidentale circostanza, in virtù della quale l'ANICA si è decisa a favore della autocensura parallelamente alla campagna scatenata, in questo senso, su scala internazionale dalla MPAA, la potente associazione dei produttori americani.

A parte queste considerazioni, tuttavia, v'è un altro motivo per il quale l'autocensura proposta dall'ANICA ci lascia perplessi: si tratta di un motivo di ordine pratico, riassumibile in una domanda, semplice ed elementare, formulata sul filo della logica. A che cosa serve l'autocensura se poi l'ultima parola in materia di eventuali reati spetterà sempre e comunque ai magistrati? Servirà forse a risparmiare le interferenze di una magistratura, che ha il diritto e la facoltà di pronunciarsi su presunte violazioni del codice penale? Stando così le cose e volendo restare ancorati a un pizzico di realismo, si stenta a capire il perché di una soluzione, la quale non presenta neppure il vantaggio di garantire chi produce circa la sorte riservata ai suoi prodotti. A meno che, s'intende, non si desideri sposare cause le quali non hanno nulla in comune con la difesa della libertà di espressione e che anzi mirano, attraverso lo strapotere di forti nuclei finanziari, a imporre una pesante dittatura sugli artisti in genere e sui piccoli e medi operatori economici.

Ovviamente, su questo fronte non solo non possiamo essere presenti noi, che instancabilmente abbiamo difeso la libertà della cultura in ogni ramo della vita nazionale, ma non possono essere presenti gli autori cinematografici, i produttori, i noleggiatori e gli esercenti indipendenti. I quali, sebbene di rimbalzo, dai maldestri tentativi dell'ANICA ricevono un'ulteriore conferma della validità e praticità del progetto legislativo d'iniziativa popolare, l'unico che, abolendo la censura statale e disciplinando gli interventi della magistratura in maniera da assicurare una procedura rapida e localizzabile in un solo centro della nazione, garantisce il libero e autonomo sviluppo del cinema e del teatro.

MINO ARGENTIERI

Da « L'unità », Roma, 5 maggio 1961.

Positività dell'autocensura

Auspicato ed ammesso che sulla tormentata questione della censura preventiva si raggiunga una concordanza di opinioni, resterebbe in piedi l'ostacolo dell'autocensura. Eliminata la censura preventiva, produttori ed autori dovranno imporsi un autocontrollo. Sono contro l'autocontrollo e lo temono i sostenitori della censura preventiva e quelli, non molti per fortuna, che su questa questione continuano ad avere le idee confuse.

Censura preventiva o autocensura? Si può forse esitare nella scelta? La prima è amministrata dal governo con criteri politici, la seconda dalle categorie interessate e mira solo a far rispettare le norme del Codice penale. Perché, poi, non riconoscere che gli autori e i produttori hanno il dovere ed il diritto di essere direttamente responsabili degli eventuali reati che commettono contro il buon costume se essi stessi non amano più essere considerati dei privilegiati (o dei minorati) e non desiderano essere tutelati dai governi?

C'è, infine, chi teme (ed il timore non è infondato) che l'istituto dell'autocensura possa risultare tanto macchinoso da imporre al cinema italiano catene ben più pesanti di quelle attuali. Una esplicita dichiarazione di Mario Camerini, presidente dell'ANAC dissipa, in proposito, ogni dubbio: « Possiamo rendere pubblico quello a cui gli autori cinematografici si dichiareranno contrari in quanto verrebbero compromessi alcuni principii che essi ritengono fondamentali: 1) la costituzione di un albo dei produttori, perché ciò porterebbe grave pregiudizio alla libertà di produzione; 2) la redazione di un « severissimo codice di produzione » (gli autori sono invece favorevoli a un chiaro regolamento interno tra le categorie); 3) funzionamento per legge del sistema d'autocontrollo, che deve rimanere un atto di responsabilità, ma di natura privata ».

Ma prendere atto che il problema della censura è ormai maturo e si pone in termini chiari non significa che si può trarre la logica conseguenza di una pronta e onesta soluzione: la classe dirigente del nostro paese continua ad essere cieca ed ottusa e tenterà di sacrificare ancora la libertà del cinema, con grave danno per il progresso culturale e civile del paese, e anche con grave danno economico, poiché il cinema italiano oggi ha la rara possibilità di conquistare, me-

ritatamente, il mercato mondiale ottenendo sul piano commerciale i riconoscimenti che ogni giorno ottiene sul piano artistico.

MARIO GALLO

Questa è la parte conclusiva di un articolo intitolato « *L'art.* 21 *della Costituzione, la censura e l'autocensura* » *pubblicato dall'* « *Avanti !* » *del* 24 *maggio* 1961.

In tema di divieti

Tra le molte e diverse innovazioni proposte all'attuale ordinamento della censura cinematografica — così numerose e disparate da materializzare ancora una volta lo spettro dell'ennesima proroga — è da annoverare il progettato aumento da 16 a 18 anni del divieto per i minori.

Lasciamo per ora ai cultori delle scienze pedagogiche ed educative di dissertare sul tema sotto il profilo della opportunità sociologica o morale di un tale inasprimento, per limitarci ad alcune generiche considerazioni di fatto.

In primo luogo, è errato stabilire un parallelo tra i 18 anni proposti per l'ammissione alla proiezione dei film vietati e l'analoga indicazione contemplata dalla legge Migliori sui manifesti.

L'aver posto anzi al limite dei 18 anni il riferimento alla « particolare sensibilità dei minori » ed alle « esigenze della loro tutela morale », negli specifici riflessi della valutazione delle offese al pudore ed alla pubblica decenza, implica una latitudine di giudizio meno ristretta che se si fosse invece trattato di minori di sedici anni o putacaso di quattordici.

Va con sé che l'aumento del limite di età per l'ammissione ai film vietati avrebbe ripercussioni economiche rilevanti, considerato che il pubblico cinematografico si basa prevalentemente sul nucleo famigliare e che comunque la differenza di due anni comporterebbe una perdita di diversi milioni di spettatori.

Ma conveniamo che preoccupazioni del genere potranno solo fino ad un certo punto sensibilizzare il legislatore, potendosi sempre obiettare da quella parte — come del resto è successo per i manifesti — che il maggior rigore della legge e le relative conseguenze

economiche verrebbero ad essere sempre eluse, solo che si producano film esentabili dall'applicazione del divieto, quale che sia.

E' da considerare tuttavia un altro aspetto del problema.

Riteniamo doversi dare per scontato che nella presente composizione della compagine parlamentare e per lo stesso equilibrio delle forze « convergenti » su cui si basa l'attuale formazione governativa, nessuna nuova legge sulla censura potrà mai passare, che non sia ispirata a criteri più vincolati all'attuazione dei precetti costituzionali attraverso l'eliminazione delle remore e degli ostacoli incompatibili con tali dettami e fatta comunque salva l'esimente dell'opera d'arte, quale prevista anche dal codice penale.

Ne consegue che la tendenza, confermata in diverse circostanze a livello politico-parlamentare, è per una sostanziale revisione delle remore, vere e presunte, insite nel sistema censorio vigente. Anche se ciò non significherà rinuncia alla tutela della pubblica salute sotto il profilo del pudore o del buon costume, né superamento dei limiti penalmente posti all'esercizio delle libertà costituzionali, è evidente che tale revisione è orientata in senso liberistico per i molti e diversi altri metri di valutazione, che comunque attengono al contenuto dell'opera cinematografica.

Ora è obiettivamente da chiedersi se, con l'accennata (e scontata) prospettiva, l'aumento da 16 a 18 anni del limite di divieto non sia controproducente proprio ai fini che i suoi sostenitori intenderebbero, e magari in buona fede, perseguire.

Un film visibile ai maggiori di sedici anni verrà sempre giudicato — quali possano essere i limiti od i criteri obiettivi del giudizio — con un metro più restrittivo rispetto ad un film visibile, invece, ai maggiori di diciotto. Estendendo il ragionamento, che in fondo segue proprio la falsariga della legge sui manifesti, si dovrà ammettere che anche la stessa salvaguardia del pudore e del buon costume ha una graduazione direttamente proporzionata alla evoluzione psichica e morale del « soggetto passivo » cui si riferisce, e quindi alla sua età.

Taluni ambienti confessionali — che si sarebbero pronunciati in favore dell'aumento — non pare abbiamo ancora approfondito questo aspetto del problema, che spiegherebbe i motivi del favore, o quanto meno della non opposizione al progetto, manifestata da alcuni ambienti professionali convinti, in sostanza, che per un film

visibile ai maggior di diciotto anni si dovranno ammettere cose precludibili invece ad un pubblico di età inferiore.

Tanto basti per indurre a riflettere sull'opportunità di introdurre inasprimenti che potrebbero rivelarsi all'antitesi dei loro stessi presupposti, specie se inquadrabili in un nuovo sistema censorio che non lasci alcun margine alla discrezionalità o comunque sfugga alla competenza diretta e preminente del potere esecutivo.

L'accenno non esaurisce ovviamente tutti i termini del problema, dovendosi anche considerare quanto nel merito l'accennata proposta sia giustificabile, in relazione al grado di maturità psichica e morale ed alla cosiddetta « età evolutiva » dei giovani d'oggi.

Il Sottosegretario Helfer ha annunciato di aver messo a punto un ponderoso studio sulla legislazione comparata della censura nei diversi Paesi. Diciamo subito che se la documentazione è intesa a dimostrare la necessità di inasprire i divieti censori solo perché lo si è fatto in Francia, in Portogallo od in Papuasia, la fatica è sprecata. Meglio sarebbe stato usarla per rilevazioni ad analoghi fini in campo fiscale, tanto per fare un esempio, nell'intento di allineare l'Italia alle più favorevoli tassazioni degli altri Paesi.

Per nessun tema come per questo vale comunque l' « Hic est Rhodus » e l'avvertimento a non compiere salti all'indietro che, a parte tutto, non sono precisamente i più indicati per accorciare le distanze.

B.

B. è la sigla di Franco Bruno, direttore del « Giornale dello Spettacolo » dell'A.G.I.S.; l'articolo è stato pubblicato come editoriale nel n. 19 *(anno XVII°),* 13 *maggio* 1961.

Richieste sulla censura

Queste richieste di massima sono state fatte dal presidente dell'A.N.I.C.A. avv. Monaco al Ridotto del teatro Eliseo il 7 *dicembre* 1960 *al convegno « Cinema e censura » promosso dal Centro Culturale Cinematografico Italiano di cui è presidente l'on. Simonacci.*

a) massima celerità del giudizio di revisione;

b) garanzie di contraddittorio con il produttore e con gli autori dell'opera sottoposta all'esame dei censori;

c) ampia motivazione delle decisioni;

d) garanzie di assoluta imparzialità, di indipendenza e di competenza effettiva degli organi preposti a questo difficile compito, tanto in prima istanza che in sede di appello, con la diretta partecipazione di esponenti delle categorie economiche e dei creatori dell'opera cinematografica;

e) continuità e stabilità dei criteri di applicazione della norma costituzionale per discriminare ciò che è lecito da ciò che deve essere proibito negli spettacoli cinematografici. E' questo un punto di estrema importanza. Se vogliamo parlare della produzione seria, a carattere industriale, lasciando da parte i filmetti degli improvvisati speculatori, è certo che la preparazione e l'attuazione dei programmi richiedono uno o due anni di tempo. Ed allora è giusto, è doveroso garantire al produttore, al distributore, ed al banchiere, che insieme debbono impegnare centinaia di milioni, che ciò che è lecito oggi, lo sarà anche tra un anno. Certi giudizi sulla moralità o immoralità di determinate azioni, possono mutare a distanza di molti anni per la continua evoluzione della civiltà e del costume; ma si tratta di cicli di lunga durata; il rischio che il produttore non può correre è che fra sei mesi o un anno, un certo tipo di film che oggi circola liberamente, possa essere proibito; e questa garanzia egli deve averla anche se per ipotesi ad un governo democratico ne subentri uno marxista o viceversa, deve averlo anche se a capo di un ufficio ministeriale o giudiziario ad uomo di idee liberali ne subentri uno più vincolato da preoccupazioni di responsabilità e di severità. Questa esigenza, che purtroppo non è stata affatto rispettata nelle recenti ben note vicende milanesi, deve essere tenuta ben presente quando si dovrà stabilire nella nuova legge la composizione degli organi preposti alla vigilanza sulle pellicole cinematografiche;

f) dovrebbe infine essere garantita in ogni modo l'assoluta irrevocabilità della autorizzazione alla circolazione. Dal punto di vista strettamente industriale, l'idea sarebbe che questa autorizzazione fosse data prima del primo giro di manovella. Ma a ciò si oppongono da una parte le riserve di coloro che giustamente vogliono riservare ogni giudizio allorché una sceneggiatura è tradotta in immagine, e dall'altra le riserve di coloro che temono una ingerenza politica negli indirizzi della produzione. Il traguardo si sposta allora alla prima presentazione del film finito. Ma una volta ottenuto il visto sulla prima copia di un film prodotto o importato, nessun fatto nuovo, nes-

sun avvicendamento politico, nessuna improvvisa campagna di moralizzazione, può giustificare il ritiro della autorizzazione stessa. A più forte ragione naturalmente non è ammissibile, per un industriale serio, rischiare un sequestro ed una condanna, per un film o per una scena di cui, dopo esami e discussioni spesso prolungati per intere settimane, sono stati dichiarati senza riserva alcuna privi non soltanto di carattere di oscenità o di altri aspetti criminosi, ma anche di elementi semplicemente offensivi della morale e del buon costume.

EITEL MONACO

Tutelare la società dai film pornografici

Noi riteniamo che si debba superare la fase protestataria a cui ci siamo abituati in questi ultimi tempi, col cercare di chiarirci le idee sul come dovrebbe essere organizzata la censura in uno stato democratico quale vogliamo che sia il nostro Paese. E' chiaro che il problema della censura va visto tenendo presenti due aspetti essenziali: il primo è quello che bisogna garantire la società da una serie di pericoli; il cinema è spettacolo ed è evidente che la società debba essere tutelata da spettacoli pornografici.

L'altro aspetto egualmente importante è la tutela della libertà dell'arte, garantita dalla Costituzione; quando si ha a che fare con un organismo delicato come quello della censura, occorre stare attenti che questo organismo non si trasformi da strumento di tutela della società in strumento di compressione o di soppressione della libertà artistica. E' nella doppia esigenza di questa tutela della sicurezza collettiva e della libertà dell'arte che noi vorremmo considerare il problema.

* * *

Ma se vogliamo arrivare a una conclusione, a me pare che da questa discussione sia uscita l'opinione prevalente che dovremmo arrivare a un giudizio della magistratura lasciando libero il processo di formazione del film, fino alla sua immissione sul mercato; anche inasprendo le pene eventuali, ecc. In via subordinata mi pare che sia opinione generale che si debba arrivare a una riforma delle commis-

sione, alla pubblicità della motivazione, ad un contraddittorio ed anche a rendere noti i componenti della commissione stessa.

MONICELLI. — Vorrei aggiungere anche un'altra cosa che è emersa da questa discussione: 1) che nessuno di noi insorge contro una censura che voglia colpire soltanto i films pornografici e che siamo anzi contro la pornografia che dilaga nei films.

TUTTI. — Questo è pacifico.

MONICELLI. — 2) siamo anche abbastanza unanimi nel dichiarare che in Italia si fa un uso troppo largo della parola « vilipendio », un uso anzi ridicolo. Per cui sono tabù una quantità enorme di istituzioni che si potrebbero, che si dovrebbero anzi satireggiare per migliorare il costume e la civiltà del nostro paese.

PIERACCINI. — E cioè che anziché della censura politica si stabilisca chiaramente il limite della censura al costume.

A me pare che il dibattito sia stato molto utile. In generale si può dire che abbia indicato una preferenza per una soluzione che affidi il giudizio sui films soltanto alla magistratura. Anche se ciò apre dei problemi che devono essere esaminati. Dovremo perciò continuare a discutere, a studiare il problema per giungere a dare un assetto definitivo alla censura, rispettando le due esigenze di cui parlavo in principio.

GAETANO PIERACCINI

Pubblichiamo le dichiarazioni di apertura e le conclusioni dell'on. Gaetano Pieraccini, direttore del quotidiano del Partito Socialista Italiano « Avanti ! » e membro della Direzione di quel Partito, del dibattito promosso dallo stesso giornale sulla censura. Il dibattito è stato pubblicato, col titolo « Basta con le forbici » il 9 dicembre 1960.

La moralità degli spettacoli

1 - La Conferenza Episcopale Italiana, vivamente preoccupata per la crescente immoralità di larga parte della produzione cinematografica attuale, sente il dovere di invitare tutti i cattolici a prendere chiara coscienza di questo dolorosissimo fenomeno, che offende la dignità cristiana e il buon nome del popolo italiano, attenta alla sa-

nità dei suoi costumi e costituisce un grave pericolo per tutti, in particolar modo per le giovani generazioni.

Situazione attuale

2 - Chi guarda alla produzione cinematografica attuale non può non sentirsi preso da profondo sgomento per uno stato di cose che va quotidianamente peggiorando. I dati che si riferiscono agli anni 1959 e 1960 indicano che la percentuale dei film moralmente inaccettabili è salita in maniera impressionante. Nel quadro della produzione mondiale, l'Italia, purtroppo, sembra avviarsi ad un triste primato per il numero di film moralmente negativi.

3 - L'atmosfera che in essi si respira è ormai conosciuta perché si ripete con monotonia esasperante. Sembra che per certa produzione non esista altro, nella vita, che la realtà brutale della violenza e del cinismo, della spregiudicatezza più aggressiva e della licenza, del vizio e dei pervertimenti sessuali presentati nelle forme più vergognose ed avvilenti. In linea generale, non si avverte in essa alcun richiamo alle realtà più alte della vita, non si intravede un minimo spiraglio di apertura verso le aspirazioni autentiche dello spirito, non si avverte uno sforzo a comprendere ed accettare le dimensioni spirituali dell'uomo. Della vita si vede e si accetta solo la zona piatta e grigia della materia e del senso. In questo squallore di prospettive è naturale che tale produzione cinematografica diventi compiacente pubblicità d'un mondo malato, d'una società in decomposizione morale, dove i valori più sacri vengono calpestati e negletti.

4 - Particolarmente colpiti e profanati sono i valori della famiglia e dell'amore; viene meno ogni senso di rispetto verso la donna, vista soltanto come strumento di divertimento e di piacere; spesso s'insinua la sfiducia ed il dispregio verso ogni forma di autorità; si irride a tutto ciò che significa sacrificio e rinunzia per fini morali e si esaltano — quasi fossero unici ideali di vita — le realtà del denaro, del lusso, del facile successo sugli aspetti più scabrosi, equivoci e degradanti dell'esistenza. Tutto ciò è radicalmente opposto ad una concezione non soltanto cristiana, ma anche umana, della famiglia e dell'amore.

5 - Né va taciuta la pubblicità cinematografica che costituisce sovente una pubblica aggressione morale ed una sfacciata esibizione della violenza e della sensualità tanto più grave perché si ostenta anche a chi è costretto a subirla per le vie e per le piazze.

Pretesti e realtà

6 - Conosciamo i pretesti ed i sofismi con cui, da parte di alcuni, si tenta di giustificare un tale stato di cose. Si parla di diritto alla libertà della espressione artistica; si dice che è il pubblico ad esigere tale spregiudicatezza; si afferma che è necessaria la presentazione del male, poiché la visione di esso avrebbe un alto valore educativo di prevenzione e di immunizzazione; si fa appello ad una raggiunta maturità psicologica e morale del pubblico, il quale sarebbe ormai capace di affrontare realtà scabrose senza soffrirne le conseguenze; si sbandiera ancora la esigenza d'un coraggioso realismo, come atto di denunzia dell'attuale società, senza ipocrisie e senza debolezze.

7 - Le preoccupazioni pastorali ci fanno obbligo di denunziare gli equivoci di affermazioni del genere, le quali esigerebbero lunga e severa disamina per ciò che contengono di vero e di falso. Gli insegnamenti degli ultimi Sommi Pontefici danno chiare norme direttive, per mezzo delle quali un cristiano può serenamente orientarsi in una problematica così complessa e delicata.

8 - Ci limitiamo ad affermare, in base all'esperienza diretta che abbiamo delle anime, che — al di là di ogni discussione teorica — oggi c'è un dato di fatto incontrovertibile e pauroso: larga parte del cinema attuale semina rovine morali senza nome in moltissime anime, soprattutto fra i giovani. Questo è un fatto davanti al quale le contestazioni non hanno valore. In questi ultimi tempi sono emersi, nella vita nazionale, certi episodi di disorientamento e di delinquenza giovanile — segni estremi di una realtà di fondo generale molto grave — che hanno profondamente impressionato l'opinione pubblica e richiamato l'attenzione della stessa Magistratura. Le cause di queste deviazioni sono varie, ma siamo convinti che le maggiori responsabilità cadano, oltre che sulle famiglie e sulla stampa, sul cinema. Si sottopongono quotidianamente le anime giovanili a tutte le sollecitazioni del male e poi ci si meraviglia se in esse gli istinti fatalmente si scatenano e rompono tutti gli argini !

9 - La nostra società troppe volta dichiara di non volere il male, ma poi manca di coerenza e di coraggio nel riconoscere lealmente le cause di esso, né osa prendere gli opportuni rimedi. Ed anche quando si rende conto delle cose, si palleggia in un gioco di responsabilità, che sembra senza via d'uscita. L'opinione pubblica attribuisce facilmente la colpa dell'immoralità imperante ai pubblici poteri, che non

vigilerebbero abbastanza e mancherebbero di decisione nell'intervenire. I responsabili della cosa pubblica spesso affermano, invece, di non poter intervenire perché mancherebbe quella reazione generale capace di configurare come reato determinate infrazioni alla pubblica moralità. Ed intanto l'immoralità dilaga nel paese, tante anime si perdono e la gente più spregiudicata finisce per stabilire sempre più in basso il livello morale di tutta la vita della nazione.

Precisazioni per la verità e la chiarezza

10 - Pensiamo che sia giunto il momento per una salutare reazione da parte di tutti, secondo le responsabilità e le possibilità di azione di ciascuno.

11 - Conviene dire chiaramente, a coloro che affermano i diritti dell'arte e della cultura al di sopra di ogni considerazione etica, che mai l'arte può accettare di ridursi a scuola d'immoralità e di degradazione dell'uomo e che, ad essere sinceri, ben spesso nei film moralmente inaccettabili l'arte e la cultura non c'entrano affatto. Esse costituiscono soltanto un comodo paravento per celare ben altri interessi: si fa ricorso agli istinti più bassi dell'uomo unicamente per speculare su di essi. Il ricorrere a temi dove tutto si risolve in chiave di violenza e di sesso è un facile espediente commerciale per celare la propria incapacità ad esprimere autentiche e compiute opere cinematografiche. Ne guadagnerebbe molto la chiarezza delle discussioni se si avesse la realtà di proclamare ciò apertamente.

12 - Vorremmo dire a queste persone, preoccupate della prospettiva che il cinema diventi « edificante », che l'impegno morale — anche nel cinema — non impedisce affatto l'autentica creazione artistica ed il successo, come ha già dimostrato l'esperienza.

Raccomandazioni e speranze

13 - Confidiamo che tutti coloro i quali, in qualsiasi modo, hanno responsabilità nel settore del cinema accolgano questo accorato appello che ad essi rivolgiamo in nome della coscienza cristiana e civile del paese e ritornino — ove fosse necessario — a quella saggezza, a quella superiore dignità di propositi e di sentimenti che sono rispetto della morale evangelica; comprendano che nelle loro mani è deposta un'arma terribile di salvezza o di perdizione per molti; sentano la fierezza di conservare alla nostra patria quel patrimonio mo-

rale che l'ha fatta grande nei secoli, attraverso il magistero della bellezza e dell'arte.

14 - Vorremmo pertanto che essi avessero sempre presenti davanti allo spirito questi punti fondamentali di orientamento:

a) che ogni attività umana deve sottostare ad una norma morale oggettiva, la quale deve ancorarsi alla natura dell'uomo e quindi, in ultima analisi, alla stessa essenza e volontà di Dio creatore, il quale ha parlato attraverso la Rivelazione ed ha affidato la custodia e l'interpretazione di essa alla Chiesa.

Gli impulsi dell'istinto e il giudizio dei più debbono essere guidati da tale norma oggettiva, se non si vuole cadere in un relativismo dissolutore di ogni moralità;

b) che una libertà, la quale pretende di essere fine a se stessa, sconfina fatalmente in impunita licenza e caotica anarchia, rendendo l'uomo e la società schiavi degli istinti peggiori, per cui ogni ordine — individuale e sociale — frana e tutto diventa permesso;

c) che tale salda disciplina morale deve applicarsi anche e soprattutto nel settore del cinema, poiché questo tende — per sua natura — ad esercitare un dominio smisurato sulla persona umana ed a minacciarla — col suo prestigioso fascino — nella sua stessa autonomia spirituale, con un enorme influsso nella formazione della pubblica opinione, del pubblico costume e della stessa concezione di vita;

d) che l'opera cinematografica si rivolge non ad un gruppo scelto di «iniziati», ma alle masse popolari, le quali sono le più indifese di fronte alle malsane sollecitazioni dello schermo ed afferrano dei film soprattutto gli aspetti spettacolari più superficiali ed immediati, mentre proprio esse hanno più urgente bisogno di aiuto e di stimolo per elevarsi, istruirsi, educarsi ai valori veri della vita;

e) che l'aspetto ricreativo e di svago, prevalente in larga parte della produzione cinematografica attuale, se vuole conseguire il suo vero scopo, mai deve essere di ostacolo alla realizzazione dei beni di ordine superiore dell'uomo, ma deve anzi rispettare e favorire la natura e la gerarchia dei valori;

f) che l'esigenza di moralità nei film — a cui con tanta insistenza richiama la Chiesa — non significa ignoranza del male che c'è nel mondo, né fuga di fronte ai grandi problemi che assillano l'epoca nostra: indica che anche nel trattare il male non deve mai venire meno il senso della misura, della delicatezza, della dignità e che chiarissima deve apparire la condanna di esso, in tutto lo svi-

luppo dell'azione cinematografica e non soltanto al termine senza sordide speculazioni e segrete compiacenze;

g) che da parte della Chiesa non vi sono prevenzioni di principio nei riguardi del cinema, come lo provano all'evidenza i molti e solenni documenti pontifici di questi ultimi anni, ma v'è solo la preoccupazione materna di impedire che l'uomo faccia cattivo uso di questo meraviglioso ritrovato del suo ingegno, come — purtroppo — non raramente è avvenuto in questi ultimi tempi.

15 - In particolare modo la nostra parola giunga ai produttori, agli autori, ai registi e agli artisti, affinché impegnino la loro coscienza umana e cristiana ad offrire film artisticamente validi e moralmente sani, senza indulgere alle pressioni ed alle suggestioni deteriori di un pubblico licenzioso ed amorale (quale, grazie a Dio, non è tutto il pubblico italiano, e neppure la più gran parte di esso). Con tutta la nostra paterna sollecitudine e con la più viva speranza li esortiamo ad usare nel modo più nobile e col più profondo senso di responsabilità dei doni preziosi e della vocazione che Dio ha loro concesso. Troppi messaggi di rivolta, di pessimismo, di disperazione ci sono giunti dal cinema in questi ultimi tempi. Troppo ci si è accaniti a frugare tra i vizi e le miserie dell'uomo, senza pietà. Abbiamo oggi bisogno di opere che insegnino a vivere ed a sperare; che aiutino il nostro buon popolo ad affrontare con coraggio e fiducia i suoi problemi di ogni giorno; che si facciano banditrici di sentimenti alti e nobili, e chiamino l'uomo alla sua dignità morale, gettino un ponte di comprensione e di fraternità fra i popoli, fortifichino il senso della famiglia, aiutino i giovani a prepararsi alle responsabilità del loro domani, offrano agli spiriti stanchi ed affaticati di oggi pause serene di riposo e di svago, portino — in una parola — un valido e positivo contributo in questo doloroso travaglio spirituale e materiale che l'umanità attraversa, e non ne aumentino i disorientamenti e le aberrazioni. Quale opera altamente educativa di elevazione spirituale può compiere il cinema !

16 - Rivolgiamo una viva preghiera anche a coloro che sono preposti alla tutela del pubblico costume, del cui compito comprendiamo le difficoltà, affinché si rendano interpreti sempre più illuminati e difensori coraggiosi delle tradizioni civili e nelle sue strutture profonde. Il patrimonio morale del popolo italiano è un patrimonio comune a tutti, e tutti gli onesti devono sentire il dovere di tutelarlo come la ricchezza più grande, anche se a volte questa tutela com-

porta fastidi ed impopolarità. Ogni cedimento sarebbe una strada per cedimenti maggiori. Si faccia ogni sforzo per rendere più operanti le leggi che regolano attualmente questa materia; si studino norme legislative più adeguate, se ciò si dimostri necessario. Ma l'integrità morale del nostro popolo dev'essere difesa a qualsiasi costo, poiché a nulla servirebbero tutte le riforme materiali ove si determinasse un decadimento generale del costume pubblico.

17 - Né possiamo mancare di rivolgere un pensiero a coloro cui è affidato, sulla stampa quotidiana e periodica, il compito della critica cinematografica. L'orientamento dell'opinione pubblica, nel formulare i giudizi positivi o negativi sui film, dipende molto da essi. Sentano la responsabilità sociale delle loro valutazioni, orientino il pubblico verso i valori positivi, trovino sempre il coraggio morale di esprimere chiaramente — secondo coscienza — la verità senza seguire il conformismo delle mode e le viltà del rispetto umano. Il mondo d'oggi ha assoluto bisogno di spiriti coraggiosi, per guarire dalle sue malattie e liberarsi della troppa zavorra che ne appesantisce il cammino.

18 - I padri e le madri di famiglia, i quali sentono ansiosamente il problema dell'educazione dei loro figli, non restino indifferenti ed inerti di fronte alla situazione attuale, collaborino in tutti i modi possibili con i pubblici poteri per una bonifica morale nel campo dello spettacolo, elevino fermamente — nelle forme più opportune ed efficaci — la propria voce di protesta ogni qualvolta si verificassero situazioni chiaramente offensive per la morale cristiana, si facciano apostoli nel proprio ambiente per una coscienza cinematografica evangelicamente illuminata, disertino e facciano disertare dai propri figli ogni spettacolo immorale e sostengano, invece, quella produzione cinematografica che si presenta come autentico contributo per la crescita intellettuale e morale dell'uomo.

19 - A questo impegno dei genitori deve affiancarsi lo sforzo di tutti gli altri educatori, i quali devono sentire il dovere e l'urgenza di svolgere, su questo grave problema del cinema, un'opera instancabile di orientamento, di guida, di difesa nei riguardi delle nuove generazioni che si affacciano alla vita.

20 - Tutti i fedeli ricordino il dovere di coscienza che hanno di attenersi con fedeltà e disciplina alle segnalazioni morali fornite dal Centro Cattolico Cinematografico, organo incaricato della revisione dei film nel nostro paese.

21 - I sacerdoti e i religiosi, sensibili ai gravi problemi della vita pastorale, sentano il dovere di far oggetto di studio gli insegnamenti dei Pontefici nel settore cinematografico e si servano di questo nostro richiamo per illuminare le anime, per difenderle e indirizzarle, al fine di formare una sana mentalità per una robusta difesa del supremo bene, la salvezza delle anime.

Roma, 20 marzo 1961

Maurilio card. Fossati, arcivescovo di Torino; Elia card. Dalla Costa, arcivescovo di Firenze; Ernesto card. Ruffini, arcivescovo di Palermo; Giuseppe card. Siri, arcivescovo di Genova; Giacomo card. Lercaro, arcivescovo di Bologna; Giovanni Battista card. Montini, arcivescovo di Milano; Giovanni Card. Urbani, patriarca di Venezia; Alfonso card. Castaldo, arcivescovo di Napoli.

Agostino Mancinelli, arcivescovo di Benevento; Norberto Perini, arcivescovo di Fermo; Demetrio Moscato, arcivescovo di Salerno e amministratore apostolico perpetuo di Acerno; Giovanni Bosio, arcivescovo di Chieti e amministratore apostolico perpetuo di Vasto; Paolo Botto, arcivescovo di Cagliari; Giovanni Ferro, arcivescovo di Reggio Calabria; Enrico Nicodemo, arcivescovo di Bari; Ettore Cunial, arcivescovo tit. di Soteropoli, vicegerente di Roma; Arrigo Pintonello, arcivescovo tit. di Teodosiopoli di Arcadia, ordinario militare per l'Italia; Adelchi Albanesi, arcivescovo vescovo di Viterbo e Tuscania; Giuseppe Amici, arcivescovo di Modena; Raffaele Baratta, arcivescovo di Perugia; Edoardo Facchini, vescovo di Alatri.

Pubblicato da « *L'Osservatore Romano* », *Città del Vaticano,* 22 *marzo* 1961 *e da* « *La Civiltà Cattolica* », *Roma, anno* 112, *vol. II°, quad.* 2659, 1° *aprile* 1961.

Commento al documento della C. E. I.

La Chiesa deve occuparsi della salvezza delle anime. Tutte le altre questioni sono di natura estranea al suo diretto impegno. Anche se possono essere collegate in un modo o nell'altro con l'impegno della salvezza delle anime, e pertanto in una forma indiretta pos-

sono entrare in campo. Perché la Chiesa deve salvare le anime e ogni cosa terrena è vista al suo posto soltanto in quanto è ordinata al fine eterno.

Pertanto anche per tutte le questioni che non ci riguardano, vale il criterio che ogni cristiano deve avere ben chiaro. Sarà provveduto bene alle questioni di carattere puramente umano solamente quando sarà provveduto bene agli interessi verso il fine eterno, per il quale noi siamo stati chiamati e redenti.

Anche questa è un'osservazione importante che affido alla vostra considerazione, come elemento logico, ordinatore delle parole, dei pensieri, e delle azioni.

Compiuto il mio dovere di salutarvi, devo fare un certo commento ad un atto dell'Episcopato italiano, di recente comparso. Si tratta di una dichiarazione che riguarda la moralità del cinematografo, una dichiarazione sulla situazione cinematografica italiana, una notificazione che fa una certa distribuzione di responsabilità. Questa notificazione è un documento che distribuisce delle precise responsabilità. Ce n'è per tutti.

E' chiaro che io non sono venuto per leggervi il documento, perché questo documento lo potrete leggere con tranquillità, senza bisogno che io impegni del tempo per esporvelo.

Io non voglio neppure fare la esegesi del documento, perché il documento è chiaro in se stesso.

Mi limito a fare alcune considerazioni, che riguardano il documento e che possono essere utili per intenderlo bene.

Prima considerazione. Il documento constata i fatti. Quali fatti? Il deperimento della manifestazione morale, sia in senso attivo (la produzione), sia in senso passivo (il pubblico), che si è potuto e dovuto dolorosamente registrare in questi ultimi due o tre anni.

In realtà il documento denuncia che c'è stata una sorta di scalino, per cui in un tempo molto breve si è corsi a precipizio verso il baratro.

Questo è quello che ha fatto il documento.

Voi capite meglio la opportunità del documento, se pensate che in altro momento si era potuto vedere un aumento del senso morale del cinematografo, mentre ora si è potuto registrare una sua rapida degradazione.

E' la denuncia, quindi, dell'accelerazione.

Io vorrei che tutti riflettessero bene a questa denuncia della acce-

lerazione. Tutti sanno che le statistiche di taluni paesi di questo mondo avvertono già che il 10 % della popolazione è nevrotica e malata. Cioè stemperata sui vari gradi della rampa che porta, qualche volta, alla pazzia.

E se questo concetto dell'accelerazione noi proviamo a metterlo a confronto con questo semplice rilievo, io posso chiedervi quali saranno le conseguenze alle quali verranno condannati ad assistere i vostri figli e nipoti fra 39 anni, nell'anno 2000.

Cosa fare, per il genere umano che dà prova di avere dimenticato la via di Dio?

Ecco: il documento fa questa constatazione; l'accelerazione nella stessa unità di tempo. Applicate questo concetto su tutto l'orizzonte e poi tirate le somme.

Le conseguenze possono essere gravi, penose per la Chiesa, ma, vedete, l'unica che abbia assicurazione sulla vita è la Chiesa. Nessun'altra istituzione umana ha assicurazioni sulla vita. Comunque vada, Dio la caverà sempre fuori, la Chiesa. E questa certezza l'abbiamo. Nessun'altra istituzione, al di fuori della sacra gerarchia, è certa di avere un successore. Nessuna.

Ed allora, se la Chiesa deve dolersi, deve dolersi del fatto che si perdono degli anni? Quanto alla sua vita, è nelle mani Dio — Dio non la dimentica — ma gli altri? E le umane istituzioni? E gli ordinamenti umani? E la civiltà? E il resto?

Ecco il valore di questo documento: denuncia di una accelerazione.

Seconda considerazione: nel secondo punto vorrei richiamare alcuni principi che il documento non denuncia, ma presuppone, e che sono le vere travature, teologiche, morali, dottrinali del documento. E pertanto, in un certo senso, lo completano.

a) Primo principio teologico e morale: nessuno di noi può dare scandalo. Ossia, nessuno di noi può commettere un'azione che non sia secondo la Legge divina e che costituisca per gli altri pericolo di cadere nel peccato.

Ora, coloro che scrivono soggetti, coloro che fanno i registi, coloro che fanno i produttori, gli artisti, sono forse dispensati da questa legge? No. E' chiaro. Gesù Cristo ha detto: « Sarebbe meglio, per chi dà scandalo ad uno di questi piccoli, che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse sommerso nel profondo del mare ».

Dunque, quanti sono gli artisti, o produttori, gli autori dei soggetti che dovrebbero legarsi al collo una macina da mulino, e poi gettarsi nel profondo del mare? Io non giudico: né quali, né quanti. Io non applico la legge. La enuncio soltanto. Ma penso che molta gente dovrebbe sentire freddo, perchè ogni momento potrebbe essere chiamata a rendere conto a Dio di quanto ha fatto.

Arte, diritti dell'arte? Signori, c'è la macina da mulino pronta per tutti. Fate quello che volete, ma c'è la macina da mulino pronta per voi.

Quando Dio ha detto che questo non lo dovete fare, voi non lo dovete fare.

Tutti noi dobbiamo essere pronti a morire anche per salvare coloro che non vogliono essere salvati. Ma se Dio non impedisce di andare a casa del diavolo, non lo possiamo impedire noi.

Naturalmente, c'è anche il principio della cooperazione. Non mi dilungo a fare un discorso sulla cooperazione, ma ricordo che ci sono i collaboratori dello scandalo, che, secondo la legge della cooperazione, cadono sotto lo stesso principio morale.

Ed allora, tutti questi signori che lasciano fare, tutti questi signori che dovrebbero fare e non fanno? Io non dico male di nessuno, ma mi chiedo: come se la caveranno?

La macina da mulino, signori! E in che cosa può esplodere questa metafora esposta da Gesù Cristo? Non lo possiamo dire perché certe metafore sono poi adattate alla realtà per farle entrare nel linguaggio comune umano.

b) Altro principio morale, che sta sotto la notificazione: nessun uomo può porsi liberamente in occasione prossima e grave di commettere peccato mortale. Perché qualunque uomo si metta liberamente e nell'occasione prossima e reale di commettere peccato mortale accetta tutte e due le alternative, e quindi è già in colpa.

Questo è un altro principio morale.

Il primo principio morale sta per guidare la parte attiva della faccenda, e l'altro principio morale sta per guidare la parte passiva.

Chi si mette liberamente in occasione grave e prossima di peccare.

Qualcuno ritiene che l'occasione grave e prossima di peccare sia soltanto da attuarsi in un minuto. No, perché uno si può porre liberamente in una situazione in cui a poco a poco, a piccoli gradi, va a

finire nel peccato. Quindi, non va considerata soltanto l'unità di tempo.

Chi si mette liberamente in una occasione grave e prossima, anche nel corso di anni e anni, cambiando orientamento al proprio giudizio, potrà cadere in colpa. Bisognerà vedere se sarà in grado di accorgersene. La Legge c'è.

Ecco che cosa stava sotto questo documento. Naturalmente, il documento queste cose non le ha dètte perché tutti i preti d'Italia queste cose le sanno. E anche i bravi laici queste cose le devono sapere, se hanno studiato il catechismo.

c) Ultimo principio: il principio della virtù della modestia, che tradotto in linguaggio moderno è il principio del subcosciente. Ed anche questo concetto è sottinteso in questo documento.

Voi sapete che tutto quello che arriva ai nostri sensi, anche non sapendolo, tutto viene registrato e tutto se ne va al di sotto dell'attuale coscienza psicologica e al di sotto di quel pelo d'acqua che si chiama il subcosciente, le cui leggi noi non conosciamo.

Ma è un mondo sotterraneo dove va tutto quello che riguarda l'uomo e che Dio ha creato perché sgrossa tutti i materiali e li lascia vivere soltanto per un certo tempo. Se noi dovessimo vivere tutto il materiale raccolto in una giornata, dovremmo campare ottant'anni.

Ma, come tante cose della nostra vita, che sono a doppio taglio, anche questa ha un significato particolare. Che cosa vuole dire?

Tanta gente dice: Se io vado a vedere una pellicola veramente brutta, ci posso andare perché a me non fa niente. Io sono il colosso di Rodi e pertanto vedrò tutto passarmi al di sotto e non mi toccherà. Ma anche il colosso di Rodi è stato distrutto.

Questa teoria che modernamente è venuta fuori e di cui oggi si parla, era in luce in tutta la trattazione che ne ha fatto la Chiesa e che ci ha insegnato la Chiesa. Perché cosa è la modestia? E' la virtù che, visti certi collegamenti, e visto il collegamento che esiste tra l'interruttore e la lampadina elettrica che sta a cento metri di distanza, protegge l'interruttore.

Questo è l'altro principio che sta dietro questo documento.

Terza considerazione che io faccio sulla notificazione dei Vescovi. La notificazione si rivolge a tutti. Ma si rivolge a tutti in un modo diverso. Perché rivolgersi a tutti vuol dire due cose; una è questa: mi rivolgo a tutti come singole unità dicendo: ciascuno pensi all'anima propria.

Ma c'è un altro modo di rivolgersi a tutti, perché ci sono coloro che hanno l'obbligo di pensare agli altri. Ed allora è chiaro che la notifica ha un diverso modo di rivolgersi a tutti. Infatti prima si dice: voi dovete cercare di pensare alla vostra anima, e poi si aggiunge: ma voi dovete pensare anche agli altri. E gli altri chi sono? Siete anche voi. Avete degli obblighi. Questi valgono per dieci, per cento, per centomila, per duecentomila. Anche in questo secondo modo, la notificazione dei Vescovi si rivolge a tutti.

Ecco quello che dicono i Vescovi: noi non andiamo a fare delle questioni di competenza. Noi diciamo: in qualunque posto vi trovate, se non fate quello che dovete, andrete all'inferno.

E' forse detto che qualcuno possa offendersi? No. Lo diciamo a tutti. A tutti diciamo: Attenti. Tu non devi andare all'inferno. Non ingannarti, perché, se sbagli, ci vai.

E' un discorso grave, terribile, è il discorso della macina da mulino.

C'è una tesi nella teologia che dice: la grazia della perseveranza finale non è una grazia comune: ma è una grazia particolare. Detto in parole povere, questo vuol dire che tutti i giorni della vita dobbiamo cercare di meditare un quarto d'ora. E che per meditare questa grazia dobbiamo impegnarci per tutta la vita.

Ragione per cui, tanta gente che ha fatto del bene, forse anche apparentemente lontana dalla fede, finisce come finiscono i santi. Tutti i giorni facciamo queste esperienze. E si vede della gente che ha tenuto cordoni a tutte le manifestazioni, particolarmente religiose, che non finisce così.

Mi pare di essere rimasto in un argomento religioso. Vero?

Perché quando noi apriamo bocca — chi sa perché — tutti debbono dire che siamo entrati di qua e di là. Noi diciamo soltanto: se fate questo andate all'inferno. Basta. Poi siete liberi.

Ultima considerazione, che affido a voi, credendo con questo di interpretare veramente l'intimo pensiero del documento, di tutti i firmatari del documento stesso.

C'è la questione dell'autocontrollo. Anche l'autocontrollo deve essere studiato in due modi.

Prendiamo il primo modo. Autocontrollo: si può veramente essere sicuri del buon senso di tanta gente? Giudicatene voi.

Quando c'è denaro da guadagnare non si capisce più nulla. E

lo volete affidare alla fede di mammona l'autocontrollo? Stiamo attenti.

Io posso parlare di autocontrollo dove c'è denaro, se c'è qualcuni che ha fatto, lui e tutta l'istituzione, una specie di voto di povertà. Ma se siamo fuori di questo caso, capite che là dove tutto è messo in modo che la capacità e la volontà del guadagno può raggiungere ogni sfrenatezza, andare a parlare di autocontrollo sarebbe come andare ad affidare la propaganda mistica in Italia ad un certo numero di giornali che non vi nomino.

E questo è il primo discorso sull'autocontrollo. E' questione di aprire gli occhi. Stiamo attenti.

Non è un discorso facile, quello dell'autocontrollo, in questo senso.

Ma ce n'è un altro, e questo è quello che voglio affidare alla vostra considerazione, perché se ne abbia anche eco in iniziative possibilmente nelle singole diocesi.

Prendiamo esempi illustri del passato. C'è l'autocontrollo del singolo fedele. A questo dobbiamo rivolgerci. Se non si può ottenere dall'insieme delle organizzazioni di stare nei limiti della morale, dobbiamo rivolgerci ai fedeli e dire: voi, o ciascuno di voi, deve considerare questo. E' qui che noi dobbiamo fare la propaganda.

Perché ognuno che è cristiano e che, qualche volta con convinzione, con la sua lingua tocca il corpo del Signore, deve sentire che non può andare con il diavolo in un altro momento. Deve sentire che deve imporre a se stesso dei limiti. Perché, in fine dei conti, se tutti i cristiani fossero coerenti e potessero applicare nel senso che sto dicendo le istanze della loro fede, la questione del cinematografo sarebbe già risolta.

E' su questo punto che vanno prese le iniziative, specialmente in sede locale.

Si tratta di richiamare. Che ci sia gente che abbia la capacità di dire: Io non ci vado.

Quando in America è stata istituita dal Vescovo di Indianapolis la famosa legione della decenza, l'impegno sottoscritto non solo dai cattolici, ma anche dai protestanti e dagli ebrei, era questo: Io non andrò a vedere un film che è stato escluso dall'Ufficio competente, e non metterò mai piede in una sala dove uno di questi film venga proiettato.

E con questo è crollata l'opposizione in America. La Legione della decenza ha avuto vittoria.

Ecco l'autocontrollo.

Parlando ai dirigenti dell'A. C., io ho detto che non credo alle cose che si fanno in due giorni soltanto. Ci vuole del tempo.

Dicevo anche ai giovani dell'Azione Cattolica che noi non siamo nati con i capelli. Li abbiamo messi successivamente e li abbiamo qualche volta anche perduti.

Allora, se questo discorso noi abbiamo il coraggio di non interromperlo più per anni, a qualche cosa riusciremo. Questo discorso, quindi, non va fatto una volta. Non servirebbe a niente. Bisogna avere la pazienza di ripeterlo continuamente. Ho fatto una serie di osservazioni. Ma vorrei che soprattutto rimanesse questo: noi dobbiamo battere una via di coerenza assoluta. In tutto. Non solo in questo, miei cari amici. In tutto.

Perché la coerenza ci lega a Gesù Cristo e senza coerenza noi finiremmo con l'essere slegati nella vita.

Card. GIUSEPPE SIRI

Testo stenografico del discorso pronunciato al Convegno nazionale dei presidenti diocesani di giunta dell'Azione Cattolica Italiana. Pubblicato col titolo « Il documento della C.E.I. sugli aspetti morali del cinema » nella « Rivista del cinematografo », Roma, anno XXXIV, n. 6, giugno 1961.

Verso la nuova legge di revisione cinematografica

Inconvenienti della censura preventiva

Fascista o non fascista che sia — si sussume — gli inconvenienti ai quali la censura statale preventiva dà luogo sono tali e tanti che urge abolirla, ed affidare la tutela della morale dello spettacolo alla soa repressione penale; al trar dei conti, poi, siffatti inconvenienti vengono ridotti a tre capi, cioè: all'abuso del potere politico, cui fatalmente si presta una censura governativa, all'incompetenza specifica degli organi giudicanti e all'inutilità di un nulla osta amministrativo che non escluda gli interventi repressivi della magistratura, i quali, poi, diminuirebbero nell'opinione pubblica il prestigio dello

Stato, moltiplicando scandalosi casi di collisione tra il potere amministrativo e quello giudiziario.

Ad essere franchi, nell'odierna legge di revisione cinematografica, i due primi inconvenienti ci sembrano incontestabili. Ma, osserviamo con i vecchi logici, che *lamentari inconveniens non est adducere argumentum*. Se bastasse, per abolire una legge, o ad abbattere un'istituzione, addurre gli inconvenienti da esse occasionati, allora: dall'obbligo scolastico al servizio militare, dal codice della strada agli uffici di igiene e di polizia, dalle mutue alla previdenza sociale, dall'istituto familiare ai sindacati, ai partiti, al Parlamento, alla stessa forma istituzionale dello Stato...: che cosa mai si salverebbe? Non si tratta, dunque, di abolire, ma di correggere migliorando.

Tutt'altro discorso ci pare che meriti invece il terzo inconveniente lamentato, perché riteniamo che il clamore scandalistico sollevato intorno ai contrasti di giudizio verificatisi tra amministrazione centrale e magistratura milanese sia poco motivato su piano di diritto, e positivamente errato sul piano dei fatti. Perché mai — è stato osservato da qualcuno — scandalizzarsi dei giudizi discordanti espressi da due poteri statuali operanti indipendentemente, — il primo, infatti, è chiamato ad applicare una legge dalla sfera più ampia che sia quella del Codice Penale che giustifica l'intervento del secondo —, quando nel nostro ordinamento giuridico i « contrasti » si verificano nell'ambito di uno stesso potere? Se poi si rileva che, di fatto, l'opinione pubblica è rimasta sfavorevolmente impressionata, e che tuttora stenti ad accettare come eventi normali, in uno stato di diritto ordinato, quelli di Milano, rileviamo a nostra volta che ciò è da imputarsi soprattutto a certa stampa, la quale, lungi dall'illuminare l'opinione pubblica secondo verità, com'era suo dovere, o si è mostrata reticente sul vero stato delle cose (calcolo politico? mancanza di coraggio e di convinzioni? ignoranza?), o ha drammatizzato notizie e polemiche seguendo la deformazione professionale di dare valore soltanto al sensazionale ed allo scandalistico, o consapevolmente ha gonfiato ed aizzato scandali e polemiche, forse succube della produzione toccata sul vivo dei suoi interessi, o all'insegna del « quanto peggio tanto meglio » di certe fazioni politiche avverse al governo, o, finalmente, perché maneggiata dai pochi ma impertinenti difensori dei diritti intoccabili della licenza, convinti o stipendiati dalle fazioni di cui sopra.

Ma non escludiamo che le singolari circostanze che hanno ac-

compagnato gli interventi — pur doverosi, coraggiosi e benèfici — della magistratura, abbiano influito a disorientare l'opinione pubblica. La prima è che, tra tanti organi giurisdizionali che potevano (o dovevano?) intervenire, soltanto quelli di Milano si siano mossi. « Vige forse a Milano una morale ed una legge — si è chiesto l'uomo della strada — diversa da quella del resto d'Italia? ». Un'altra domanda se l'è posta specialmente la stampa specializzata, questa volta non sprovvista di pezze d'appoggio, che si è chiesta perché mai sequestri e denunce abbiano colpito soltanto alcuni film italiani, i quali, senza essere forse dei capolavori assoluti, pure, in valori tematici e stilistici, eccellevano sulle decine e decine di altri film, nostrani ed americani, privi di idee, sciatti di mestiere, carichi di violenza e di sudiciume, i quali invece hanno circolato, col benestare della censura e senza suscitare reazioni di magistrati... Infine, non si può negare che in alcuni interventi ci siano state almeno le apparenze di strani accomodamenti — quali l' « effetto notte » ed i tagli, suggeriti ed accettati per film già sequestrati e poi rimessi in programmazione —, che poi non è stato difficile alla stampa denunciare come aberranti rispetti alle norme giuridiche del vigente Codice di procedura penale; giacché, si è rilevato, compete, sì, al magistrato accertare l'esistenza del reato, sequestrarne l'oggetto ed incriminarne gli autori, ma non l'integrare l'eventualmente insufficiente censura governativa !

Tuttavia ci pare che l'eccessivo rilievo concesso dalla stampa a queste circostanze abbia sviato l'attenzione del pubblico su aspetti piuttosto marginali della questione di fondo, la quale, secondo noi, non consisteva né nelle esorbitanze della magistratura né nei contrasti tra potere giurisdizionale e potere amministrativo, bensì nella troppo timida e tardiva presenza del primo là dove il secondo da tempo era manifestamente inoperante. Per convalidare il nostro assunto sarà bene ricordare alcuni fatti verificatisi nel mondo cinematografico in questi ultimi anni.

* * *

Diffusasi rapidissimamente la televisione e moltiplicatisi a dismisura i mezzi privati di locomozione a motore, come all'estero così pure in Italia, il cinema si è sentito diversivo spettacolare delle masse, perché a milioni i già fedeli suoi spettatori cominciarono a disertarne le sale. Allora la produzione e l'esercizio cercarono di arrestare l'emor-

ragia migliorando commercialmente il prodotto. Prima tentarono la via dei lenocini tecnici: schermi dilatati, profusione di colori, suono stereofonico, immagini stereoscopiche... nella speranza che gli spettatori, così assuefatti al *Kolossal* più smagliante, avrebbero spregiato il piccolo e pallido schermo televisivo. Ma il tentativo, nonostante le rischiose spese di produzione e di impianto affrontate, non si dimostrò risolutivo (1). Allora la produzione, ricalcando noti ricorsi... storici, si buttò ad impepare i contenuti, contando sul fatto che la televisione, dato il carattere di spettacolo familiare che le era riconosciuto, si vedeva preclusi gli argomenti, le scene e le battute troppo spinti. Ma, come già al *Kolossal,* gli spettatori si abituarono presto ai sapori forti, e ritrovarono scipito e comune quello che in un primo tempo erano accorsi a vedere come stuzzicante ed inedito; cosicché, priva di altre risorse, la produzione si trovò avviata a sempre più osare, per trattenere spettatori cui essa stessa contribuiva rapidamente a bruciare il palato, quindi ad avvilire il prodotto cinematografico con sfrontatezze e volgarità mai prima raggiunte: lo stesso Ministro dello Spettacolo doveva riconoscere avanti al Senato (13 dic. 1960): « Vi è stata indubbiamente nel corso degli ultimi mesi una sdrucciolata... un momento nel quale è sembrato che la tematica delle cosiddette donne perdute e degli esseri ammalati di squilibri ormonici costituisse quasi l'ingrediente necessario... soprattutto dei cosiddetti film d'indagine »; e, abbozzando un bilancio della situazione ormai raggiunta, il recente comunicato della Conferenza Episcopale Italiana la sintetizzava in questi termini, purtroppo permessi da dati statistici: « Chi guarda alla produzione cinematografica attuale non può non sentirsi preso da profondo sgomento per uno stato di cose che va quotidianamente peggiorando... Nel quadro della produzione mondiale, l'Italia, purtroppo, sembra avviarsi ad un triste primato per il numero di film moralmente negativi » (2).

Qualche freno a questo scadere dello spettacolo verso il turpilo-

(1) Nel 1955, quando il numero annuale degli spettatori raggiungeva in Italia la punta massima di 819 milioni, la televisione, che allora era al suo secondo anno di vita, contava poco meno di 150.000 abbonati. Questi passavano nel 1956 i 300.000, nel 1957 il mezzo milione, nel 1958 il milione, nel 1959 raggiungevano il milione e mezzo. Nello stesso 1955 i motoveicoli (autovetture e motocicli privati) erano 3,4 milioni; essi passavano a 3,7 milioni nel 1956, a 4,2 nel 1957, a 4,6 nel 1958...: così gli spettatori del cinema, dagli 819 milioni del 1955 calarono ai 790 milioni del 1956, ai 758 del 1957 ed alla punta minima dei 730 del 1958, per risalire ai 765 milioni del 1959.

(2) Cfr. *Civ. Catt.* 1961, II, p. 69, n. 2; e, per i dati statistici che suffragano questo « triste primato », cfr. E. BARAGLI, *Sulla moralità degli spettacoli in Italia,* in *Riv. del Cin.*, 1961, n. 4.

quio, la pornografia e l'orrido, poteva e doveva porlo la revisione governativa; e non escludiamo che qualche cosa abbia tentato di fare; tuttavia, stando anche a quanto abbiamo visto con i nostri occhi, giudichiamo la sua azione praticamente quasi inesistente. Ci confermano in questa convinzione i giudizi provenienti da due settori cinematografici non sospetti in materia, quali la critica più laicista e la stessa produzione. La prima, sia pure, come abbiamo già detto, in difesa dei film perseguìti dalla magistratura, ha spesso rilevato i molti filmacci che circolano impunemente e in qualche caso ha anche rotto certo suo prudente riserbo elencando titoli ed autori incriminati (3); l'altra ha ammesso, per bocca di uno dei suoi massimi esponenti, che in fatto di censura cinematografica l'Italia è il paese più libero del mondo:

« Qui si parla sempre della censura, censura, censura; diciamo la verità: l'Italia in questo momento è il paese più libero del mondo. Adesso non voglio fare titoli di film; ma ci sono dei film passati in questi ultimi mesi dalla censura italiana, che personalmente vi posso garantire che non passeranno non solo alla censura spagnola, non solo in Germania, ma in molti paesi di lingua anglosassone, compresa l'America. In Italia si tratterà di fare un taglietto qua, un taglietto là, ridoppia questa battuta, ridoppia quell'altra, ma non esiste, nelle centinaia e centinaia, forse migliaia di film prodotti nell'ultimo decennio, un film bocciato in censura, un film che non ha mai visto la luce. Esiste invece lo stesso caso in altri paesi del mondo; in Francia esiste... Quindi, questo famoso rigore della censura non esiste. Anzi, oggi, dopo gli ultimi esempi — il pericolo secondo me sta in questo — i recenti casi di estrema liberalità invoglieranno quasi certamente alcuni registi e alcuni produttori ad affrontare argomenti scabrosi... Insomma, la censura oggi in Italia mi spaventa non per

(3) Per M. MORANDINI: *Costa Azzurra,* di V. Sala, e *Le Signore,* di T. Vasile, sono improntati a schietta pornografia (*Le Ore*, 15 nov. 1960). E. G. LAURA aggiunge al mazzo *Tu che ne dici*, di S. Amadio (*Filmselezione,* 1960, n. 4, p. 17); L. AUTERA e *v.a.* rilevano « le esibizioni e gli sfoghi semipornografici di *Promesse di marinaio, Roulotte e Roulette* », « dove una sfacciata volgarità viene addirittura esaltata », e « film di cattivo gusto e indubbiamente diseducativi sono *Signori si nasce* » (*ivi,* pp. 20 e 29). Recentemente su *Concretezza* si rilevavano come assolutamente da non permettersi *Rififi*, e *Miss Spogliarello...;* e l'on. Busoni, al Senato (7 dic. 1960), parlava di « film afrodisiaci fine a se stessi, come *Le Signore* o tipo *Costa Azzurra,* dove con evidente compiacimento si indulge all'esibizione di tutta l'immonda morbosità degli invertiti... stomachevole volgarità della presentazione di scene quali quelle contenute in *Caccia al marito*... in una delle quali un personaggio conversa con una donna, mentre, mal protetto da un cespuglio, sta sodisfacendo, all'aria aperta, ai propri bisogni corporali ».

i rigori, ma per la troppa liberalità, questa è la verità sacrosanta. Dobbiamo elencarli i film che sono usciti in questi ultimi due o tre mesi e che non usciranno in America, e non usciranno in Inghilterra, non usciranno in Spagna, non usciranno in Germania? Oggi l'Italia è il paese più libero al mondo. Su questo non ci sono dubbi » (4).

Tra i fattori che hanno portato il controllo amministrativo a tal punto di inefficienza contiamo il passaggio di un sottosegretario, durante la cui amministrazione le maglie della censura subirono squarci tali che poi fu un giuoco, per produttori ed autori spericolati, farvi passare altra merce avariata; poi mettiamo l'impopolarità che all'ufficio governativo avrebbero creato eventuali interventi restrittivi, impopolarità alla quale questo era particolarmente sensibile, dipendendo esso da governi instabili, come tali tutt'altro che bisognosi di crearsi oppositori, mentre clamorosi favori di pubblico andavano via via accogliendo film che, o avevano provocato qualche intervento della censura e della magistratura, o si dicevano tali da manifestamente richiederli; ed infine ci mettiamo il complesso di colpa e d'inferiorità creato in esso dalla stampa laicista, di cui sopra, con l'affermare, col denunciare, col gridare che in Italia non c'è libertà di pensiero, non d'espressione, non di arte, imperversandovi non una, bensì sei censure, del governo clericale e fascista (5).

Fatto sta che da molta produzione e da molta critica la censura

---

(4) DINO DE LAURENTIIS, in *Schermi,* 1960, n. 22, p. 114. - Ma già nel 1952 M. ANTONIONI rilevava che se « è difficile, per un uomo di cinema, essere d'accordo con censure come la spagnuola, l'americana, la russa », lo era « in minore misura con l'italiana » (*Cinema,* 1952, n. 82, p. 131). - A conferma, l'on. MIGLIORI scriveva su *Orizzonti* (1960, n. 43, p. 20): « Non esito a dire che frequentemente, troppo frequentemente, abbiamo la dolorosa, mortificante sensazione che la censura cinematografica abbia abdicato, o perché vinta dalla sfiducia o per insufficiente sensibilità. So di dire cose gravi, ma non le dico senza esserne intimamente convinto. Sicuramente, anche le egregie persone componenti le commissioni di revisione non sanno sottrarsi alla influenza, non so se più addormentatrice od intimidatrice della dominante idolatria della libertà. Dico idolatria, da idolo, cioè oggetto di adorazione " falso e bugiardo "... Ritengo non inutile, del resto, rilevare che, talvolta, le commissioni di censura sembrano avere paura della satira politica... ed essere indifferenti davanti alla violazione manifesta della moralità e del buon costume ». - Del resto, salvo sviste, le commissioni di censura nel 1959 hanno revisionato 167 film italiani, e non ne hanno bocciato alcuno...

(5) Pare che questo *slogan* si debba all'avv. Graziadei. Esse sarebbero le tre governative, esercitate prima sulla sceneggiatura del film, poi sul film stesso, infine ancora sullo stesso per concorrere ai premi governativi e per le vendite all'estero; quindi, quarta sarebbe quella della Sezione Credito Cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro; quinta, quella giudiziaria; infine, sesta, quella... del Centro Cattolico Cinematografico (per notizie cfr. *Filmcritica,* 1961, n. 195, p. 7). - L'on. Busoni, al Senato (7 dic. 1960), parlava di « quattro censure preventive: quella politica, quella per le coproduzioni, quella per l'ammissione al credito e quella per la partecipazione ai festival internazionali », più una... precensura.

governativa veniva ormai trattata da zimbello e sfidata impunemente. — « Fatevi coraggio, uccidete in voi l'agnello che bela, alzate la voce, dimostrate di esistere come gente che ha idee, coraggio, forza, indipendenza. Sfidatela, questa censura ! Non arrendetevi prima di aver provato... Qualcuno di voi, coraggio ne ha avuto, in questi ultimi tempi. Onore al qualcuno. Continui, insista, provochi. La provocazione è un'arte democratica, quando si tratta di difendere libertà e intelligenza » ! — scriveva un critico non tra i più faziosi; mentre un altro scrittore, non certo clericale, notava: « Ormai siamo al punto che i produttori invocano la bocciatura di un film perché si risolve in tanta pubblicità gratuita alla pellicola, che certamente uscirà. L'ho sentito io un produttore esclamare, apprendendo la notizia che il suo film aveva il visto: "Ma come? Non ha detto niente la censura? " » (6).

Naturalmente, per quanto saltuarie, non mancarono violente proteste di pubblico, di privati e di associazioni per alcuni film più spinti. Ma i produttori e gli esercenti non le temevano, perché sapevano che un certo art. 14 del Regolamento annesso al R. D. n. 3287, del 24 sett. 1923, secondo il quale « il ministro può, in qualunque momento, sia di propria iniziativa, sia a seguito di reclamo di autorità, di enti pubblici, di privati... richiamare le pellicole, anche se munite di nulla osta, ed ottenere una revisione straordinaria innanzi alla Commissione di Appello », non sarebbe stato applicato (7); d'altra parte, i rarissimi film che vennero denunciati alla magistratura come osceni, non ebbero eccessive difficoltà ad evitare le condanne previste dall'art. 528 del C.P., grazie a molte benevole interpretazioni del « comune sentimento », al quale il successivo art. 529 commisura le offese al pudore, e grazie ad un'altra norma dello stesso articolo, secondo la quale « non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza... ».

In conclusione: resa praticamente inefficiente ogni censura preventiva da parte dell'esecutivo, assicuratisi contro eventuali richiami da parte dello stesso potere, di film già immessi in programmazione, esclusa l'eventualità di interventi spontanei del potere giurisdizio-

(6) F. Di Giammatteo, in *Filmselezione*, 1960, nn. 4-5, p. 16; indi in *Successo*, 1960, n. 11, p. 78. - Altri hanno fatto ricorso all'espediente propagandistico di pubblicare i tagli imposti dalla censura, come *Adua e le compagne* (*Epoca*, 1960, n. 11, p. 87). *E l'uomo creò Satana* (*L'Espresso*, 6 nov. 1960, p. 9).

(7) Sempre salvo sviste, in tanti anni furono richiamati in revisione soltanto *Diable au corps* (1950), di Autant-Lara, *Le avventure di Giacomo Casanova* (1955), di Steno, *Il letto*, di H. Decoin, J. Delannoy, R. Habich, G. Franciolini (1955).

nale, e nulla temendo dai giudicati dello stesso su denuncia di altri, la produzione e l'esercizio, nonché la stampa compiacente, cercavano ormai di conservare la loro troppo comoda autonomia con lo *slogan*: « Niente censure preventive, e rimettere tutto alla repressione penale ! », quando, di punto in bianco, gli interventi dei magistrati milanesi vennero a sconvolgere tutti i loro euforici calcoli. Allora, stampa, produzione ed esercizio si misero all'unisono a gridare allo scandalo: critici e scrittori dando dell'ignorante in cultura, in arte ed anche in giurisprudenza ai due magistrati; produttori ed esercenti, i quali, dietro quelli, videro profilarsi la minaccia delle cento e cento Procure e delle mille e mille Preture d'Italia, stracciandosi le vesti sull'inammissibile e scandaloso contrasto tra poteri amministrativo e giurisdizionale...

Per conto nostro, dopo quanto abbiamo detto e dopo i fatti che abbiamo riportati, torniamo a ripetere che siffatti clamori ci sembrano immotivati; e continuiamo a ragionare così: se c'è una legge che, sul buon costume cinematografico, dev'essere osservata dall'esecutivo, non si riduca questo nell'impossibilità di osservarla, bensi piuttosto, tutti quelli che lo possono, coadiuvino con esso; e si vedrà che i cosiddetti contrasti, o non si verificheranno affatto, o si verificheranno rarissimamente. Ma se qualcuno oggi porta la colpa del dannoso disorientamento patito dalla pubblica opinione, questi non è tanto il legislatore, né l'esecutivo, quanto chi ha tirato troppo la corda fino a bassezze non più tollerabili in una nazione che abbia un minimo di rispetto di se stessa. In questo stato di cose, l'intervento della magistratura e i progetti di una nuova legge manifestano soltanto l'urgenza sentita da tutti gli onesti, di rimettere una buona volta in funzione gli organi di cui uno Stato ben ordinato deve poter disporre per la tutela del bene comune.

Censura e libertà democratiche

A questo punto i disturbatori che vanno proponendo l'abolizione pura e semplice della censura governativa, si spostano dalla situazione del momento, ed italiana, a quella di principio, generale ed universale, sussumendo che *ogni censura è intollerabile,* perché lesiva delle libertà di pensiero e di arte, intangibili conquiste dello Stato democratico.

Per tacitarli occorrerebbe, tra l'altro, rilevare le distinzioni (per noi ovvie) tra libertà e anarchia, e tra beni (diritti, poteri o interessi) individuali e bene comune; quindi rilevare l'armonia nella quale,

in uno Stato di diritto, devono comporsi libertà ed ordine giuridico, beni individuali e bene comune, ed anche la necessità di rendervi forte il senso dello Stato contro le forze che tendono a dissolverlo; dipoi occorrerebbe passare a tutta la complessissima fenomenica industriale, economica, psicologica e sociologica del cinema, per concludere che *non* vi si tratta di attività, *meramente individuali,* bensì prevalentemente di pubblico interesse...: insomma, un impegno che evidentemente non siamo in grado di assolvere. Preferiamo perciò ripiegare su due argomenti *ad hominem,* vale a dire diretti alle ideologie particolari alle quali mostrano di ispirarsi i libertari ad oltranza.

Il primo consiste nel rilevare che oggi nel mondo, praticamente nella totalità degli Stati, vige, in una forma o in un'altra, la revisione dei film. Ne dovremmo, forse, concludere che tutti gli Stati del mondo conculcano la libertà di pensiero e dell'arte, o non, piuttosto, che, pur apprezzando e tutelando quanto meritano, cioè moltissimo, alcuni beni acquisiti e garantiti dagli Stati democratici ai singoli individui, i legislatori ed i governanti degli stessi apprezzano e tutelano anche altri beni, spirituali e morali, comuni a tutta la società, contro il tendenziale prepotere di attività prevalentemente economiche?

C'è, sì, ed è questo il nostro secondo rilievo, una vasta zona del mondo dove non si esercita alcuna revisione statale dei film. Essa comprende la Russia con annessi e connessi, dalla Iugoslavia alla Cina, dell'Ungheria alla Manciuria, dalla Bulgaria alla Corea...; ma per la semplice ragione che in tutte le repubbliche, o colonie che siano, il cinema è monopolio di Stato, come da noi il chinino, il sale e le sigarette. Solamente la produzione di Stato, infatti, può produrre i film, solamente la distribuzione di Stato può distribuirli, solamente gli esercizi dello Stato possono proiettarli. Nessun privato può girare, o acquistare, o proiettare dieci metri di pellicola senza il « permesso delli Superiori ». Irridendo ogni libertà di pensiero, soltanto lo Stato — o, meglio, il partito — decide quando i film devono esaltare la guerra e ridicolizzare la pace, quando devono predicare la pace ed anatematizzare la guerra; quando devono canonizzare Stalin e quando lo devono ignorare; quando devono dire che tutte le guerre sono state vinte dagli stati maggiori e quando invece devono attribuire tutte le vittorie ai militi ignoti; quando al popolo sovrano bisogna servire film eroici, ma spintarelli; come *Il quarantunesimo,* oppure film sempre eroici, ma da educande, come *La ballata di un soldato;* soltanto lo Stato-partito invia i rari film che crede all'estero e soltanto lo Stato-partito sceglie i rari film da importare, e pater-

namente li distribuisce dopo averli tagliati, rimaneggiati, completati ed incappellati, insomma sterilizzati o tonificati. Ed infischiandosi di libertà dell'arte e degli artisti, soltanto il partito ordina e manda, approva o archivia, soggetti, sceneggiature, film, si tratti pure di infierire contro nomi quali Eisenstein e Dovcenko, e di esaltare i vari Ciaureli e Ciukrai; e, naturalmente, soltanto il partito, per bocca dei vari Stalin, Zdanov, Malenkov e Kruscev di turno, decide quale sia l'estetica valida del momento, e quale la critica...

I marxisti di tutte le obbedienze si guardano bene dal ricordare queste edificante cose d'oltre cortina, come pure di ammonire che, senza ombra di dubbio, non diversa da quella sarebbe la sorte che anche in Italia verrebbe fatta alle sacrosante libertà di pensiero e di arte, se mai patissimo la mala ventura di vederli giungere al potere. Evidentemente contano sull'ignoranza o sulla dimenticanza della gente per bene, che perciò li appoggia. Ma, chi sa e ricorda, giudichi della buona fede loro quando propongono l'abolizione di ogni censura statale, ed ammiri il candore dei laicisti, che, pur di corrodere quanto nella compagine statale resta di etica naturale e cristiana, preparano, facendo coro con i marxisti, la fine di ogni libertà personale e civile.

Censura e libertà costituzionali

Ci resta da rispondere all'ultima obiezione, la quale, al mantenimento dell'odierna censura preventiva in Italia, o ad una sua novella regolamentazione, oppone la lettera e lo spirito della Carta costituzionale. Ma, intuendo, dal molto che ne abbiamo letto ed udito, anche da parte di eminenti giuristi, la complessità dei concetti e dei dati di cui si struttura questo argomento, non ci avventureremo a discutere, tanto meno a definire, tutte le controversie che vi pullulano; ci limiteremo semplicemente ad orientare con qualche dato quelli dei nostri lettori che fossero del tutto nuovi alla questione, sicché possano farsi un'opinione motivata sull'infondatezza dell'obiezione.

Cominciamo con un rilievo che, per quanto estrinseco alla Costituzione, ci pare che indichi inequivocabilmente quale fosse la *mens* dei costituenti. Riprendendo le vicende della legge odierna sulla revisione cinematografica (8), notiamo che, caduto il fascismo, il D.L.L.

(8) Per quanto segue, cfr. M. Montanari - G. Ricciotti, *Disciplina giuridica della cinematografia*, Firenze, 1953, vol. II, pp. 1 ss., 65 ss. - A.G.I.S., *L'esercizio cinematografico*, Roma (1958), *passim*.

5 ottobre 1945, n. 678, all'art. 2, insieme con poche altre norme " fasciste " abrogò, sì, l'obbligo della preventiva revisione dei copioni, ma all'art. 11 fece salvo « il regolamento... del 1923..., che disciplina la censura cinematografica », ed esattamente lo stesso dispose la Costituente con la legge 16 maggio 1947, n. 397; anzi, inoltre, essa reintrodusse, sia pure come facoltativa, la revisione dei copioni e, naturalmente, conservò in essere anche il famoso e scandaloso art. 14, di cui sopra. Come, dunque, si può sostenere che sia aliena dalla Costituzione ogni forma di censura preventiva quando i costituenti, mentre stendevano il testo di questa, sostanzialmente confermavano la legge oggi ancora vigente? (9).

Ma veniamo al testo stesso della Costituzione. Gli artt. che più spesso ne vengono invocati, *in subiecta materia,* sono il 21 ed il 33; ma l'uno e l'altro, a nostro modesto avviso, conforme a quello di molti eminenti giuristi, lo sono spesso a sproposito. Infatti, se è vero che l'art. 21, al primo comma recita: « Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione », è anche vero che, dopo aver fatto, nei commi seguenti, una situazione di privilegio alla stampa, lo stesso articolo, nell'ultimo comma, stabilisce che « Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni ». Ci sembra che si potrà discutere, come si è fatto e si fa, circa l'accezione di " buon costume ", ma che non ci sia cavillo capace di negare allo Stato il potere di promulgare leggi adeguate anche *a prevenire le violazioni* di esso ! Tanto più che — come è stato rilevato da uno non di parte nostra —:

« i lavori della Costituente, documentati dai relativi *Atti,* sono lì a provare attraverso una lunga e complessa discussione, che quel comma, e la sua ultima proposizione, furono dettati soprattutto da una preoccupazione riguardante la cinematografia. Ancora prima,

---

(9) Scriviamo « ancora vigente », perché le due leggi successive, del 29 dic. 1949, n. 958, e del 31 luglio 1956, n. 897, non hanno nulla innovato a questo proposito. L'art. 28 della prima, non modificato dalle successive, recita infatti: « Le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per la esportazione di film restano in vigore fino alla emanazione di nuove norme sulla revisione dei film... » (cfr. A. Fragola, *Il nuovo ordinamento giuridico dell'industria cinematografica italiana,* Roma 1957, pp. 131 ss.; F. Gianni, *La nuova legge cinematografica,* Milano 1957, p. 23; M. Montanari, *Le leggi sulla cinematografia,* Roma 1957, p. 139). Da notare che l'art. 23 della legge del 1956 fissò al 31 dic. 1957 il termine di validità delle disposizioni vigenti sulla censura cinematografica; tale termine, a tutt'oggi, è stato prorogato per otto volte.

nella relazione della sottocommissione per i problemi costituzionali a cura del ministero della Costituente, era stato detto che si conveniva " sull'opportunità di stabilire per la cinematografia una eccezione al divieto della censura preventiva, soprattutto a scopo di tutela della pubblica moralità " » (10).

Dell'art. 33, invece, che nel primo comma sancisce il principio generale: « L'arte e la scienza sono libere, e libero ne è l'insegnamento », sempre seguendo la dottrina di eminenti giuristi, ci sia lecito ritenere che esso, nel contesto, si riferisce alla *ricerca* artistica e scientifica, nonché, come espressamente è detto, all'*insegnamento* di esse, e non conglobi affatto nel suo oggetto l'insieme di tutte le attività cinematografiche, perché in queste, come a tutti è notissimo, gli aspetti artistici e scientifici, almeno quantitativamente e di fatto, sono del tutto eccezionali, prevalendovi quelli spettacolari di massa. Del resto, ammesso pure che il principio costituzionale « L'arte e la scienza sono libere », tutelasse nella sua generalità anche gli spettacoli cinematografici come tali, resterebbe sempre vero che, analogamente ad altre norme costituzionali, l'esercizio di esse libertà non potrebbe essere in danno di altri superiori beni ed interessi, tutelati dalla stessa Costituzione. « Ogni diritto, nell'ordinamento giuridico — rilevano due sentenze della Corte Costituzionale (n. 1 del 1956 e n. 121 del 1957) — risulta limitato dall'esistenza di altri diritti...; e la norma che attribuisce un diritto non esclude la disciplina del suo esercizio »; ed, esemplificando, tra i superiori beni ed interessi, la stessa Costituzione garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2), il pieno sviluppo della persona umana (art. 3); protegge l'infanzia e la gioventù, agevola la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi (art. 31); tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo (art. 32), ecc.

A conferma, valga quanto la stessa Costituzione dispone nell'art. 41, dove, sancito che « L'iniziativa economica privata è libera », nel secondo e terzo comma dispone che la stessa « non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana »; e perciò: « La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività eco-

(10) Cfr. U. Bartesaghi, *Censura preventiva e dettato costituzionale*, in *Il Paese*, 2 dic. 1960. E notava recentemente l'on. Helfer che la legittimità costituzionale della legge sulla censura è suffragata da ben tre sentenze della Corte Costituzionale, di cui la più completa è quella dell'8 luglio 1957, n. 121.

nomica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali » (11); e valgano due articoli del Codice Penale — non abrogati dalla Costituzione né da leggi posteriori, quindi ancora in vigore — che assegnano qualche limite alla diffusione degli spettacoli cinematografici, anche qualora verificassero l'ipotesi dell'opera di scienza e dell'opera d'arte. Infatti, mentre l'art. 528, comma 3, n. 2, commina pene a chi « dà pubblici spettacoli... cinematografici... che abbiano carattere di oscenità », l'art. 529, comma 2, esclude, sì, che ai fini della legge penale « si consideri oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza », tuttavia, riapplica anche ad esse quelle pene qualora per motivo diverso da quello di studio « siano offerte in vendita, vendute o comunque procurate a persona minore degli anni 18 » (12).

Ora, è precisamente a scopo di studio che la produzione, la distribuzione e l'esercizio in Italia mettono in programma ogni anno circa 500 nuovi film, e vendono circa 800 milioni di biglietti, incassando ai botteghini circa 120 miliardi di lire? Ed è del tutto gratuita l'ipotesi che tra questi 800 milioni di spettatori annuali alcune centinaia di milioni siano costituiti da persone inferiori agli anni 18? (13).

Inoltre la costituzionalità delle norme che sanciscono il principio della vigilanza governativa sui film trova una conferma nell'art. 10 della *Convenzione per la difesa dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,* firmata a Roma il 4 nov. 1950 da ben quindici Stati, e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848. Essa recita:

1 - Ognuno ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere e di trasmettere idee e informazioni senza alcuna ingerenza da parte della pubblica autorità e senza tener conto delle frontiere. Il presente articolo, però, non impedisce agli Stati di sottoporre le imprese di radiodiffusione, di cinema e di televisione, a un regime di autorizzazioni.

---

(11) In merito a questo argomento si possono consultare con frutto: S. Lener S.I., in *Civ. Catt.* 1952, II, 484 ss.; E. Ondei, *Libertà di pensiero e censura cinematografica,* in *Rassegna di Diritto Cinematografico,* 1955, n. 2, pp. 34 ss.; *Il progetto di legge sulla censura degli spettacoli, ivi* 1956, n. 3; pp. 61 ss.; (Vari): *Un dibattito sulla censura cinematografica, ivi,* 1960, n. 2, pp. 39 ss.: C. M. Chimenti, *Lineamenti costituzionali della libertà dell'arte,* in *Filmcritica,* cit., pp. 16 ss.; oltre ai volumi di Fois (*Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero,* Milano, 1957) e di Esposito (*La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano,* Milano 1958).

(12) Per non parlare di altre ipotesi di reato, quali il plagio, la diffamazione, il vilipendio delle pubbliche istituzioni, ecc.; oppure l'apologia del fascismo, di cui la norma transitoria XII della stessa Costituzione.

(13) Di cui, nel 1959, il 36,6 %, vale a dire 42 miliardi, per i soli film italiani (166 messi in cantiere nel 1959); nello stesso anno l'Italia esportava film per 20 milioni di dollari.

2 - Quando l'esercizio di queste libertà comporti dei diritti e delle responsabilità, esso può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalle leggi, che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei delitti, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario (14).

Concludendo

Non potremmo concludere meglio questa nostra puntata sulla costituzionalità di una legge per il *Controllo amministrativo dell'attività cinematografica* che riportando i due contrastanti ordini del giorno posti in votazione a chiusura del recente congresso tenuto su questo argomento dal Centro Internazionale di Studi giuridici sulla Stampa e lo Spettacolo (C.I.D.I.S.): Treviso-Venezia: 30 sett. - 2 ott. 1960. Il primo, elaborato dai magistrati Berutti e Glinni, proponente la incostituzionalità, fu approvato soltanto da otto congressisti; quindi respinto dal congresso. Esso recitava:

« Il Congresso, considerato che qualsiasi forma di controllo preventivo sulle opere cinematografiche è contraria ai principi costituzionali, che garantiscono la libertà dell'arte e della manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di ogni altro mezzo di riproduzione e di diffusione delle opere d'arte e di scienza; esprime il voto che siano abolite tutte le norme limitatrici di detta libertà e particolarmente quelle concernenti il controllo e la censura preventiva delle opere cinematografiche, ferma restando la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria nella repressione dei reati commessi per mezzo del cinematografo ».

Il secondo elaborato dai quattro relatori del congresso: G. Rosso, G. Roehrrsen (15), Grechi e P. Nuvolone, affermativo della costi-

(14) Traduzione italiana in A. FRAGOLA, *op. cit.*, p. 136; il quale postilla: « La censura, quindi, non reca lesione ai diritti fondamentali dei produttori e dei coautori dell'opera cinematografica: li limita soltanto in vista del pubblico interesse, che spetta a ciascun governo di tutelare nell'ambito delle leggi ».

(15) La relazione di G. ROSSO, *Il controllo dello Stato sulle opere cinematografiche*, è stata pubblicata in *Giustizia civile*, ottobre 1960, pp. 498-507; quella del ROEHRRSEN, *Lineamenti della disciplina pubblicistica della cinematografia*, in *Rassegna di Diritto Cinematografico*, cit. 1960, n. 6, p. 161.

tuzionalità della censura preventiva, fu approvato da ben quarantotto congressisti; quindi accettato come proprio dal congresso. Esso recita:

« Il Congresso esprime i seguenti voti:

1) che, nei limiti in cui, relativamente alla tutela del buon costume, deve ritenersi legittima dal punto di vista costituzionale la censura preventiva, sia elaborata una disciplina legislativa che renda possibile un coordinamento tra l'attività di prevenzione e l'attività di repressione;

2) che, in sede di riforma legislativa, si elabori un *corpus* unico delle leggi amministrative e penali in materia cinematografica, in modo da evitare le contraddizioni e le lacune rilevabili nelle numerose leggi vigenti;

3) che vengano resi più efficaci i divieti concernenti le rappresentazioni proibite ai minorenni ».

Si tratta, dunque, come dicevamo, non di abolire ma di migliorare. (*omissis*).

* * *

Le nostre proposte

I° - Possibilità di un doppio intervento statale. - *Pur favorendo ogni iniziativa di autodisciplina della produzione, che, tra l'altro, agevolerebbe molto l'opera delle Commissioni di revisione, esigere gli interventi e preventivo e repressivo dello Stato, in quanto essi sono richiesti dalla morale e dalla Costituzione.*

Quanto abbiamo già scritto sull'autodisciplina, prima rispetto alla probantissima esperienza americana e poi rispetto a quella che da più parti si va proponendo di tentare pure in Italia, dovrebbe aver provato che noi siamo tutt'altro che ostili ad essa. Siccome però non è mancato chi, polemizzando, ha attribuito, oltre che a noi, ai cattolici in generale, opinioni e propositi del tutto contrari al nostro pensiero, prendiamo l'occasione per richiarirlo senza equivoci.

Siamo favorevolissimi all'autodisciplina delle categorie interessate; né potremmo non esserlo, conoscendo la natura dei fatti cinematografici e le vicende economico-morali di essi, e stante il nostro ossequio al magistero pontificio, il quale consiglia « quest'intervento, in forma di autocontrollo esercitato dagli stessi gruppi professionali », in quanto esso soltanto « può prevenire l'intervento dell'autorità pub-

blica e impedire in radice eventuali danni morali » [489] (16). I nostri dubbi sono soltanto intorno alla maturità di un certo mondo cinematografico italiano — autori, critici, produzione, distribuzione ed esercizio —, pur necessaria prima per accettare la proposta di un'autodisciplina e poi per porre in essere le quattro condizioni necessarie al suo funzionamento; vale a dire: 1) formazione di albi con adesione di tutte le categorie interessate; 2) elaborazione di un codice sufficientemente preciso; 3) costituzione di un organo per l'applicazione di esso; 4) garanzia che le decisioni di questo valgano per tutti indistintamente (17).

Non abbiamo mai affermato, nè creduto, che ciò sia impossibile. Crediamo ed affermiamo che, finché in Italia le cose resteranno come stanno, ciò sarà quanto mai improbabile. Ma le cose potrebbero cambiare ! Certamente: e siamo noi i primi a desiderarlo; come saremmo noi i primi a rallegrarcene. I nostri voti più cordiali sono, dunque, che le categorie interessate, sconfessata certa stampa contraria ad ogni disciplina, d'accordo con la pubblica autorità, anzi con la sua collaborazione, si mettano quanto prima e seriamente all'opera, dimostrino *con i fatti* di essere capaci di far fronte alle loro responsabilità sociali e decisi a voler rispettare gli interessi culturali e morali degli spettatori. Non c'è alcun dubbio che le incognite e i rischi degli interventi della pubblica autorità, siano preventivi siano repressivi, si ridurranno al minimo, con sodisfazione, oltre che di essi, del governo, delle commissioni ministeriali, della magistratura e di tutto il pubblico onesto. Tuttavia, mentre attendiamo fiduciosi l'avverarsi del bel sogno, riteniamo ed affermiamo che, quanto più ne restano lontane, tanto meno « alle categorie professionali sarà lecito avversare il grave dovere di vigilare, che compete ai pubblici poteri » [489], così « pregiudicando le competenze dello Stato » [490]; « crediamo, infatti, che questi mezzi (quali il cinema) allora soltanto potranno diventare strumenti validi di formazione della personalità di quanti ne usufruiscono, quando la Chiesa, lo Stato e la professione uniranno opportunamente le loro forze e collaboreranno per raggiungere il loro scopo » [491] (18).

---

(16) I numeri chiusi in parentesi quadre in questo saggio rimandano ai numeri marginali del volume di ENRICO BARAGLI, *Cinema cattolico: Documenti della Santa Sede sul cinema,* Roma, 1959.

(17) Formulate anche dall'on. Folchi, ministro per lo Spettacolo ed il Turismo (cfr. *Araldo dello Spettacolo,* 11 aprile 1961). - Cfr., in argomento, le forti parole di S. Em.za il Card. G. SIRI, in *Rivista del Cinematografo* 1961, n. 6, p. 156.

(18) Segnaliamo questi testi a G. BIRAGHI, che sul *Messaggero* (17 aprile 1961) a pro-

Ora la morale naturale assegna alla pubblica autorità il dovere, prima del diritto, oltre che di reprimere i reati, di prevenire, con i mezzi di cui dispone, i danni che il bene comune potrebbe correre, e, di farlo con tanta maggiore tempestività quanto più prezioso e più comune sia il bene, e quanto più gravi siano i pericoli che lo minaccino; è indubbio, poi, — come abbiamo visto — che la Costituzione italiana riconosca allo Stato il potere ed il dovere d'intervento, sia preventivo sia repressivo, in materia di spettacoli cinematografici. Dunque, e come cittadini e come cattolici, pur auspicando che di fatto l'uno e l'altro si verifichino il più raramente possibile, non possiamo non richiedere che, per legge, l'uno intervento e l'altro siano possibili là dove se ne ravvisasse la necessità.

II° - Distinzione tra buon costume e pudore. - *Sempre conforme alla Costituzione, la repressione giudiziaria accerti e colpisca i reati contemplati nel Codice Penale, mentre la revisione amministrativa tuteli « il buon costume »; ma non si faccia arbitrariamente coincidere questo con la semplice esclusione dell'osceno penale.*

Con questo secondo punto, prima di tutto chiediamo che nella nuova legge competenze ed oggetto dei due interventi restino distinti, conforme alla Carta costituzionale ed ai principi più ortodossi del diritto pubblico. Perciò, che non sia riconosciuta al magistrato penale la potestà di interventi amministrativi propri dell'esecutivo, neanche là dove questo si fosse mostrato inefficace, o d'interrompere il procedimento una volta iniziata l'azione penale per scendere a patteggiamenti col presunto reo; così pure che il magistrato non venga direttamente investito della revisione amministrativa, oppure ridotto a semplice consulente delle commissioni di revisione, oppure chiamato a giudicare i reati non ancora consumati né tentati, oppure arbitrariamente escluso dal perseguire quelli che per legge sono di sua competenza: tutte aberranze che si ritrovano nelle proposte di legge tendenti a far coincidere in un modo o in un altro il momento amministrativo con quello giurisdizionale, o a restringere troppo la competenza territoriale di giudizi penali in materia di osceno cinematografico.

Pensiamo che il magistrato, in quanto tale, deve esercitare il potere giurisdizionale nella forma propria dello stesso. Quindi, dicia-

posito di censura, osa spiegare in senso laico proprio le parole di Pio XII. Avremo, ai suoi occhi, tutti i torti, ma ci conceda una conoscenza meno lacunosa dei testi pontifici e del loro senso cattolico.

mo, la repressione giudiziaria intervenga tutta e soltanto ad accettare e a colpire i reati contemplati dal Codice Penale. Ma, poi, anche la revisione amministrativa nè vada oltre (19) né resti al di qua delle sue competenze, rispettando rigorosamente l'ambito e il limite ad essa segnato dall'art. 21 della Costituzione, che è la tutela del « buon costume ». Perciò, non soltanto non s'incarichi di giudizi estetici, né si faccia troppo allergica verso correnti politiche presenti, o influenti, nel governo in carica; ma neanche le si neghi il potere di difendere tutto quello che, secondo il comune senso giuridico, in Italia si comprende sotto il termine di « buon costume » (20). Giacché — ed è questo l'altro rilievo del nostro secondo punto — la nuova legge risulterà priva di ogni efficacia pratica se cederà alle manovre di quanti tentano di farvi passare il buon costume come sinonimo di pudore, per giunta poi — opportunamente armeggiando col concetto di « comune sentimento », al quale l'art. 529 del C.P. commisura il senso del pudore, nonché con certe massime di giurisprudenza che sembrano convergere in loro favore —, tentano di ridurre il concetto penale dell'osceno alle sole manifestazioni più estreme di esso.

Non spetta a noi risolvere autoritativamente le complesse controversie tuttora aperte tra moralisti, sociologi, giuristi e costituzionalisti circa le accezioni, sia comuni sia giuridiche, di buon costume, di pudore, di sentimento comune e di osceno; come pure circa le correlazioni che fanno in parte coincidere ed in parte distinguere l'un concetto-reale dagli altri; ci sembra tuttavia che il legislatore dovrebbe tener presenti a questo proposito due precisazioni che l'etica naturale, d'accordo con la psicologia e col buon senso, ammette, e alle quali il diritto positivo italiano, cominciando dalla Costituzione (il minimo che dir si possa) non contrasta. E sono: 1) che il buon costume da tutelarsi preventivamente comprende sì il pudore, ed esclude sì l'oscenità, ma non si esaurisce affatto in ciò, riguardando esso non soltanto il naturale riserbo imposto dal bene comune alle

(19) Così non sentiremo più di interrogazioni, quale quella presentata alla Camera dall'on. Del Giudice, per chiedere la revisione del film *Adua e le compagne* ed ordinarne la soppressione di una frase lesiva... del marsala all'uovo. « E' dubbio — gli rispose eufemisticamente l'on. Helfer — che gli interessi, di natura economica, di fabbricanti e commercianti un prodotto siano suscettibili di tutela in tal sede » (*Araldo dello Spettacolo,* 1961, n. 101, p. 8).

(20) Cfr. in proposito gli artt. 14 e 15 della legge sulla stampa, 8 febb. 1948, n. 47, rispetto all'art. 528 del C.P.; ed anche G. Rosso, *Pubblicazioni e spettacoli osceni,* in *Enciclopedia Forense,* Milano 1960, vol. v, coll. 1159 ss.

manifestazioni tipiche dell'attività sessuale — cui specificamente si riferiscono il pudore e l'osceno —, bensì anche altri beni riconosciuti come fondamentali in una ordinata società umana, anche dalle stesse Costituzioni; 2) che, dato pure e non concesso che il buon costume sia salvo quando siano prevenute tutte le offese al pudore, almeno per lo spettacolo cinematografico sarebbe del tutto arbitrario supporre che queste si verifichino soltanto là dove si verificano gli estremi del reato di oscenità. Non c'è infatti psicologo, o pedagogo, o anche spettatore di qualche maturità culturale e morale, che non sappia come, per esempio, sullo schermo può risultare soggettivamente oscena non tanto la nudità totale, o la cruda rappresentazione di alcuni atti o situazioni riferentisi all'attività sessuale, quanto altre rappresentazioni le quali figurativamente potrebbero benissimo eludere l'astratta fattispecie legale del reato.

Dunque, sia da parte del magistrato penale sia da parte del revisore (o dell'organo dell'autodisciplina), altra dovrà essere l'applicazione che la nuova legge permetterà del metro di « moralità media » e di « sentimento comune » *ai fatti reali* della vita, in quanto perseguibili per reato di oscenità, ed altra quella che avrà per oggetto *la rappresentazione schermica* degli stessi. L'opporre, come spesso è stato fatto, che certe cose ormai si leggono su tutti i libri, e si vedono su tutti i rotocalchi, su tutte le spiagge, in tutti i locali notturni e, magari, in tutte le strade, oltre ad altri fattori, non tiene conto della carica suggestiva che sullo spettatore medio esercitano le immagini cinematografiche, sia a causa delle specifiche " scelte " espressive di cui dispone l'obiettivo cinematografico, sia a causa dell'integrazione psicologica con cui gli spettatori sono portati a strutturarle secondo le condizioni, soprattutto ambientali, proprie dello spettacolo cinematografico.

III° - Rischi della produzione e dell'esercizio e « bene comune ». - *La nuova legge tuteli, sì, gli interessi economici della produzione e dell'esercizio, ma tuteli prima e soprattutto gli interessi morali degli spettatori, ed il bene comune di tutti i cittadini; perciò tanto la composizione delle commissioni quanto la natura e la portata dei loro giudizi si ispirino a questi ultimi più che ai primi, ciò che non pare sia avvenuto nelle proposte di legge formulate, anche da parte cattolica.*

Bisogna riconoscere che gli inopinati interventi della magistratura milanese, anche se all'uno o all'altro dei film perseguiti, in de-

finitiva, hanno causato un vistoso incremento di spettatori, e quindi di incassi, molto hanno giovato alla causa della moralizzazione del cinema italiano, non foss'altro col mettere sotto pubblica accusa d'insufficiente vigilanza le commissioni governative, e soprattutto col richiamare l'attenzione della produzione e dell'esercizio sui gravi rischi personali e patrimoniali cui li avrebbe esposti la prassi del troppo osare da essi impunemente seguita. Tant'è vero che immediata e vigorosa è stata la reazione da parte della produzione, non tanto nel formulare, come si sarebbe desiderato, saggi propositi di migliorare il prodotto, quanto col denunciare come inammissibile quell'intervento della magistratura al quale produzione, esercizio e critica da anni pur si andavano fiduciosamente appellando contro gli arbìtri del potere politico, quindi con l'invocare la presenza di quella legge che sì cordialmente avevano avversata, e finalmente col proporre, a difesa delle folgori della legge, il parafulmine di quell'autocensura, contro la quale — come pure contro noi cattolici, che da decenni la proponevamo, sull'esempio di quella americana — stampa e critica laiche non avevano smesso di gettare il ridicolo.

Purtroppo, però, si ha l'impressione che, in seguito a siffatta reazione — immediata, veemente e costante, rispetto a quella tarda, fiacca e dispersa di altri gruppi di opinione — non solo grande parte dell'opinione pubblica, bensì anche lo stesso legislatore, contro ogni legittima previsione del magistrato milanese, si siano impressionati e preoccupati assai delle sorti economiche dei produttori, e poco o nulla dei guasti culturali e morali corsi dal pubblico, e che, di conseguenza, troppo si sia proposto e discusso, sia in parlamento, sia sulla stampa e nei convegni, sul come evitare i rischi ed i danni all'industria e commercio cinematografici, e troppo poco sul come ridurre « la percentuale dei film moralmente inaccettabili, salita in maniera impressionante » e così togliere all'Italia « un triste primato per il numero di film moralmente negativi nel quadro della produzione mondiale » (21).

Ora, siamo i primi a riconoscere i rischi della produzione e dell'esercizio connessi con l'intervento censorio, soprattutto se complicato da quello della magistratura, e per giustizia e carità cristiana, nonché di patria, siamo noi i primi ad augurarci che la nuova legge sia tale da ridurli al minimo per la produzione onesta; tuttavia ci

(21) *Lettera della Conferenza Episcopale Italiana sulla Moralità degli Spettacoli,* n. 2 (testo in *Civ. Catt.*, 1961, II, 69).

auguriamo che il legislatore si preoccupi di questo intento, in definitiva secondario, soltanto dopo di aver assicurato la difesa più efficace del buon costume, nel senso sopra indicato; e ciò seguendo tre ordini di considerazioni, che riteniamo apodittiche.

Prima: in tanto in Italia è legittimo parlare di una legge sulla censura degli spettacoli in quanto questa, come abbiamo visto, è permessa e postulata dall'art. 21 della Costituzione; ma tale articolo non sancisce che la legge possa e debba stabilire provvedimenti atti a prevenire i rischi dei produttori e dell'esercizio, bensì e solo « a prevenire e a reprimere *le violazioni al buon costume* ».

Seconda: non c'è, si può dire, professione o mestiere che non comporti i suoi rischi. Editori, impresari edili o teatrali, progettisti e collaudatori, militari, diplomatici, *reporter,* agenti di cambio, docenti e ricercatori, politici...: chi ne va immune? Tuttavia è lecito supporre che chi si immette liberamente in una professione ne conosca i rischi, ed in tanto decida di correrne l'alea in quanto al rischio corrisponda un proporzionato utile, certo o probabile; inoltre ciascuno resta libero, se non tenuto, di tutelarsi da essi attraverso i normali istituti previdenziali; né si esclude che lo Stato, occorrendo, possa, o debba, intervenire legiferando. Ma non si vede su quali titoli, a preferenza di altre categorie professionali, quella dei produttori cinematografici possa pretendere che lo Stato la tuteli dai rischi economici — stante l'art. 3 della Costituzione, secondo il quale « tutti i cittadini... sono uguali avanti alla legge... senza distinzione... di condizioni personali e sociali »; — men che meno quando i rischi dipendano non da imprevisti di mercato, bensì dalla *qualità morale del prodotto* anzi addirittura dalla sua perseguibilità come reato.

Terza: ogni legge, per essere giusta, di sua natura deve tutelare il bene comune, in vista del quale tanto più si giustifica la limitazione di altri beni quanto questi sono più particolari e relativi e quanto più il bene comune sia universale ed assoluto. Ma tra i due beni da tutelarsi dalla nuova legge: buon costume degli spettatori ed interessi economici della produzione e della gestione, non ci sembra possibile un confronto, nè per quantità e qualità dei soggetti interessati, nè per qualità degli interessi in giuoco.

Quantità dei soggetti interessati: contro una decina di grossi produttori, qualche centinaio di " autori ", qualche migliaio di gestori, in somma, contro circa 100.000 persone direttamente interessate nell'industria e nel commercio cinematografici in Italia, si contano de-

cine di milioni di spettatori potenziali, qualche milione di spettatori necessari perché un film di medio costo rientri nel capitale esposto, circa un miliardo di spettatori annuali, tra paganti e non paganti, nella sola Italia: vale a dire, moralmente, tutta una nazione.

Qualità di soggetti interessati. Le categorie industriali ed economiche cinematografiche sanno ottimamente che cosa difendere e, mediante le loro organizzazioni professionali e l'uso dei mezzi economici di cui dispongono, sono in condizione di efficacemente difenderlo, soprattutto incrementando, quando non anche direttamente sostenendo, la stampa e la critica, armi efficacissime, come l'esperienza sta comprovando, per intimidire l'autorità pubblica e per accaparrarsi l'appoggio dell'opinione pubblica; gli spettatori, invece, in massima parte non si rendono conto né dell'utile culturale e morale che potrebbero attingere da una produzione intelligente ed onesta, né del nocumento che soffrono dalla massa di film culturalmente e moralmente deteriori; e quelli che se ne rendono conto — specie in Italia, dove della democrazia parliamo molto, ma poco abbiamo imparato a sfruttare i mezzi e le responsabilità — raramente possono, o vogliono, far sentire la propria voce, e far valere, con la forza del numero, il proprio diritto alla libertà dall'osceno e dalla corruzione; è assai se si permettono, avanti alla ostentazione del malcostume, generiche e sterili lamentele, anche quando vedono insidiata la virtù indifesa dei loro figli...

Per qualità di interessi in giuoco: da una parte prevalentemente economici, dall'altra culturali e morali, essendo il cinema — non per vana metafora detto « Quinto potere » — forse più che la stampa e la scuola, formatore del modo di pensare e di agire della società odierna. Ancora: da un parte interessi transeunti, per quanto alle volte ingenti, dall'altra interessi permanenti ed addirittura eterni, se è vero, come è vero, che sulla moralità privata e pubblica, più che sulla floridezza economica, si fonda la civiltà di una nazione, e se vale, come vale, anche oggi, e per ogni uomo l'interrogativo di Cristo: « Che cosa giova all'uomo impossessarsi di tutto il mondo se poi reca danno alla sua anima? » (Mt. 16, 26): anima riscattata « non a prezzo di oro o di argento, ma col Sangue prezioso dello stesso Cristo (1 Pt. 1, 19).

* * *

Che nelle proposte di legge si sia molto tenuto conto degli interessi economici della produzione e poco della moralità degli spetta-

coli risulta soprattutto esaminando i due punti chiave di esse, vale a dire: le commissioni di revisione, la natura e la portata dei loro giudizi. Se si eccettua qualche timido accenno a insegnanti di pedagogia e a medici psicologici, vano è cercare nelle commissioni membri forniti di titoli che, *in quanto tali* (22), garantiscano soprattutto sensibilità e preparazione rispetto al compito specifico, che ad essi verrebbe demandato, della *tutela del buon costume;* ma solo vi abbondano i funzionari, rappresentanti (?!) dei ministeri, bensì anche critici, proposti dalla Federazione nazionale della stampa, ed esperti (?!) designati proprio dai produttori, dagli esercenti, dagli autori e dalla critica...: vale a dire dalle categorie che, *experientia teste,* tutto saranno portate a difendere: capitali impegnati, diritti dell'arte, libertà di espressione, diritto di denuncia, meno che il buon

(22) Scriviamo *in quanto tali,* perché, com'è vero che possono benissimo trovarsi e funzionari, e docenti universitari, e uomini di cultura, e critici e padri (nonché madri) di famiglia capacissimi di giudicare in fatto di buon costume, altrettanto vero è che tali qualifiche, ed altre ancora, possono benissimo accompagnare la più totale inattitudine allo scopo. Giustamente, circa certi autoproclamatisi uomini di cultura, offertisi come vigili per un autocontrollo, notava uno che di cinema s'intende molto bene: « Non è dimostrato né dimostrabile che un eccellente romanziere, un buon saggista o un critico cinematografico siano in grado di giudicare meglio o più di un ispettore del catasto o di un otorinolaringoiatra quale sia il confine convenzionale tra lecito ed illecito in materia morale che la nostra società si è dato. Non è un problema di estetica o di filologia quello della censura, e quindi il lettorato o il saggista non può invocare l'autorità della cognizione specifica » (FABIO DE LUCA, in *Giornale dello Spettacolo,* 11 febb. 1961); e circa i padri e le madri di famiglia un altro, acuto critico (del quale, per altro, non condividiamo le idee di fondo), aggiungeva: « Ciascuno sa come la vita di ogni giorno offre incontri con " padri e madri di famiglia " fior di lestofanti, o, più semplicemente, privi di ogni sensibilità morale, o che almeno dimostrano una assoluta e totale ignoranza di qualsiasi problema della vita civile: censurare delle opere d'arte, delle espressioni di pensiero, è compito sicuramente superiore alle forze del novantanove per cento dei padri e madri di famiglia » (G. MOSCON, *La censura cinematografica e la legge,* in *Comunità,* 1961, n. 86, p. 11).

Questo nostro rilievo tanto più vale quanto, contrariamente a quel che forse da noi si aspetteranno certi laici, riteniamo che neanche il titolo di sacerdote, *in quanto tale,* sarebbe garanzia sufficiente a questo scopo, altra cosa essendo il possesso della scienza morale ed altra il sapere applicarla a quel fatto complesso che è lo spettacolo cinematografico. Non per nulla Pio XII, pur inculcando che « il sacerdote deve conoscere tutti i problemi che il cinema... pone alle anime dei fedeli..., deve sapere quel che affermano la scienza, l'arte e la tecnica moderna, in quanto riguardano... la vita morale dell'uomo » [559], non fa « lecito agli ecclesiastici prestare la loro collaborazione ai produttori e ai registi cinematografici senza uno speciale mandato dei superiori, *essendo ovviamente richiesta per tale consulenza una competenza particolare e una preparazione adeguata* » [551]. Lo stesso Pio XII esigeva che gli Uffici Nazionali fossero affidati « a persone *di specifica competenza* » [553], che i membri delle commissioni nazionali fossero « onesti *ed esperti* », notando in tutti termini: « Ovviamente... devono essere persone sicure per dottrina e per prudenza, essendo chiamate a giudicare ogni film relativamente alla morale cristiana » [532], in armonia con Pio XI, che fin dal 1936 esigeva: « ... membri che tanto siano competenti nella moralità in ciò che riguarda il cinema quanto radicati nei principi della morale cristiana » [107].

costume! Come se, l'oggetto della legge essendo di igiene mentale, i revisori non dovessero essere degli igienisti mentali! (23).

Pari discorso va fatto a proposito di tutte le proposte escogitate affin di investire dette commissioni di competenze non semplicemente amministrative. Lasciando ad altri decidere sulla molto dubbia costituzionalità ed ortodossia giuridica di esse, noi ci chiediamo: deferire tutte le competenze censorie alla magistratura ordinaria; derogare alla competenza naturale del giudice ordinario, demandando o alla Corte d'Appello di Roma, o a quella del luogo dove avviene la prima visione al pubblico, la competenza funzionale per l'accertamento e persecuzione degli eventuali reati: rendere necessaria l'autorizzazione preventiva del Ministro Guardasigilli, sentito il parere del Ministro dello Spettacolo, per il sequestro di un film sotto giudizio perché incriminato; trasformare le commissioni, da burocratico-amministrative, in veri e propri organi giurisdizionali, sezioni speciali del Tribunale di Roma, i cui giudizi, una volta definitivi, abbiano forza di cosa giudicata...: tutti questi ed altri funambolismi giuridici, intesi a far coincidere in qualche maniera il momento amministrativo con quello giudiziario, oppure ad abolire bell'e bene uno dei due, da quale scopo mai sono dettati se non unicamente da quello di tutelare la produzione? (24).

Ma con essi, a nostro sommesso parere, il buon costume non solo non verrebbe favorito, bensì seriamente compromesso. Infatti, come abbiamo già avuto più volte occasione di ricordare commentando quanto si è verificato nel cinema italiano e in quello americano, finché da parte della produzione non opera la più spontanea e leale buona volontà di rispettare certi valori culturali e morali degli spettatori, l'unica remora contro le tentazioni dell'*auri sacra fames* (co-

---

(23) Il lettore ricordi quale sensibilità morale dimostri in generale la critica italiana sui film, particolarmente quando si tratta di critici marxisti o laicisti, ma spesso anche di critici che passano per cattolici; quindi ricordi la posizione assunta dalla grande stampa, anche cosiddetta indipendente, nella polemica circa la legge sulla censura; quindi ancora l'adesione, sia del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, sia dell'Associazione Nazionale Autori Cinematografici, alla proposta di abolizione di ogni censura... Quali idee sul buon costume è presumibile che difendano gli esponenti di tali categorie? Nell'ordine del giorno del recentissimo convegno « Sessualità e Spettacolo », promosso a Torino dal Centro Italiano di Sessuologia nei giorni 3 e 4 giugno 1961, si è fatto voto « che nella composizione delle commissioni di intervento preventivo trovino adeguata rappresentanza le categorie più qualificate, vale a dire: medici, psicologi, sociologi, esperti di problemi educativi ».

(24) « Si tende a dare al film un crisma preventivo di legalità nel solo interesse economico del produttore, mentre le esigenze sociali non lo richiedono » (A. Arienzo, in *Rassegna di diritto cinematografico,* 1960, n. 2, pag. 46).

me contro l'abuso che alcuni gruppi politici vorrebbero fare del cinema per scardinare le istituzioni civili) sono i rigori della legge, con i conseguenti rischi economici. Ma se la legge stessa li abolisce, o fornisce agli interessati i mezzi per abolirli, con essa incrementeranno i loro profitti non i produttori onesti, ma i furbi e i meno scrupolosi.

Opiniamo che un produttore onesto possa ritenersi sufficientemente protetto da eventuali rischi quando cerchi di osservare quei criteri fondamentali del buon cosume che dovrebbero essere il metro di misura tanto delle commissioni di revisione ministeriali quanto di un eventuale autocontrollo. Tuttavia, per assicurare loro maggiore tranquillità, anche la legge molto potrà fare; per esempio: consentire, su espressa richiesta degli interessati, la revisione previa dei soggetti e delle sceneggiature; abolire l'art. 14; disporre che, salvo prova contraria, si presuma la mancanza del dolo nel gestore e negli autori eventualmente accusati di reato di oscenità per film provvisti di regolare nulla osta alla proiezione; fissare termini perentori per la concessione del nulla osta tanto in prima quanto in seconda istanza; imporre la motivazione dell'eventuale rifiuto del nulla osta stesso, e soprattutto esigere che le commissioni assolvano il loro compito con giustizia, sì, ma senza debolezze e favoritismi, perché da ciò soprattutto dipende la massima sicurezza degli stessi interessati economici, divenendo del tutto improbabile l'intervento del magistrato per imputazione di oscenità a proposito di film seriamente giudicati dalle commissioni come non contrari al buon costume, soprattutto poi per film presentati sotto la responsabilità collegiale di un'efficace autodisciplina della produzione stessa. Perciò non vediamo alcun motivo perché la legge confonda i due poteri, dato che, di norma, almeno per i reati non a querela di parte, essi funzionerebbero alternativamente: l'intervento giurisdizionale denoterebbe, e riparerebbe, l'inefficienza di quello amministrativo. Del resto, proprio la costante ed uniforme applicazione di certi criteri da parte del potere esecutivo darebbe ai produttori onesti quella sicurezza del diritto che essi giustamente invocano.

IV° - Due limiti di età per i minori. - *Portare l'attuale* « *vietato ai minori di anni* 16 » *ad un* « *permesso ai maggiori di anni* 18 », *integrando questo limite con un altro sui* 12 *anni.*

Sappiamo che questa proposta è avversata non solo dalle categorie economiche cinematografiche — ed ovviamente, data l'alta

percentuale degli spettatori tra i 16 e i 18 anni (pare 4 milioni), e di quelli inferiori ai 12 —, ma anche da altri, che si ispirano a considerazioni non soltanto economiche; ma la sappiamo anche sostenuta da moltissimi, che le motivano con ragioni di carattere pedagogico-giuridico. A noi basti fondarle sulle seguenti ragioni:

1) I due termini di età sono tenuti presenti in altre disposizioni giuridiche; in particolare nella recente Legge Migliori, approvata alla Camera il 7 dic. 1960, la quale, nell'esposizione di disegni, immagini, fotografie ed oggetti figurati comunque destinati alla pubblicità, commisura il reato di oltraggio al pudore ed alla pubblica decenza « secondo la particolare sensibilità dei minori di anni 18 e le esigenze della loro tutela morale »; e nell'art. 529 del Codice Penale, dove, pur escludendosi l'ipotesi dell'oscenità nelle opere di arte e di scienza, si torna ad applicare anche a queste le pene dei reati di osceno quando esse fossero offerte in vendita, vendute o comunque procurate a persona minore degli anni diciotto.

2) Portando il divieto dagli anni 16 agli anni 18 si agevolerà il compito delle Commissioni di revisione, in quanto esse potranno facilmente concedere il nulla osta a film più problematici che contrari al buon costume, sapendoli destinati esclusivamente a pubblici più maturi, formati come saranno da spettatori almeno diciottenni.

3) Il secondo limite di età si impone ad evidente tutela degli spettatori ancora adolescenti, dannosamente impressionabili ed indifesi rispetto a spettacoli anche adatti a giovani (25). Ma perché que-

(25) Sono per i due limiti di età, tra gli altri, la prima Conferenza dei ministri degli Stati membri del C.E.E. (Consiglio Stati Europei), incaricato degli affari familiari (Vienna 10 sett. 1960: cfr. *Giornale d'Italia* 17 apr. 1961), ed il Progetto Zotta, nonché le legislazioni di molti paesi europei e non europei. Per gli anni 18, oltre alle proposte di legge Gonella e Zotta, ricordiamo il VII° Consiglio federale dei Cineforum italiani (5 dic. 1960), presidente l'on. Vincenzo Gagliardi; il Procuratore generale della Corte di Appello di Bologna, dott. La Via (*Araldo dello Spettacolo,* 13 genn. 1961); P. Nuvolone (*Cinema nuovo,* 1960, n. 148, p. 589); Ettore Della Giovanna (*Tempo,* 8 nov. 1960), Ernesto Rossi (*Filmcritica,* 1961, n. 105, p. 9); G. Moscon (*Comunità,* 1961, n. 87, p. 10); G. Biraghi (*Messaggero,* 9 nov. 1960); F. Fellini, il quale, per alcuni film, aspetterebbe anche i 20 anni (*Il Popolo,* 8 nov. 1960); M. Gallo, E. Volpicelli, e tutti i partecipanti al convegno « Sessualità e Spettacolo » sopra ricordato, che, « costatata la spiccata incidenza dello spettacolo nella dinamica delle turbe della personalità — specie in soggetti in età evolutiva — e nella disarmonia della vita familiare, esaminate le profonde ripercussioni che le moderne forme di spettacolo esercitano sull'equilibrio socio-psicologico della giovinezza, nonché su tutto il pubblico costume » ha fatto voto « che sia vietato ai minori di anni 12 di assistere a quegli spettacoli che non siano espressamente studiati per la loro età, e che il limite di 16, attualmente vigente, venga portato ai 18 anni, sia in considerazione che questo ultimo limite segna normalmente la fine del periodo evolutivo e della eteroeducazione, sia per necessità di coordinamento con il codice penale ed altre norme di altro ordinamento giuridico ».

st'ultimo divieto non si riduca praticamente a lettera morta, la nuova legge dovrebbe stabilire che, nel caso di incertezza circa l'età del minore, possa far fede non una qualsiasi persona maggiorenne che lo accompagni — come postulano quasi tutti i progetti presentati —, bensì soltanto i suoi genitori o chi faccia le loro veci (26).

Voti e speranze

Non ci attardiamo a sviluppare e a documentare questi concetti perché non vogliamo, per il momento, addentrarci nel complesso e difficilissimo problema del cinema per la gioventù, quando ormai abbiamo già abusato della cortesia dei nostri lettori. Concludiamo, dunque, queste nostre considerazioni con alcuni auguri e voti.

Auspichiamo, prima di tutto, che si addivenga ad una legge sulla revisione cinematografica ottima ed efficace; e siccome ci sembra che, sia nei legislatori sia nell'opinione pubblica, idee e proposte non siano ancora mature, ci auguriamo che la fretta non sia cattiva consigliera. Pensiamo che sia preferibile prendere ancora un po' di tempo per ben ponderare e sostanza e forma della nuova legge, piuttosto che sacrificare e l'una e l'altra al termine del 30 giugno prossimo. Ma, insieme, auspichiamo che tutti quelli che ne portano la responsabilità facciano il possibile per bonificare moralmente il nostro cinema.

Secondo il recente documento della Conferenza Episcopale Italiana, sopra citato, tra essi sono naturalmente i preposti alla tutela del pubblico costume (n. 16), i critici cinematografici (n. 17), i padri e le madri di famiglia (n. 18), gli educatori (n. 19), tutti i fedeli (n. 20) e i sacerdoti che li guidano (n. 21); ma ovviamente, prima di tutti, i produttori, gli autori, i registi e gli artisti, ai quali viene rivolto l'invito perché « impegnino la loro coscienza umana e cristiana ad offrire film artisticamente validi e moralmente sani » (n. 15). Nel tempo che ci separa dall'approvazione della nuova legge essi hanno una occasione ottima per dimostrare la loro buona volontà. Facciano vedere, *con i fatti,* che la legge interna di una coscienza onesta per essi è più forte di quella esteriore dell'autorità; che sono capaci, da soli attuando una efficace autodisciplina, di difendere insieme e i loro interessi e la dignità umana e cristiana degli spettatori. Insieme con il pubblico potere, che si troverà facilitato il com-

(26) Così anche l'on. MIGLIORI, in *Orizzonti,* 1960, n. 43, p. 20.

pito legislativo ed amministrativo, e con quello giudiziario, che si troverà liberato da interventi odiosi ed impopolari, sarà ad essi grato il nostro pubblico, grazie a Dio ancora fondamentalmente più sano di quanto non si creda.

ENRICO BARAGLI S.I.

Estratto da due articoli su « *La Civiltà Cattolica* », *Roma, anno* 112, *vol. II* , *quadd.* 2662, 20 *maggio* 1961, *e* 2664, 17 *giugno* 1961.